

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0316/2008

17.7.2008

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle
comunicazioni elettroniche
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Pilar del Castillo Vera

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	91
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI.....	101
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI.....	107
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	156
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE	222
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA	228
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTA' CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI	278
PROCEDURA	330

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM2007(0699) – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0699),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0428/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili e della commissione per la giustizia e gli affari interni (A6-0316/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

**Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. prende atto che la Commissione ha comunicato la sua intenzione di finanziare il nuovo organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) nell'ambito della sottorubrica 1a dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 in parte attraverso riassegnazioni e in parte con un aumento

per il periodo 2009-2013; sottolinea tuttavia che l'autorità di bilancio non ha ancora ricevuto informazioni in merito ai dettagli dell'operazione, per cui continua a non essere chiaro quali programmi o priorità siano interessati e quali conseguenze ne derivino per l'intero periodo di finanziamento e se nell'ambito della sottorubrica 1a resterà un margine sufficiente;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. rileva che l'organo proposto svolgerà anche compiti amministrativi e assisterà la Commissione; ritiene quindi che, per finanziare il nuovo organo, andrebbero esplorate tutte le possibilità offerte dal quadro finanziario pluriennale 2007-2013, inclusa la rubrica 5 in cui sembra essere ancora disponibile un margine sufficiente;

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 quater. sottolinea che all'istituzione del BERT si applicheranno le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; sottolinea che, se l'autorità legislativa deciderà a favore

dell'istituzione di una tale agenzia, il Parlamento avvierà negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio al fine di raggiungere un accordo tempestivo sul relativo finanziamento, in linea con le pertinenti disposizioni dell'AlI;

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[17], la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)[18], la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)[19], la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[20] e la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[21], (di seguito "la direttiva quadro e le direttive particolari") mirano a creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti,

Emendamento

(1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[17], la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)[18], la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)[19], la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[20] e la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[21], (di seguito "la direttiva quadro e le direttive particolari"), **come pure la risoluzione del Parlamento europeo sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale¹**, mirano a creare un mercato interno delle

innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza.

comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti, innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza.

¹*Testi approvati, P6_TA(2007)0287.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il quadro normativo del 2002 sulle comunicazioni elettroniche istituisce un sistema di norme attuate dalle autorità nazionali di regolamentazione e stabilisce la cooperazione tra dette autorità e tra quest'ultime e la Commissione per assicurare lo sviluppo di prassi normative coerenti e un'applicazione coerente del quadro normativo all'interno della Comunità.

Emendamento

(2) Il quadro normativo del 2002 sulle comunicazioni elettroniche istituisce un sistema di norme attuate dalle autorità nazionali di regolamentazione e stabilisce la cooperazione tra dette autorità e tra quest'ultime e la Commissione per assicurare lo sviluppo di prassi normative coerenti e un'applicazione coerente del quadro normativo all'interno della Comunità, ***lasciando però spazio a una concorrenza regolamentare tra le autorità nazionali di regolamentazione, alla luce delle specifiche condizioni di mercato nazionali.***

Motivazione

Il BERT non dovrebbe portare a una piena armonizzazione dei mercati nazionali. E' necessario mantenere una sana competizione regolamentare.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (di seguito il "regolamento ENISA") ha istituito nel 2004 per un periodo quinquennale l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) con l'obiettivo di assicurare un alto e efficace livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito della Comunità, al fine di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico dell'Unione europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento

soppresso

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) dovrebbe essere istituito per assicurare un coordinamento tra le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri, senza armonizzare gli attuali approcci normativi al punto di pregiudicare la concorrenza regolamentare.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È necessaria pertanto una base istituzionale più solida per istituire un organismo che sappia unire l'esperienza e le conoscenze delle autorità nazionali di regolamentazione e una serie di competenze chiaramente definite, tenendo conto della necessità che esso eserciti **una reale** autorità agli occhi dei suoi membri e che pervenga a regolamentare il settore grazie alla qualità dei suoi interventi.

Emendamento

(7) È necessaria pertanto una base istituzionale più solida per istituire un organismo che sappia unire l'esperienza e le conoscenze delle autorità nazionali di regolamentazione e una serie di competenze chiaramente definite, tenendo conto della necessità che esso eserciti **un'**autorità agli occhi dei suoi membri e che pervenga a regolamentare il settore grazie alla qualità dei suoi interventi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 1° giugno 2007, sulla valutazione dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) ha illustrato una relazione di un gruppo di esperti esterni contenente una valutazione dell'operato dell'agenzia a partire dalla sua istituzione e raccomandazioni del consiglio di amministrazione dell'ENISA in relazione al regolamento ENISA e ha avviato una consultazione pubblica. I risultati principali della relazione del panel di esperti hanno confermato la validità delle politiche che hanno portato alla creazione dell'ENISA e ai suoi obiettivi originari, e in particolare il suo contributo alla realizzazione di un autentico mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

soppresso

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Allo stesso tempo sono stati individuati diversi problemi, in particolare aspetti inerenti alla sua struttura organizzativa - il ventaglio di competenze e l'entità del personale operativo - e difficoltà di ordine logistico. Occorre che le funzioni principali dell'ENISA evolvano fino a diventare una componente di base dell'autorità; ciò, grazie ad un'individuazione più chiara degli obiettivi e dei compiti, dovrebbe garantire che detti compiti e obiettivi siano realizzati in modo più efficiente, mirato e con minori costi, coerentemente con i principi di una migliore regolamentazione, da una sola autorità con competenza in settori che rientrano nel quadro normativo della UE per i servizi e le reti di comunicazione elettronica.

Emendamento

soppresso

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) L'attuale impostazione, che consiste nel rafforzare la coerenza tra le autorità nazionali di regolamentazione ("ANR") grazie allo scambio di informazioni e conoscenze sulle esperienze pratiche, si è rivelata valida nel breve intervallo di tempo trascorso dalla sua attuazione. Tuttavia, per comprendere e sviluppare ulteriormente il mercato interno dei servizi di comunicazione

elettronica in vista del rafforzamento della coerenza regolamentare, sarà necessario un maggiore coordinamento tra tutte le autorità di regolamentazione a livello nazionale ed europeo.

Motivazione

Va detto che negli ultimi anni si è giunti a una cooperazione, anche se non perfetta, tra le autorità nazionali di regolamentazione. Ora è necessaria una cooperazione maggiore che consenta di comprendere e di indirizzare nella giusta direzione il mercato europeo delle comunicazioni.

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Quanto precede richiede l'istituzione di un nuovo organismo **comunitario**, ***l'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche*** (di seguito "***l'autorità***"). ***L'autorità*** darebbe un efficace contributo al completamento del mercato interno coadiuvando la Commissione e ***le autorità nazionali di regolamentazione***. ***Essa*** dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che ***le*** sono assegnati.

Emendamento

(12) Quanto precede richiede l'istituzione di un nuovo organismo, ***l'organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni*** (di seguito "***BERT***"). ***Il BERT*** darebbe un efficace contributo al completamento del mercato interno coadiuvando la Commissione e le ***ANR***. ***Esso*** dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che ***gli*** sono assegnati.

(La modifica si applica all'insieme del testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) **L'autorità dovrebbe** sostituire il GRE e fungere da forum esclusivo per la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'esercizio di tutte le loro responsabilità all'interno del quadro normativo.

Emendamento

(14) **Il BERT è destinato a** sostituire il GRE e **a** fungere da forum esclusivo per la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione **e tra dette autorità e la Commissione**, nell'esercizio di tutte le loro responsabilità all'interno del quadro normativo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) **L'autorità** dovrebbe essere **istituita** nel quadro delle esistenti strutture istituzionali e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i poteri della Comunità. **L'autorità** dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A questo scopo è necessario **e opportuno** che **l'autorità** sia un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica e che eserciti i compiti conferitigli dal presente regolamento.

Emendamento

(15) **Il BERT** dovrebbe essere **istituito** nel quadro delle esistenti strutture istituzionali e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i poteri della Comunità. **Esso** dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A questo scopo è necessario che **il BERT** sia un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica e che eserciti i compiti conferitigli dal presente regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) **L'autorità** dovrebbe basarsi sugli sforzi prodotti a livello nazionale e comunitario e svolgere pertanto i propri compiti in piena collaborazione *con* le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione, mantenendo contatti con l'industria, le associazioni dei consumatori e gli altri soggetti interessati.

Emendamento

(16) **Il BERT** dovrebbe basarsi sugli sforzi prodotti a livello nazionale e comunitario e svolgere pertanto i propri compiti in piena collaborazione *con* le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione, mantenendo contatti con l'industria, le associazioni dei consumatori, **i gruppi di interesse culturale** e gli altri soggetti interessati.

Motivazione

È opportuno che il BERT mantenga contatti anche con vari gruppi di interesse culturale, in quanto essi possono fornire informazioni aggiornate sulle questioni relative alla diversità culturale, tra l'altro in relazione alla procedura di autorizzazione dei servizi paneuropei.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) **Il presente regolamento e l'autorità che esso istituisce dovrebbero formare parte integrante del quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche. In questo senso l'autorità è chiamata** a svolgere un ruolo importante nel meccanismo previsto per il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche e a effettuare analisi di mercato in determinate circostanze.

Emendamento

(17) **Il BERT è chiamato** a svolgere un ruolo importante nel meccanismo previsto per il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche e a effettuare analisi di mercato in determinate circostanze.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) **L'autorità** dovrebbe pertanto fornire consulenza alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione conformemente al quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche e quindi contribuire alla sua efficace attuazione.

Emendamento

(18) **Il BERT** dovrebbe pertanto fornire consulenza alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione **nonché al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo**, conformemente al quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche e quindi contribuire alla sua efficace attuazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'autorità dovrebbe coadiuvare la Commissione in caso di eventuale estensione degli obblighi comunitari in materia di portabilità dei numeri. Tale estensione potrebbe riguardare in particolare la portata delle informazioni da trasferire o i tipi di reti (ad esempio, fissa o mobile) tra le quali dovranno essere trasferiti numeri e informazioni. Eventuali modifiche di questi obblighi dovrebbero tenere conto dei prezzi praticati agli utenti, dei costi di trasferimento che gravano sulle imprese e dell'esperienza maturata negli Stati membri.

Emendamento

soppresso

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) ***L'autorità dovrebbe coadiuvare la Commissione effettuando a cadenza annuale un riesame delle misure adottate dagli Stati membri per informare i cittadini sull'esistenza e l'utilizzo del numero di emergenza unico europeo "112".*** Il riesame annuo effettuato ***dall'autorità*** dovrebbe mettere in luce le migliori pratiche e le rimanenti strozzature e contribuire a migliorare il livello ***di protezione e sicurezza dei*** cittadini che viaggiano all'interno dell'Unione europea.

Emendamento

(20) Il riesame annuo effettuato ***dal BERT*** dovrebbe mettere in luce le migliori pratiche e le rimanenti strozzature e contribuire a migliorare il livello ***dei benefici per i*** cittadini che viaggiano all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Nel perseguire gli obiettivi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio), la Commissione potrebbe avvalersi della consulenza ***indipendente dell'autorità*** in materia di utilizzo delle radiofrequenze nella Comunità. La consulenza in parola potrebbe comportare indagini tecniche specifiche, come pure valutazioni d'impatto di tipo economico o sociale e analisi relative alle misure di politica delle frequenze, o anche questioni relative all'attuazione dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, nel qual caso la Commissione potrebbe chiedere all'autorità una consulenza sui risultati ottenuti con i mandati conferiti dalla Commissione alla

Emendamento

(21) Nel perseguire gli obiettivi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio), la Commissione potrebbe avvalersi, ***all'occorrenza,*** della consulenza ***indipendente del BERT*** in materia di utilizzo delle radiofrequenze nella Comunità. La consulenza in parola potrebbe comportare indagini tecniche specifiche, come pure valutazioni d'impatto di tipo economico o sociale e analisi relative alle misure di politica delle frequenze, o anche questioni relative all'attuazione dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, nel qual caso la Commissione potrebbe chiedere all'autorità una consulenza sui risultati ottenuti con i

Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

mandati conferiti dalla Commissione alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Se da un lato gli sviluppi tecnologici e del mercato hanno incrementato le potenzialità per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica che oltrepassano i confini geografici dei singoli Stati membri, sussiste il rischio che l'esistenza di condizioni legali e normative differenti relative a tali servizi nelle legislazioni nazionali ne freni l'offerta a livello transfrontaliero. ***L'autorità dovrebbe pertanto svolgere un ruolo chiave per creare le condizioni armonizzate per l'autorizzazione di tali servizi, si tratti di autorizzazioni generali, diritti d'uso delle radiofrequenze o dei numeri, e prestare consulenza alla Commissione sugli aspetti specifici delle misure da adottare nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) per definire tali condizioni armonizzate.***

Emendamento

(22) Se da un lato ***quello delle comunicazioni elettroniche è un settore chiave nel cammino verso una più avanzata economia europea della conoscenza***, e gli sviluppi tecnologici e del mercato hanno incrementato le potenzialità per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica che oltrepassano i confini geografici dei singoli Stati membri, ***dall'altro lato*** sussiste il rischio che l'esistenza di condizioni legali e normative differenti relative a tali servizi nelle legislazioni nazionali ne freni l'offerta a livello transfrontaliero.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) La Commissione riconosce il carattere globale e transfrontaliero del mercato mondiale delle telecomunicazioni, osservando che tale mercato è diverso da quello dei servizi di telecomunicazioni forniti su base puramente nazionale e che si presuppone

un mercato unico per tutti i servizi globali di telecomunicazioni (GTS), che deve essere distinto da quello dei servizi di telecomunicazioni puramente nazionali. I GTS costituiscono un caso particolare per il quale potrebbe rendersi necessaria l'armonizzazione delle condizioni di autorizzazione. È generalmente riconosciuto che tali servizi, che consistono di servizi vocali e di gestione di dati commerciali per imprese multinazionali ubicate in paesi diversi e sovente in continenti diversi, sono intrinsecamente transnazionali e, all'interno dell'Europa, paneuropei. Il BERT dovrebbe elaborare un approccio normativo comune affinché i benefici economici di servizi integrati e senza soluzione di continuità siano percepiti in tutte le zone dell'Europa.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) In particolare l'autorità dovrebbe prendere in esame la necessità di una procedura di selezione unica a livello comunitario per i diritti d'uso soggetti a condizioni armonizzate, offrire consulenza alla Commissione sui termini e criteri da applicare in tale procedura di selezione e ricevere e valutare le domande delle imprese relative a detti diritti d'uso. L'autorità dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sulla revoca dei diritti d'uso, laddove appropriato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) L'autorità dovrebbe operare come centro di competenze in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e fornire orientamento e consulenza al Parlamento europeo, alla Commissione o a organismi competenti designati dagli Stati membri. La sicurezza e la resilienza delle reti di comunicazione e dei sistemi di informazione hanno un'importanza fondamentale per la società e costituiscono un fattore centrale del quadro normativo UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Il buon funzionamento del mercato interno rischia di essere compromesso da un'applicazione eterogenea delle disposizioni in materia di sicurezza della direttiva quadro e delle direttive particolari. Il parere dell'autorità -- consulenza tecnica su richiesta della Commissione e degli Stati membri - dovrebbe facilitare un'attuazione coerente delle citate direttive a livello nazionale.

soppresso

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Diritti amministrativi potrebbero essere imposti ai fornitori di comunicazioni elettroniche per la gestione del sistema di autorizzazioni e la concessione dei diritti d'uso. Oltre ai diritti amministrativi potrebbero essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze e dei numeri. Allo scopo di ridurre i costi amministrativi che

soppresso

gravano sulle imprese, in caso di una procedura di selezione comune l'autorità dovrebbe riscuotere e ridistribuire agli Stati membri gli diritti amministrativi e i contributi per i diritti d'uso.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) *L'autorità* dovrebbe contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche normative e della coerenza nell'applicazione del regolamento nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuovendo lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e mettendo a disposizione del pubblico, in maniera accessibile, le informazioni adeguate. *L'autorità* dovrebbe avere la possibilità di affrontare questioni di tipo tecnico e economico e avere accesso alle più aggiornate informazioni disponibili per essere in grado di rispondere alle sfide tecnico-economiche di una società dell'informazione in pieno sviluppo, *ad esempio in settori quali la sicurezza delle reti e dell'informazioni e dei dispositivi di identificazione a radiofrequenza.*

Emendamento

(27) *Poiché nel settore delle comunicazioni elettroniche gli investimenti e l'innovazione sono strettamente collegati, il BERT* dovrebbe contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche normative e della coerenza nell'applicazione del regolamento nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuovendo lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e mettendo a disposizione del pubblico, in maniera accessibile, le informazioni adeguate. *Il BERT* dovrebbe avere la possibilità di affrontare questioni di tipo tecnico e economico e avere accesso alle più aggiornate informazioni disponibili per essere in grado di rispondere alle sfide tecnico-economiche di una società dell'informazione in pieno sviluppo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) *Per poter svolgere i propri compiti quali previsti dal presente regolamento e comprendere meglio le sfide nel settore delle comunicazioni elettroniche, ad esempio i rischi attuali e emergenti nell'ambito della sicurezza delle reti e*

Emendamento

soppresso

dell'informazione, l'autorità dovrebbe poter analizzare gli sviluppi attuali e quelli emergenti. A tal fine l'autorità potrà raccogliere le informazioni del caso, in particolare per quanto riguarda violazioni della sicurezza e dell'integrità che abbiano un impatto significativo sul funzionamento di reti e servizi, sia dalle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), come pure mediante questionari.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) In quanto snodo fondamentale per la condivisione e lo scambio di informazioni su questioni attinenti il regolamento dei servizi di comunicazione elettronica nella Comunità, e allo scopo di promuovere la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi per i fornitori e gli utenti di tali servizi, l'autorità dovrebbe conservare e tenere a disposizione un registro contenente le informazioni sull'uso delle frequenze nella Comunità sulla base delle informazioni normalizzate fornite a cadenza regolare dagli Stati membri. Per migliorare la trasparenza dei prezzi al dettaglio per effettuare e ricevere chiamate in roaming regolamentate all'interno della Comunità e aiutare gli utenti del roaming a decidere sull'uso del proprio telefono cellulare quando si trovano all'estero, l'autorità dovrebbe fare in modo che le parti interessate dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che

Emendamento

(29) Al fine di migliorare la trasparenza dei prezzi al dettaglio per effettuare e ricevere chiamate in roaming regolamentate all'interno della Comunità e aiutare gli utenti del roaming a decidere sull'uso del proprio telefono cellulare quando si trovano all'estero, il BERT dovrebbe fare in modo che le parti interessate dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE e pubblicare annualmente i risultati di tale monitoraggio.

modifica la direttiva 2002/21/CE e pubblicare annualmente i risultati di tale monitoraggio.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) La Commissione dovrebbe poter chiedere all'autorità di eseguire, nel suo ambito generale di competenza, eventuali compiti specifici supplementari che a suo avviso dovrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi del quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche.

soppresso

Motivazione

Questa delega non appare giustificata, in quanto agli organismi di regolamentazione dovrebbero essere assegnati determinati compiti solo in presenza di una concreta necessità di regolamentazione e attraverso uno specifico atto legislativo, previa consultazione dei gruppi interessati. In caso contrario sussisterebbe il rischio di un conferimento di compiti di regolamentazione senza un'effettiva necessità, il che andrebbe a danno della sicurezza giuridica e, in un'ultima analisi, anche della concorrenza.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

*(32) La struttura **dell'autorità** dovrebbe essere confacente alle funzioni che essa sarà chiamata a svolgere. **L'esperienza maturata con analoghe autorità comunitarie fornisce in questo senso un***

*(32) La struttura **del BERT** dovrebbe essere **snella e** confacente alle funzioni che essa sarà chiamata a svolgere. **Essa** dovrebbe essere adattata alle necessità specifiche del sistema comunitario di*

certo orientamento anche se la struttura dell'autorità dovrebbe essere adattata alle necessità specifiche del sistema comunitario di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche. In particolare è *necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità di regolamentazione nazionali e della loro autonomia.*

regolamentazione delle comunicazioni elettroniche. In particolare è *opportuno che siano rispettati pienamente il ruolo specifico delle ANR e la loro autonomia, a livello nazionale ed europeo.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) *L'autorità* dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni *di regolamentazione* in maniera efficiente e soprattutto indipendente. Rispecchiando la situazione a livello nazionale, il comitato dei regolatori dovrebbe agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Emendamento

(33) *Il BERT* dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le *sue* funzioni in maniera efficiente e soprattutto indipendente. Rispecchiando la situazione a livello nazionale, il comitato dei regolatori dovrebbe agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Il buon funzionamento *dell'autorità* esige che il direttore sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisite in

Emendamento

(34) Il buon funzionamento *del BERT* esige che il direttore *esecutivo* sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e

materia di reti, servizi e mercati delle comunicazioni elettroniche e svolga le proprie funzioni relativamente all'organizzazione e al funzionamento interno **dell'autorità** in completa indipendenza e flessibilità. Il direttore dovrebbe assicurare che **l'autorità** assolva i propri compiti in modo efficace e indipendente.

all'esperienza acquisite in materia di reti, servizi e mercati delle comunicazioni elettroniche e svolga le proprie funzioni relativamente all'organizzazione e al funzionamento interno **del BERT** in completa indipendenza e flessibilità. Il direttore **esecutivo** dovrebbe assicurare che **il BERT** assolva i propri compiti in modo efficace e indipendente.

(La modifica si applica all'insieme del testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) È necessario garantire che le parti interessate dalle decisioni dell'autorità possano avere ricorso agli opportuni interventi correttivi. A tal fine dovrebbe essere istituito un apposito sistema di ricorso che consenta di impugnare le decisioni dell'autorità dinanzi a una commissione speciale di ricorso, contro le cui decisioni tuttavia potrebbe essere adita la Corte di giustizia.

Emendamento

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la trasparenza, l'autorità dovrebbe essere un'organizzazione aperta ai contatti con l'industria, i consumatori e altri soggetti interessati. L'autorità dovrebbe migliorare

Emendamento

(37) Oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la trasparenza, il BERT dovrebbe essere aperto ai contatti, tra l'altro, con l'industria, i consumatori, i sindacati, gli organismi del settore pubblico, i centri di ricerca e altri soggetti

la cooperazione tra i diversi soggetti che operano nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, tra l'altro organizzando periodicamente consultazioni con l'industria, i centri di ricerca e con altri soggetti interessati e creando reti di contatto per gli organismi comunitari, gli enti pubblici designati dagli Stati membri, gli enti privati e le organizzazioni dei consumatori.

interessati. *All'occorrenza il BERT dovrebbe coadiuvare la Commissione nella divulgazione e nello scambio di migliori pratiche fra le imprese.*

Motivazione

Il BERT dovrebbe avere la possibilità di consultare e interagire con i vari soggetti interessati del settore delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Le procedure *dell'autorità* dovrebbero assicurare, pertanto, che *essa* abbia accesso a esperienza e competenze specialistiche nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare in ambiti di elevata complessità tecnica e in rapida evoluzione *quali la sicurezza delle reti e dell'informazione*.

Emendamento

(38) Le procedure *del BERT* dovrebbero assicurare, pertanto, che *esso* abbia accesso a esperienza e competenze specialistiche nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare in ambiti di elevata complessità tecnica e in rapida evoluzione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) *Per garantire che l'autorità sia in grado di svolgere i propri compiti in materia di sicurezza delle reti e dell'informazioni con il necessario grado*

Emendamento

soppresso

di esperienza e competenza, dovrebbe essere nominato un responsabile principale della sicurezza delle reti. Dovrebbe essere istituito un gruppo permanente di parti interessate incaricato di fornire consulenza al responsabile principale della sicurezza delle reti, incoraggiare la condivisione di esperienze e buone pratiche nel settore e mantenere un dialogo costante con il settore privato, le organizzazioni dei consumatori e altri soggetti interessati.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Per garantire *all'autorità* piena autonomia e indipendenza, *essa* dovrebbe disporre di un bilancio autonomo. *La procedura di bilancio comunitaria rimane applicabile per quanto riguarda le sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione europea. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.*

Emendamento

(40) Per garantire *al BERT* piena autonomia e indipendenza, *esso* dovrebbe disporre di un bilancio autonomo. *Mentre un terzo del finanziamento dovrebbe provenire dal bilancio generale dell'Unione europea, gli altri due terzi dovrebbero essere forniti dalle ANR. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le ANR dispongano a tal fine di finanziamenti adeguati e senza condizioni. Questo metodo di finanziamento non dovrebbe pregiudicare l'indipendenza del BERT rispetto agli Stati membri e alla Commissione.*

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) La Commissione dovrebbe poter **imporre sanzioni pecuniarie alle** imprese **che non forniscono all'autorità** le informazioni di cui **quest'ultima** ha bisogno per portare a termine efficacemente i suoi compiti. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero garantire di disporre di un quadro adeguato per imporre alle imprese sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di non conformità con gli obblighi previsti dal presente regolamento.

Emendamento

(42) La Commissione dovrebbe poter **adottare le misure necessarie nel caso in cui le** imprese **non forniscano al BERT** le informazioni di cui **quest'ultimo** ha bisogno per portare a termine efficacemente i suoi compiti. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero garantire di disporre di un quadro adeguato per imporre alle imprese sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di non conformità con gli obblighi previsti dal presente regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Limitatamente al suo ambito di competenza, nel perseguire i propri obiettivi e assolvere i propri compiti, **l'autorità dovrebbe conformarsi** in particolare alle disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie in materia di documenti sensibili. Se pertinente è necessario garantire uno scambio coerente e sicuro di informazioni nell'ambito del presente regolamento.

Emendamento

(43) Limitatamente al suo ambito di competenza, nel perseguire i propri obiettivi e assolvere i propri compiti, **le ANR dovrebbero assicurare che il BERT si conformi** in particolare alle disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie in materia di documenti sensibili. Se pertinente è necessario garantire uno scambio coerente e sicuro di informazioni nell'ambito del presente regolamento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) *L'autorità dovrebbe applicare* la pertinente legislazione comunitaria in materia di accesso pubblico ai documenti, di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Emendamento

(44) *Le ANR dovrebbero assicurare che il BERT applichi* la pertinente legislazione comunitaria in materia di accesso pubblico ai documenti, di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) *La partecipazione di paesi terzi all'attività dell'autorità è possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dalla Comunità.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) *Dovrebbe essere garantita una transizione senza intoppi delle attività*

Emendamento

soppresso

dell'ENISA ancora in corso e che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

soppresso

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) In particolare dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adeguare le informazioni contenute nell'allegato del presente regolamento agli sviluppi tecnici o del mercato. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Poiché gli scopi dell'azione proposta, ossia un migliore funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri dato l'ambito di applicazione comunitario del presente regolamento e possono quindi essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Emendamento

soppresso

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(49 bis) Il 1° gennaio 2014 dovrebbe aver luogo una revisione intesa a valutare la necessità di ampliare il mandato del BERT. Qualora tale ampliamento sia giustificato, dovrebbero essere riseminate le disposizioni finanziarie e procedurali, nonché le risorse umane.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *È istituita un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche* con le competenze specificate dal presente regolamento.

Emendamento

1. *E' istituito l'organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT)* con le competenze specificate dal presente regolamento. *Tale organo viene consultato dalla Commissione nell'esercizio delle funzioni attribuitele dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari, secondo le disposizioni del presente regolamento.*

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *L'autorità* opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari e si avvale delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. *L'autorità* contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie *e al conseguimento di un elevato livello di efficienza nella sicurezza delle reti e dell'informazione* grazie all'esecuzione *dei* compiti specificati ai capi II e III.

Emendamento

2. *Il BERT* opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari e si avvale delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione (*"ANR"*). *Esso* contribuisce a migliorare *la regolamentazione nazionale nel settore delle comunicazioni elettroniche* e il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene *alla promozione di un'applicazione efficace e coerente del quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche* e allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie grazie all'esecuzione *dei* compiti specificati ai capi II e III.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *L'autorità* esegue i compiti che *le* sono assegnati in cooperazione con le *autorità nazionali di regolamentazione* e la Commissione *nell'ambito di un sistema europeo di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche*.

Emendamento

3. *Il BERT* esegue i compiti che *gli* sono assegnati in cooperazione con le *ANR* e la Commissione.

Il BERT funge da strumento per lo scambio di informazioni e l'adozione di decisioni coerenti da parte delle ANR. Esso fornisce una base organizzativa al processo decisionale delle ANR, adotta posizioni comuni e osservazioni e fornisce inoltre consulenza alla Commissione e assiste le ANR in tutte le questioni che rientrano fra i compiti assegnati a queste ultime dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari.

Motivazione

Molte delle responsabilità regolamentari attribuite al BERT nella proposta dovrebbero essere soppresse e dovrebbero continuare ad essere esercitate dagli Stati membri.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *Gli obiettivi e i compiti dell'autorità non pregiudicano le competenze degli Stati membri per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza delle reti e dell'informazione che non rientrano nel campo di applicazione del trattato CE, in particolare quelli di cui ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea. In ogni caso gli obiettivi e i compiti dell'autorità non pregiudicano le attività in materia di*

Emendamento

soppresso

sicurezza pubblica e difesa, le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale e della sicurezza dello Stato, compreso il benessere economico dello Stato laddove le questioni riguardano problemi attinenti alla sicurezza dello stesso.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il Consiglio e il Parlamento europeo adottano una decisione che istituisce un ufficio per garantire al BERT risorse adeguate. Tale decisione comporta le seguenti disposizioni:

(a) stabilisce che l'ufficio fa parte dell'amministrazione comunitaria per quanto riguarda le condizioni d'impiego e le responsabilità di bilancio;

(b) nella misura in cui ciò sia necessario per garantire che il BERT adempia autonomamente ai propri compiti, contempla uno statuto specifico per il personale dell'ufficio; e

(c) fissa le modalità della prima assemblea e della prima presidenza del BERT.

L'ufficio ha sede a Bruxelles.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) emette pareri su richiesta della

(a) emette pareri su richiesta della

Commissione o di propria iniziativa e coadiuva la Commissione **fornendole** un ulteriore sostegno tecnico in tutte le questioni relative alle comunicazioni elettroniche;

Commissione, **del Parlamento europeo** o di propria iniziativa e coadiuva la Commissione **e il Parlamento europeo fornendo loro** un ulteriore sostegno tecnico in tutte le questioni relative alle comunicazioni elettroniche;

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta la nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un collegamento più stretto tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 53

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) elabora posizioni comuni, orientamenti e prassi eccellenti allo scopo di imporre soluzioni normative a livello nazionale e ne verifica l'attuazione negli Stati membri;

Motivazione

L'emendamento è inteso a evidenziare il ruolo del BERT ai fini di una migliore coerenza degli interventi correttivi, grazie agli orientamenti forniti alle autorità nazionali di regolamentazione e al monitoraggio dell'attuazione.

Emendamento 54

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto c**

Testo della Commissione

Emendamento

(c) fornisce consulenza su aspetti normativi agli operatori di mercato e alle **autorità nazionali di regolamentazione**;

c) fornisce consulenza su aspetti normativi agli operatori di mercato **(tra cui i consumatori e le loro associazioni)** e alle **ANR**;

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) garantisce lo scambio di esperienze e promuove l'innovazione nel campo delle comunicazioni elettroniche;

Motivazione

Occorre dare risalto al ruolo del BERT ai fini della promozione dell'innovazione in Europa, poiché quest'ultima va a vantaggio anche dei consumatori.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) fornisce consulenza e assistenza alla Commissione o a eventuali organismi designati da uno Stato membro in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità;

soppresso

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) adotta decisioni individuali per quanto attiene alla concessione dei diritti d'uso dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS);

soppresso

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) coadiuva la Commissione nella selezione delle imprese cui assegnare i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri;

soppresso

Motivazione

Come per qualsiasi altra questione, incluse le procedure di cui all'articolo 7), il BERT fornirebbe consulenza alla Commissione e a qualsiasi altro organo competente per le frequenze, affinché possano assolvere a tali responsabilità con maggiore efficacia. Il BERT non sarebbe responsabile delle procedure vere e proprie al posto della Commissione (come invece si potrebbe dedurre dal termine "coadiuva"), in quanto tali procedure sono di esclusiva competenza di quest'ultima e, dato il numero probabilmente limitato di tali procedure, non è né giustificato né proporzionato affidare questo compito a un'agenzia.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) riscuote e ridistribuisce i contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri;

soppresso

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) formula raccomandazioni alle autorità nazionali di regolamentazione su controversie transfrontaliere e su questioni attinenti alla e-accessibilità

i) fornisce consulenza alle ANR su controversie transfrontaliere e, se del caso, su questioni attinenti alla e-accessibilità

Motivazione

Occorre evitare il termine "raccomandazione" dal momento che ha, in diritto comunitario, un significato ben preciso.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) mette a punto posizioni comuni su questioni paneuropee come i servizi globali di telecomunicazioni onde migliorare la coerenza normativa e promuovere un mercato paneuropeo e norme paneuropee.

Motivazione

Secondo l'attuale quadro normativo generale, un fornitore di GTS deve rispettare i singoli requisiti di autorizzazione di ciascuna ANR per poter fornire un servizio paneuropeo. Tali requisiti nazionali variano notevolmente e anche gli obblighi di conformità previsti dai regimi di autorizzazione nazionali sono molto diversi.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta della Commissione ***l'autorità*** formula pareri su tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche.

1. Su richiesta della Commissione ***il BERT*** formula pareri su tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche, ***secondo il disposto del presente regolamento. Su tali aspetti il BERT può anche fornire pareri di propria iniziativa alla Commissione o alle ANR.***

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **In particolare l'autorità contribuisce all'applicazione** armonizzata delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, **coadiuvando** la Commissione nella preparazione di raccomandazioni o decisioni che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Emendamento

2. **Al fine di promuovere l'applicazione** armonizzata delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, la Commissione **richiede l'assistenza del BERT anche** nella preparazione di raccomandazioni o decisioni che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). **Anche il Parlamento europeo può richiedere al BERT questo tipo di assistenza per soddisfare ogni sua ragionevole esigenza in relazione a inchieste o normative che rientrano nell'ambito delle funzioni del BERT.**

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli aspetti di cui al paragrafo 1 **comprendono:**

Emendamento

3. Gli aspetti di cui al paragrafo 1 **sono i seguenti:**

Motivazione

Le responsabilità dell'autorità devono essere chiaramente definite.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) la sicurezza e l'integrità delle reti e dei servizi pubblici di comunicazione elettronica e gli aspetti relativi alla

Emendamento

soppresso

violazioni della sicurezza e/o dell'integrità, a norma dell'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dell'articolo 4 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche);

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) l'analisi di specifici mercati nazionali a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

Emendamento

(e) l'analisi di specifici mercati nazionali a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) **e, all'occorrenza, di sottomercati nazionali;**

Motivazione

Il BERT ha funzioni di consulenza per quanto riguarda l'analisi dei mercati a livello nazionale; ciò dovrebbe valere, all'occorrenza, anche a livello subnazionale.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

(i) le questioni di numerazione, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e l'accesso a numeri e servizi nella Comunità, a norma dell'articolo 28 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

Emendamento

soppressa

Motivazione

La competenza dovrebbe essere lasciata agli Stati membri.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera o

Testo della Commissione

o) le misure relative a aspetti delle radiofrequenze, conformemente agli articoli 4 e 6 della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio);

Emendamento

o) le questioni di competenza del BERT quali identificate nella direttiva quadro e nelle direttive particolari, nella misura in cui riguardino la gestione dello spettro o siano interessate dalla stessa;

Motivazione

Sarebbe opportuno stabilire nelle direttive quali questioni debbano essere incluse tra le competenze del BERT.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p

Testo della Commissione

p) conformemente agli articoli 6 bis e 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni);

i) condizioni armonizzate per i diritti d'uso delle radiofrequenze o dei numeri;

ii) modifica o revoca dei diritti d'uso rilasciati su base armonizzata o coordinata;

iii) selezione di imprese cui potrebbero essere assegnati diritti d'uso individuali di frequenze e numeri per servizi con potenzialità transfrontaliere.

Emendamento

soppresso

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

p bis) misure intese a garantire la messa a punto di norme e requisiti comuni paneuropei per i fornitori di servizi di telecomunicazioni globali (GTS).

Motivazione

Secondo l'attuale quadro normativo generale, un fornitore di GTS deve rispettare i singoli requisiti di autorizzazione di ciascuna ANR per poter fornire un servizio paneuropeo. Tali requisiti nazionali variano notevolmente e anche gli obblighi di conformità previsti dai regimi di autorizzazione nazionali sono molto diversi.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. ***L'autorità*** inoltre è ***chiamata a*** svolgere i compiti specifici indicati agli articoli da 5 a 23.

4. Inoltre ***la Commissione può chiedere al BERT di*** svolgere i compiti specifici indicati agli articoli da 5 a 23.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione tengono nel massimo conto i pareri del BERT. Quando il BERT propone soluzioni alternative alla luce delle diverse condizioni di mercato e delle differenze a livello delle strategie di regolamentazione dovute alla dipendenza dal percorso, le

autorità nazionali di regolamentazione valutano quale soluzione sia la più consona alla loro strategia di regolamentazione. Le autorità nazionali e la Commissione rendono noto al pubblico in che modo si è tenuto conto dei pareri del BERT.

Motivazione

Nel proporre soluzioni occorre tener conto delle differenze esistenti tra i mercati nazionali.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***L'autorità*** trasmette un parere alla Commissione sui progetti di misura interessati entro quattro settimane dopo esserne ***stata informata***. Il parere deve contenere un'analisi dettagliata e obiettiva che spieghi se il progetto di misura costituisce un ostacolo al mercato comune e indicazioni sulla compatibilità della stessa con il diritto comunitario, e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Se del caso ***l'autorità indica*** quali cambiamenti sia necessario apportare al progetto di misura per garantire che gli obiettivi in parola siano conseguiti con la massima efficacia.

Emendamento

2. ***Il BERT*** trasmette un parere alla Commissione sui progetti di misura interessati entro quattro settimane dopo esserne ***stato informato***. Il parere deve contenere un'analisi dettagliata e obiettiva che spieghi se il progetto di misura costituisce un ostacolo al mercato comune e indicazioni sulla compatibilità della stessa con il diritto comunitario, e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Se del caso ***la Commissione chiede al BERT di indicare*** quali cambiamenti sia necessario apportare al progetto di misura per garantire che gli obiettivi in parola siano conseguiti con la massima efficacia.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una volta che la Commissione abbia individuato un mercato transnazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità **effettua un'analisi di mercato in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione** a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, della citata direttiva **e trasmette alla Commissione un parere in merito.**

Emendamento

2. Una volta che la Commissione abbia individuato un mercato transnazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità **può, su richiesta, aiutare le ANR interessate a svolgere l'analisi congiunta di mercato** a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, della citata direttiva.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti allo stesso articolo.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se l'autorità riscontra che il mercato transnazionale in parola non è efficacemente concorrenziale, il suo parere alla Commissione deve contenere un progetto di misura nel quale essa indica quale impresa o quali imprese ritiene dispongano di un significativo potere di mercato in tale mercato e gli obblighi adeguati che a suo avviso dovrebbero essere imposti.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti allo stesso articolo.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Prima di formulare il parere di cui ai paragrafi 1 o 3, l'autorità si consulta con le autorità nazionali di regolamentazione e con le autorità nazionali della concorrenza e effettua una consultazione pubblica a norma dell'articolo 42.

soppresso

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti allo stesso articolo.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità deve poter adottare decisioni in relazione alla concessione dei diritti d'uso per i numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Essa è inoltre responsabile per l'amministrazione e lo sviluppo dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS) per conto degli Stati membri cui è stato attribuito il prefisso 3883.

soppresso

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità esegue i compiti connessi con l'amministrazione e la gestione delle

soppresso

serie di numeri armonizzate, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *L'autorità* opera di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione nei casi di frode o abuso delle risorse di numerazione nella Comunità, in particolare per quanto attiene ai servizi transfrontalieri. *L'autorità* può emettere un parere sugli interventi che potrebbero essere adottati a livello comunitario o nazionale per contrastare le frodi o gli abusi o altri problemi dei consumatori in materia di numerazione.

Emendamento

3. *Su richiesta della Commissione, il BERT* opera di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione nei casi di frode o abuso delle risorse di numerazione nella Comunità, in particolare per quanto attiene ai servizi transfrontalieri. *Esso* può emettere un parere sugli interventi che potrebbero essere adottati a livello comunitario o nazionale per contrastare le frodi o gli abusi o altri problemi dei consumatori in materia di numerazione.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *L'autorità effettua un riesame annuale delle misure adottate dagli Stati membri per informare i cittadini dell'esistenza e dell'uso del numero di emergenza unico europeo ("112") sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). I risultati del riesame devono essere inclusi nella relazione annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 2.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A richiesta *l'autorità* fornisce consulenza alla Commissione *e effettua studi e riesami, in particolare su aspetti tecnici e economici, in relazione alle* radiofrequenze per le comunicazioni elettroniche nella Comunità.

Emendamento

1. A richiesta *il BERT* fornisce consulenza, alla Commissione, *al gruppo per la politica in materia di spettro radio ("RSPG") e/o al comitato per lo spettro radio ("RSC"), a seconda dei casi, su questioni che rientrano nell'ambito delle sue funzioni e che interessano o sono interessate dall'uso delle* radiofrequenze per le comunicazioni elettroniche nella Comunità. *Esso opera in stretta cooperazione con l'RSPG e l'RSC, a seconda dei casi.*

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *A richiesta l'autorità fornisce* consulenza alla Commissione in merito alla definizione degli obiettivi politici comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio), quando essi rientrano nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

3. *La Commissione può chiedere al BERT di fornire* consulenza *all'RSPG e/o all'RSC in relazione a pareri rivolti dall'RSC* alla Commissione in merito alla definizione degli obiettivi politici comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio), quando essi rientrano nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *L'autorità pubblica una relazione*

Emendamento

4. *Il BERT contribuisce alle relazioni*

annuale in cui formula previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche e indica le politiche nelle quali individua possibili necessità e sfide.

pubblicate dalla Commissione, dall'RSPG, dall'RSC o da altri organi competenti, a seconda dei casi, in cui formula previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche e indica le politiche nelle quali individua possibili necessità e sfide.

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare le funzioni del BERT in materia di frequenze, chiarendo che il suo compito principale non consiste nel fornire consulenza soltanto alla Commissione bensì anche agli organi specifici (RSC e RSPG) cui sono già state attribuite delle competenze in materia di frequenze radio. Il BERT non dovrebbe vedersi affidare funzioni che sono già di competenza dei due predetti organi, in quanto ciò comporterebbe una perdita di efficacia e genererebbe confusione riguardo alle competenze in materia di regolamentazione, da un lato, e frequenze radio, dall'altro; si tratterebbe piuttosto di un ruolo complementare a quello svolto dall'RSC e l'RSPG, per garantire l'uniformità degli obiettivi di politica delle comunicazioni elettroniche in tutti gli organi competenti attivi in tale settore.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta della Commissione l'autorità le trasmette un parere sul campo di applicazione e il contenuto delle misure di attuazione di cui all'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni); in particolare **essa formula** una valutazione dei benefici che potrebbero derivare al mercato unico delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica dalle misure di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e indica i servizi con potenzialità intracomunitarie che beneficerebbero di dette misure.

Emendamento

1. La Commissione può chiedere al BERT di fornire alla Commissione stessa, all'RSPG o all'RSC un parere sul campo di applicazione e il contenuto delle misure di attuazione di cui all'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni); in particolare **il BERT può formulare** una valutazione dei benefici che potrebbero derivare al mercato unico delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica dalle misure di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e indica i servizi con potenzialità intracomunitarie che beneficerebbero di dette misure.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora un parere emesso dall'autorità ai sensi del paragrafo 1 faccia riferimento all'attuazione di una procedura di selezione comune per i diritti d'uso che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), detto parere deve in particolare:

soppresso

a) individuare i servizi di comunicazione elettronica la cui fornitura su base transfrontaliera all'interno della Comunità trarrebbe beneficio dall'uso delle frequenze o numeri, i diritti dei quali sono concessi in virtù di una procedura unica e nell'ambito di una serie unica di condizioni;

b) individuare i numeri e le serie di numeri che potrebbero essere usati per tali servizi;

c) valutare il livello della domanda reale o potenziale di tali servizi all'interno della Comunità, e

d) specificare eventuali limiti che ritenga opportuni sul numero dei diritti d'uso da offrire nell'ambito della procedura di selezione comune, nonché le procedure da seguire per la selezione delle imprese cui assegnare tali diritti, tenendo conto, laddove applicabili, dei principi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta della Commissione l'autorità dovrà spiegare o integrare qualsiasi parere formulato a norma del paragrafo 1 entro i termini specificati nella richiesta.

Emendamento

3. Su richiesta della Commissione, **dell'RSPG, dell'RSC o di altri organi competenti**, l'autorità dovrà spiegare o integrare qualsiasi parere formulato a norma del paragrafo 1 entro i termini specificati nella richiesta.

Motivazione

Benché sia nell'interesse del mercato interno che il BERT coadiuvi gli sforzi della Commissione in materia di armonizzazione delle condizioni e delle procedure di autorizzazione, fornendo pareri alla Commissione, qualsiasi criterio imperativo riguardo al contenuto di tali pareri sarebbe contrario al principio di flessibilità e di capacità del BERT di canalizzare efficacemente la competenza delle ANR.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

Articolo 12

Proposta per la selezione delle imprese

A norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), l'autorità:

a) riceve e analizza le domande di diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri da parte delle imprese e riscuote inoltre i diritti amministrativi e i contributi imposti alle imprese nell'ambito di una procedura di selezione comune;

b) effettua la procedura di selezione comune e propone i nomi delle imprese cui possono essere concessi i diritti d'uso in conformità delle citate disposizioni;

c) trasmette una relazione alla

Emendamento

soppresso

Commissione nella quale illustra le domande ricevute, descrive le modalità di valutazione delle stesse, propone i nomi della o delle imprese alle quali potrebbero essere assegnati diritti d'uso individuali e giustifica tale scelta richiamandosi ai criteri di selezione indicati nella pertinente misura di attuazione.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Su richiesta della Commissione l'autorità le trasmette un parere sulla revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito delle procedure comuni di cui all'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Emendamento

La Commissione può chiedere al BERT di fornire alla Commissione stessa, all'RSPG o all'RSC un parere sulla revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito delle procedure comuni di cui all'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Articolo 14

*Sicurezza delle reti e dell'informazione
Oltre ai compiti di cui agli articoli 4, paragrafo 3, lettera b) e 19, paragrafi 4 e 5, l'autorità contribuisce allo sviluppo di una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione, in particolare:*

a) agevolando la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione di metodologie comuni al fine di prevenire, affrontare e risolvere problemi attinenti alla sicurezza delle reti

Emendamento

soppresso

e dell'informazione;

b) fornendo consulenza alla Commissione sulla ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione come pure sull'uso efficace delle tecnologie di prevenzione dei rischi e promuovendo attività di valutazione dei rischi, soluzioni interoperabili per la loro gestione e studi sulle soluzioni per una gestione della prevenzione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato; e

c) contribuendo alle attività di cooperazione della Comunità con paesi terzi e, se opportuno, con organizzazioni internazionali per promuovere un approccio globale comune alle questioni della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

L'autorità può, di propria iniziativa, trasmettere un parere alla Commissione sulle questioni di cui *agli articoli 4, paragrafo 2, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 3, articolo 10, paragrafo 1, e agli articoli 12, 14, 21 e 22.*

Emendamento

L'autorità può, di propria iniziativa, trasmettere un parere **al Parlamento europeo e** alla Commissione, **in particolare** sulle questioni di cui *all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 1, e agli articoli 12, 14, 21 e 22, o su qualsiasi altra questione che consideri pertinente.*

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta la nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un collegamento più stretto tra quest'ultimo e l'autorità. Altri emendamenti sopprimono l'articolo 12 in quanto i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri sono già gestiti in modo efficace dal gruppo "politica dello spettro radio" (RSPG), dal comitato dello spettro radio (RSC) e dal comitato per le comunicazioni (CoCom).

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

Riscossione di diritti amministrativi per servizi prestati dall'autorità

1. La Commissione fissa i diritti amministrativi imposti alle imprese per i servizi prestati dall'autorità conformemente alle procedure di cui all'articolo 54, paragrafo 2, e sulla base di un parere dell'autorità stessa. L'autorità si incarica della riscossione di tali diritti.

2. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente tale da ridurre al minimo i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

3. I diritti amministrativi di cui al paragrafo 1 possono riguardare:

- a) i costi amministrativi sostenuti dall'autorità per la gestione della procedura di selezione, a norma dell'articolo 12;**
- b) il trattamento dei ricorsi, a norma dell'articolo 34;**
- c) i costi amministrativi sostenuti dall'autorità per l'amministrazione dello spazio di numerazione telefonica europeo, a norma dell'articolo 8.**

Tutti i diritti sono espressi e pagabili in euro.

4. L'importo dei diritti amministrativi è fissato a un livello che assicuri entrate sufficienti, di massima, a coprire l'intero costo dei servizi forniti.

5. L'autorità pubblica annualmente un prospetto dei costi e dei diritti amministrativi. Sulla base di eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e

quello dei costi amministrativi, l'autorità trasmette un parere alla Commissione indicando gli adeguamenti che a suo avviso devono essere apportati ai diritti amministrativi.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Riscossione e redistribuzione dei contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri e dei diritti amministrativi nell'ambito di una procedura comune di selezione

1. Qualora vengano imposti alle imprese contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito di una procedura di selezione comune, a norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), spetta all'autorità riscuotere e redistribuire tali contributi.

Una volta riscossi dall'autorità, i contributi sono redistribuiti tra i pertinenti Stati membri e l'autorità nel rispetto dei tempi e delle proporzioni che devono essere fissati dalla Commissione a norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Se la Commissione non fissa tempi e proporzioni, i contributi sono redistribuiti sulla base della popolazione di ciascuno Stato membro che ha dovuto concedere diritti d'uso nell'ultimo anno completo prima dell'avvio della procedura di selezione.

2. L'autorità è responsabile della riscossione e redistribuzione dei diritti amministrativi imposti alle imprese scelte mediante una procedura di selezione

comune per i diritti d'uso delle frequenze o dei numeri a copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle autorità nazionali di regolamentazione per il monitoraggio della conformità alle condizioni comuni.

I contributi di cui al primo comma, una volta percepiti dall'autorità, sono ridistribuiti alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione sulla base dei valori indicati dalle stesse autorità.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *L'autorità*, tenendo in debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi ultimi, le *autorità nazionali di regolamentazione* e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, *inclusa la sicurezza delle reti e dell'informazione.*

Emendamento

1. *Il BERT*, tenendo in debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi ultimi, le *ANR* e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. *Alla luce delle diverse condizioni di mercato e delle differenze a livello delle strategie di regolamentazione dovute alla dipendenza dal percorso, il BERT può sviluppare soluzioni alternative all'interno del quadro normativo armonizzato.*

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) commissionando o realizzando studi sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica e sulla regolamentazione *e*

Emendamento

b) commissionando o realizzando studi sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica e sulla regolamentazione degli

protezione degli stessi, e

stessi, e

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) organizzando o promuovendo la formazione *su tutti gli* aspetti *relativi alle comunicazioni elettroniche*.

Emendamento

(c) organizzando o promuovendo la formazione *delle ANR sugli* aspetti *rientranti nell'ambito delle funzioni del BERT stabilite nella direttiva quadro e nelle direttive particolari*.

Motivazione

Le tematiche delle relazioni che possono essere commissionate al BERT devono limitarsi a quelle rientranti tra le sue competenze.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *L'autorità* mette queste informazioni a disposizione del pubblico in una forma facilmente accessibile.

Emendamento

3. *Il BERT* mette queste informazioni a disposizione del pubblico in una forma facilmente accessibile. *La loro confidenzialità è debitamente salvaguardata.*

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'autorità raccoglie le informazioni adeguate, in particolare come previsto dall'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), per analizzare i rischi attuali ed emergenti. In particolare essa analizza, a livello europeo, i rischi che potrebbero avere un impatto sulla resilienza e sulla disponibilità di reti elettroniche di comunicazione e sull'autenticità, integrità e riservatezza delle informazioni accessibili e trasmesse attraverso tali reti e fornisce i risultati delle analisi agli Stati membri e alla Commissione.

soppresso

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'autorità contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica e a mettere tempestivamente a disposizione di tutti gli utenti informazioni obiettive e complete sui temi legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione, promuovendo tra l'altro scambi di migliori e più aggiornate pratiche, anche per quanto riguarda i metodi utilizzati per avvisare gli utenti, e ricercando sinergie tra le iniziative del settore pubblico e privato.

soppresso

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 20

Testo della Commissione

Articolo 20

Gestione del registro di informazione sullo spettro e della banca dati sul roaming mobile

1. Per garantire l'armonizzazione della disponibilità di informazioni sull'uso delle radiofrequenze nella Comunità, deve essere messo a disposizione del pubblico un registro in forma di punto di accesso comune per la fornitura di informazioni sull'uso dello spettro in ciascuno Stato membro. Le informazioni sull'uso delle radiofrequenze devono essere fornite dagli Stati membri a cadenza regolare e conformemente a una richiesta in tal senso formulata dall'autorità. L'autorità è responsabile della gestione e della pubblicazione del registro. Il registro deve contenere le informazioni specificate nell'allegato del presente regolamento e tutte le altre informazioni che l'autorità ritenga opportune. La Commissione può adottare misure di attuazione per adeguare l'allegato all'evoluzione tecnica o del mercato. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

2. L'autorità è responsabile della gestione e pubblicazione di una banca dati sui prezzi dei servizi voce e dati per gli utenti di telefonia mobile in roaming all'interno della Comunità; se del caso essa deve indicare i costi specifici relativi alle chiamate fatte e ricevute in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità. L'autorità effettua un monitoraggio dell'evoluzione di tali prezzi e ne dà conto

Emendamento

soppresso

in una relazione annuale.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *L'autorità effettua* un monitoraggio dell'evoluzione del mercato delle comunicazioni elettroniche e in particolare dei prezzi al dettaglio dei prodotti e servizi più diffusi tra i consumatori.

Emendamento

1. ***La Commissione può chiedere al BERT di effettuare*** un monitoraggio dell'evoluzione del mercato delle comunicazioni elettroniche e in particolare dei prezzi al dettaglio dei prodotti e servizi più diffusi tra i consumatori.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *L'autorità pubblica* una relazione annuale sugli sviluppi nel settore delle comunicazioni elettroniche, comprese le questioni attinenti ai consumatori, nella quale indica i problemi che ostacolano il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. Tale relazione deve presentare inoltre una rassegna e un'analisi delle informazioni sulle procedure nazionali di ricorso trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e sulla frequenza con cui negli Stati membri si fa ricorso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

Emendamento

2. ***Il BERT pubblica*** una relazione annuale sugli sviluppi nel settore delle comunicazioni elettroniche, comprese le questioni attinenti ai consumatori, nella quale indica i problemi che ostacolano il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. Tale relazione deve presentare inoltre una rassegna e un'analisi delle informazioni sulle procedure nazionali di ricorso trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e sulla frequenza con cui negli Stati membri si fa ricorso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). ***La relazione è presentata al Parlamento europeo, che può emettere un parere al riguardo.***

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Unitamente alla pubblicazione della relazione annuale l'autorità può** trasmettere **alla Commissione** un parere sulle misure che potrebbero essere adottate per superare i problemi individuati nella valutazione degli aspetti di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. **La Commissione può chiedere al BERT di trasmettere, in concomitanza con la pubblicazione della relazione annuale,** un parere sulle misure che potrebbero essere adottate per superare i problemi individuati nella valutazione degli aspetti di cui al paragrafo 1. **Il parere è presentato al Parlamento europeo.**

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. A cadenza periodica **l'autorità pubblica** una relazione sull'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi, a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Emendamento

4. **La Commissione può chiedere al BERT di pubblicare** a cadenza periodica una relazione sull'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi, a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta della Commissione *o di propria iniziativa*, **l'autorità** fornisce consulenza alla Commissione e **agli Stati membri** sulle modalità per migliorare l'interoperabilità dei sistemi di comunicazione elettronica e delle apparecchiature terminali, nonché dell'accesso e dell'uso degli stessi, con riferimento in particolare agli aspetti di

Emendamento

1. Su richiesta della Commissione *o di propria iniziativa*, **il BERT** fornisce consulenza alla Commissione e **alle ANR** sulle modalità per migliorare l'interoperabilità dei sistemi di comunicazione elettronica e delle apparecchiature terminali, nonché dell'accesso e dell'uso degli stessi, con riferimento in particolare agli aspetti di

interoperabilità transfrontalieri. *Essa istituisce un gruppo composto di rappresentanti degli Stati membri, associazioni di imprese del settore delle comunicazioni elettroniche, associazioni di utenti finali e associazioni in rappresentanza di utenti finali disabili, che dovrà occuparsi tra l'altro* delle esigenze particolari degli utenti finali disabili e anziani.

interoperabilità transfrontalieri, *occupandosi* delle esigenze particolari degli utenti finali disabili e anziani.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità pubblica una relazione annuale sulle misure adottate per migliorare l'accessibilità dei servizi e delle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte di utilizzatori finali disabili sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e delle informazioni ottenute dall'autorità a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). La relazione deve indicare le misure che potrebbero essere adottate a livello comunitario o nazionale per migliorare l'accessibilità. Se del caso l'autorità può formulare raccomandazioni sulle misure che potrebbero essere adottate a livello nazionale.

Emendamento

soppresso

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

L'autorità può svolgere compiti supplementari specifici su richiesta della Commissione.

Emendamento

Il BERT può svolgere compiti supplementari specifici su richiesta della Commissione, **con riserva dell'accordo di tutti i suoi membri.**

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 24

Testo della Commissione

Organi *dell'autorità*

L'Autorità ha i seguenti organi:

- a) un *consiglio di amministrazione*
- b) un comitato dei regolatori**
- c) un direttore
- d) un responsabile principale della sicurezza delle reti**
- e) un gruppo permanente di parti interessate**
- f) una commissione dei ricorsi.**

Emendamento

Organi *del BERT*

Il BERT ha i seguenti organi:

- a) un *comitato dei regolatori*

- c) un direttore *esecutivo*

(La modifica si applica all'insieme del testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il *consiglio di amministrazione* è composto da *dodici membri. Sei sono*

Emendamento

1. Il *comitato dei regolatori* è composto da **un membro per Stato membro, che è il**

designati dalla Commissione e sei dal Consiglio. I membri del consiglio di amministrazione sono designati in modo tale da garantire a quest'ultimo un livello di competenza e indipendenza ottimale e da consentirgli di cumulare un'ampia gamma di competenze utili. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta.

responsabile o il rappresentante di alto livello designato dell'ANR indipendente, competente per l'applicazione quotidiana del quadro normativo nello Stato membro in questione. Le ANR nominano un sostituto per Stato membro. La Commissione è presente in qualità di osservatore, previo consenso del comitato dei regolatori.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il **consiglio di amministrazione** elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo **ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.**

Emendamento

2. Il **comitato dei regolatori** elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo, **conformemente alle procedure di elezione definite nel regolamento interno.**

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il **consiglio di amministrazione** si riunisce su convocazione del presidente. **Il direttore dell'autorità partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si**

Emendamento

3. Il **comitato dei regolatori** si riunisce su convocazione del presidente **almeno quattro volte l'anno in sessione ordinaria. Esso può riunirsi eccezionalmente** su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il

riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il **consiglio di amministrazione** può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri **del consiglio di amministrazione** possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. **Il segretariato del consiglio di amministrazione è assicurato dall'autorità.**

comitato dei regolatori può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del **comitato dei regolatori** possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il **consiglio di amministrazione** adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Emendamento

4. Il **comitato dei regolatori** adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti, **salvo diversa disposizione del presente regolamento, della direttiva quadro o delle direttive particolari.**

Il comitato dei regolatori adotta il regolamento interno del BERT a maggioranza di due terzi dei membri. Tale regolamento interno garantisce che i membri del comitato dei regolatori ricevano sempre gli ordini del giorno e i progetti di proposte completi prima di ciascuna riunione al fine di poter presentare emendamenti prima del voto. Le decisioni sono comunicate alla Commissione.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di uno Stato membro o di altro soggetto pubblico o privato.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Il segretariato del comitato dei regolatori è assicurato dal BERT.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 26 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Compiti del *consiglio di amministrazione*

1. Il *consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori*, nomina il direttore a norma *dell'articolo 29, paragrafo 2*.

Compiti del *comitato dei regolatori*

1. Il *comitato dei regolatori* nomina il direttore *esecutivo* a norma *[dell'articolo 26, paragrafo 13 ter]*. Il *comitato dei regolatori* adotta ogni decisione inerente all'*esercizio delle funzioni del BERT* elencate all'*articolo 3*.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il direttore, nomina il responsabile principale della sicurezza delle reti, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il consiglio di amministrazione nomina i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e

Emendamento

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il comitato dei regolatori, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 4, e in linea

*approvazione del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, il programma di lavoro dell'autorità per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. **Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale.***

*con il progetto di bilancio stabilito in conformità dell'articolo 37, adotta, previo parere della Commissione, il programma di lavoro **del BERT** per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.*

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 36 a 38.

Emendamento

soppresso

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, di accettare tutti i lasciti, le donazioni e sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità.

Emendamento

soppresso

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il consiglio di amministrazione esercita l'autorità disciplinare sul direttore e sul responsabile principale della sicurezza delle reti.

Emendamento

8. Il comitato dei regolatori esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce la politica del personale dell'autorità, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti **dell'autorità**, a norma dell'articolo 47.

Emendamento

10. Il comitato dei regolatori adotta, **per conto del BERT**, le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti **del BERT**, a norma dell'articolo 47.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività **e le prospettive dell'autorità** e **le** trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. **Come stabilito dall'articolo 28, paragrafo 4, tale relazione comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'autorità nel corso**

Emendamento

11. Il comitato dei regolatori adotta la relazione annuale sulle attività **del BERT** e **la** trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. **Il Parlamento europeo può chiedere al presidente o al direttore esecutivo del comitato dei regolatori di venire a riferire su aspetti rilevanti dell'attività del BERT.**

dell'anno in questione.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Il consiglio di amministrazione formula un parere per la Commissione sui diritti amministrativi che l'autorità può riscuotere dalle imprese quando esegue i compiti di cui all'articolo 16.

Emendamento

soppresso

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

13 bis. Il comitato dei regolatori fornisce orientamenti al direttore esecutivo nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

Emendamento

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

13 ter. Il comitato dei regolatori nomina il direttore esecutivo. Esso prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri. Il direttore esecutivo designato non partecipa alla preparazione della decisione, né esprime il suo voto su di essa.

Emendamento

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13 quinquies. Il comitato dei regolatori approva la sezione autonoma sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, di cui all'articolo 26, paragrafo 11, e all'articolo 30, paragrafo 9.

(Trasposizione del testo dell'articolo 28, paragrafo 4)

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27

soppresso

Comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori comprende un esponente per Stato membro – il responsabile dell'autorità nazionale indipendente di regolamentazione con responsabilità per l'applicazione quotidiana del quadro normativo nello Stato membro – il direttore e un rappresentante della Commissione senza diritto di voto. Le autorità nazionali di regolamentazione nominano un sostituto per Stato membro.

2. Il direttore è il presidente del comitato dei regolatori.

3. Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del vicepresidente scade

comunque quando egli cessa di essere membro del comitato dei regolatori.

4. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro o sostituto, diverso dal direttore o dal rappresentante della Commissione, dispone di un voto.

5. Il comitato dei regolatori adotta il proprio regolamento interno.

6. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

7. Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono assicurate dall'autorità.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 28

Testo della Commissione

Articolo 28

Compiti del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori presenta un parere al direttore prima di adottare, nella sua sfera di competenza, i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli da 4 a 23. Inoltre, il comitato dei regolatori fornisce orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

2. Il comitato dei regolatori presenta un parere sul candidato direttore a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 29, paragrafo 2. Il comitato prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri. Il direttore non partecipa alla preparazione di tali pareri,

Emendamento

soppresso

né esprime il suo voto su essi.

3. Il comitato dei regolatori, a norma degli articoli 26, paragrafo 5 e 30, paragrafo 4, e coerentemente con il progetto di bilancio a norma dell'articolo 37, approva il programma di lavoro dell'autorità per l'anno entrante in relazione alle proprie attività.

4. Il comitato dei regolatori approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, di cui agli articoli 26, paragrafo 11 e 30, paragrafo 9.

(I paragrafi 1, 3 e 4 dell'articolo 28 sono inseriti rispettivamente paragrafi 13 bis, 13 quater e 13 quinquies dell'articolo 26.)

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità è gestita dal direttore, che agisce in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. **Fatte salve le competenze rispettive della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori,** il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

Emendamento

1. Il BERT è gestito dal direttore esecutivo, il quale è responsabile dinanzi al comitato dei regolatori e, nell'esercizio delle sue funzioni, **agisce sotto le istruzioni di quest'ultimo.** Il direttore **esecutivo** non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

Motivazione

Il direttore esecutivo dovrebbe essere un alto funzionario con responsabilità operative presso il BERT ed essere responsabile dinanzi al comitato dei regolatori.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Previa consultazione del comitato dei regolatori**, il direttore è nominato dal **consiglio di amministrazione**, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, **da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere** invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Emendamento

2. Il direttore **esecutivo** è nominato dal **comitato dei regolatori**, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. **Il Parlamento europeo e la Commissione possono esprimere un parere non vincolante sull'idoneità del candidato selezionato dal comitato dei regolatori, prima della sua nomina. A tal fine il candidato è** invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il mandato del direttore è di cinque anni. **Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede a una valutazione, nella quale prende in esame in particolare:**

- (a) la prestazione del direttore;**
- (b) gli obblighi e le necessità dell'autorità per gli anni a venire.**

Emendamento

3. Il mandato del direttore **esecutivo** è di cinque anni.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 – primo comma

Testo della Commissione

4. **Pravia consultazione del** comitato dei regolatori, **il consiglio di amministrazione può su proposta della Commissione** prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore, tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze **dell'autorità** lo giustificino.

Emendamento

4. **Il** comitato dei regolatori **può** prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore **esecutivo** tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze **del BERT** lo giustificino.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo **con una decisione presa dal consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione** adotta tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

Emendamento

5. Il direttore **esecutivo** può essere rimosso dalla sua carica solo **su decisione del comitato dei regolatori, che tiene conto del parere del Parlamento europeo. Il comitato dei regolatori** prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione

(6) Il Parlamento europeo e il Consiglio possono **invitare il** direttore **a** presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

Emendamento

(6) Il Parlamento europeo e il Consiglio possono **chiedere al** direttore **esecutivo di** presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti. **Ove necessario, la**

commissione competente in seno al Parlamento europeo può invitare il direttore esecutivo a prendere la parola e a rispondere a qualsiasi domanda sollevata dai suoi membri.

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore prepara *i lavori del consiglio di amministrazione* e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.

Emendamento

2. Il direttore *esecutivo* prepara *l'ordine del giorno del comitato dei regolatori* e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.

Motivazione

Il direttore esecutivo dovrebbe preparare l'ordine del giorno, non fissarlo. La fissazione dell'ordine del giorno è un compito esecutivo che dovrebbe spettare al presidente.

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli da 4 a 23, previo assenso del comitato dei regolatori.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il direttore esecutivo dovrebbe essere un alto funzionario con responsabilità operative presso

il BERT ed essere responsabile dinanzi al comitato dei regolatori. Tale disposizione proviene dalla proposta della Commissione sull'EECMA e non è coerente con la proposta concernente il BERT.

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ogni anno il direttore prepara un progetto di programma di lavoro **dell'autorità** per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori *e* alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.

Entro il 1° settembre il direttore presenta il programma di lavoro per adozione al consiglio di amministrazione.

Emendamento

4. Ogni anno il direttore **esecutivo** prepara un progetto di programma di lavoro **del BERT** per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori entro il 30 giugno dello stesso anno. ***Il comitato dei regolatori approva il progetto di programma di lavoro conformemente all'articolo 26, paragrafo 5.***

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare i compiti del direttore esecutivo (in luogo del direttore) ai fini della coerenza con le modifiche proposte in altri articoli.

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale **dell'autorità** sotto la guida del comitato dei regolatori **e del responsabile principale della sicurezza delle reti, a seconda dei casi, e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.**

Emendamento

5. Il direttore **esecutivo** è responsabile **della supervisione** dell'esecuzione del programma di lavoro annuale **del BERT** sotto la guida del comitato dei regolatori.

Motivazione

Il direttore esecutivo dovrebbe essere un alto funzionario con responsabilità operative presso il BERT. L'adeguata attuazione del programma dovrebbe competere al comitato dei regolatori. Il compito del direttore esecutivo dovrebbe consistere nella supervisione di tale processo.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Ogni anno il direttore prepara un progetto di relazione annuale sulle attività **dell'autorità**, una sezione della quale è dedicata alle attività **di regolamentazione dell'autorità** e un'altra alle questioni finanziarie e amministrative.

Emendamento

8. Ogni anno il direttore **esecutivo** prepara un progetto di relazione annuale sulle attività **del BERT**, una sezione della quale è dedicata alle attività **consultive del BERT** e un'altra alle questioni finanziarie e amministrative.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Nei confronti del personale **dell'autorità il direttore esercita i** poteri di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento

9. Nei confronti del personale **del BERT, il comitato dei regolatori può delegare al direttore esecutivo l'esercizio dei** poteri di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 31

Testo della Commissione

Articolo 31

Il responsabile principale della sicurezza delle reti

1. Il responsabile principale della

Emendamento

soppresso

sicurezza delle reti è responsabile del coordinamento dei compiti dell'autorità relativi alla sicurezza delle reti e dell'informazione. Egli opera sotto la responsabilità del direttore, riferisce a quest'ultimo e prepara il progetto di programma di lavoro annuale.

2. Il responsabile principale della sicurezza delle reti è nominato, per un periodo di cinque anni, dal consiglio di amministrazione in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione.

3. Il responsabile principale della sicurezza delle reti può essere rimosso dalla carica solo su decisione del consiglio di amministrazione, sentito il direttore. Il consiglio di amministrazione adotta tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

4. Previa consultazione del direttore, il consiglio di amministrazione può, su proposta della Commissione prorogare, una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del responsabile principale della sicurezza delle reti tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'autorità lo giustificano.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 32

Testo della Commissione

Articolo 32

Gruppo permanente di parti interessate

1. Il responsabile principale della sicurezza delle reti istituisce un gruppo permanente di parti interessate composto

Emendamento

soppresso

da esperti che rappresentano soggetti interessati, in particolare esponenti dall'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle organizzazioni dei consumatori e accademici esperti nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione. Previa consultazione con il direttore, il responsabile principale della sicurezza delle reti stabilisce le procedure relative in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri e al funzionamento del gruppo.

2. Il gruppo è presieduto dal responsabile principale della sicurezza delle reti. Il mandato dei membri ha durata di due anni e mezzo.. I membri del gruppo non possono allo stesso tempo essere membri del consiglio di amministrazione o del comitato dei regolatori.

3. I rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni del gruppo.

4. Il gruppo può fornire consulenza al responsabile principale della sicurezza delle reti nell'esecuzione delle mansioni che gli incombono in virtù del presente regolamento, ad esempio coadiuvandolo nella stesura delle parti di sua pertinenza nel programma di lavoro dell'autorità e garantendo la comunicazione con le parti interessate su tutti gli aspetti relativi al programma di lavoro.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33

soppresso

Commissione dei ricorsi

1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei sostituti selezionati

fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità della concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore delle comunicazioni elettroniche. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente.

2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito a un invito a manifestazione di interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni e non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

4. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

Se, per uno dei motivi di cui al primo comma o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la suddetta commissione. I membri della commissione dei ricorsi possono essere ricusati da una delle parti del

procedimento per uno dei motivi di cui al primo comma ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali.

5. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti adottare nei casi di cui al paragrafo 4 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34

soppresso

Ricorsi

- 1. La commissione dei ricorsi decide in merito ai ricorsi contro decisioni o misure adottate dall'autorità negli ambiti contemplati dall'articolo 8, paragrafo 1.*
- 2. Le decisioni della commissione dei ricorsi vengono adottate con una maggioranza qualificata di almeno 4 dei suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.*
- 3. Il ricorso presentato ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo*

consentano.

4. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'autorità entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica all'impresa destinataria della decisione o misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dal giorno in cui l'autorità ha reso pubblica la decisione o misura. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

5. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

6. La commissione dei ricorsi, nell'ambito del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'autorità o rinviare la causa all'organo competente dell'autorità. Quest'ultimo deve attenersi alla decisione della commissione dei ricorsi.

7. La commissione dei ricorsi adotta il proprio regolamento interno.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 35

Testo della Commissione

Articolo 35

Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1. Le decisioni della commissione dei ricorsi, o dell'autorità nei casi in cui non

Emendamento

soppresso

è possibile adire la commissione di ricorso, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato.

2. Qualora l'autorità non si pronunci, può essere presentato al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia un ricorso per carenza, ai sensi dell'articolo 232 del trattato.

3. L'autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le entrate *dell'autorità* sono *costituite da*:

(a) *diritti per servizi prestati dall'autorità*;

(b) *una quota dei contributi versati dai richiedenti in conformità dell'articolo 17*;

Emendamento

1. Le entrate *del BERT* sono *così composte*:

(a) *un terzo della dotazione annuale è versato direttamente sotto forma di sovvenzione della Comunità a valere sulla pertinente voce del bilancio generale dell'Unione europea, in base a una decisione dell'autorità di bilancio adottata in conformità del punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹⁾*;

(b) *due terzi della dotazione annuale provengono da contributi diretti delle ANR. Gli Stati membri garantiscono che le ANR dispongano delle risorse finanziarie ed umane necessarie per partecipare alle attività del BERT e che lo finanzino in modo adeguato. Gli Stati membri precisano la voce del proprio bilancio annuale che le ANR devono utilizzare per prelevare le risorse destinate*

al BERT. Detti bilanci sono resi pubblici.

(c) una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione);

(d) eventuali lasciti, donazioni o sovvenzioni menzionati all'articolo 26, paragrafo 7;

(e) qualsiasi contributo volontario proveniente dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolamentazione;

¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese *dell'autorità* sono oggetto di previsioni e sono iscritte a bilancio.

Emendamento

4. Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese sono oggetto di previsioni e sono iscritte a bilancio.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La struttura organizzativa e finanziaria del BERT è riesaminata al 1°

gennaio 2014.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo, che copre le spese di esercizio e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo, e lo trasmette al **consiglio di amministrazione** unitamente a un organigramma provvisorio. Ogni anno **il consiglio di amministrazione**, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese **dell'autorità** per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal **consiglio di amministrazione** alla Commissione entro il 31 marzo. **Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere in merito.**

Emendamento

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore **esecutivo** elabora un progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo, che copre le spese di esercizio e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo, e lo trasmette al **comitato dei regolatori** unitamente a un organigramma provvisorio. Ogni anno **il comitato dei regolatori**, sulla base del progetto elaborato dal direttore **esecutivo**, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese **del BERT** per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal **comitato dei regolatori** alla Commissione entro il 31 marzo.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio onde garantire un'effettiva indipendenza rispetto alla Commissione.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ibis. Il direttore esecutivo redige una relazione annuale sull'attività del BERT e una dichiarazione di affidabilità. Tali documenti sono resi pubblici.

Motivazione

Poiché in base alle attuali norme spetta al direttore di ogni agenzia decidere se redigere una relazione di attività e una dichiarazione di affidabilità, non tutti provvedono alla loro stesura. Per coerenza sarebbe auspicabile che i direttori di tutte le agenzie redigessero tali documenti.

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 bis

Sistemi di controllo interno

Il revisore interno della Commissione è responsabile della revisione dei sistemi di controllo interno del BERT.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire la posizione del Parlamento europeo riguardo alle competenze in materia di revisione.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le imprese che forniscono servizi e reti di comunicazione elettronica inviano tutte

1. Le imprese che forniscono servizi e reti di comunicazione elettronica inviano tutte

le informazioni, incluse quelle di natura finanziaria, richieste *dall'autorità* per l'esecuzione dei suoi compiti, quali definiti dal presente regolamento. Le imprese, ricevuta una richiesta in tal senso, sono tenute a fornire le informazioni tempestivamente, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati *dall'autorità*. *L'autorità motiva adeguatamente* la richiesta di informazioni.

le informazioni, incluse quelle di natura finanziaria, richieste *dal BERT* per l'esecuzione dei suoi compiti, quali definiti dal presente regolamento. Le imprese, ricevuta una richiesta in tal senso, sono tenute a fornire le informazioni tempestivamente, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati *dal BERT*. *La Commissione può esigere che il BERT motivi* la sua richiesta di informazioni.

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se necessario, la riservatezza delle informazioni fornite a norma del presente articolo è garantita. L'articolo 46 è di applicazione.

Motivazione

Ove necessario, occorre garantire la riservatezza delle informazioni.

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 42

Testo della Commissione

Emendamento

Fatti salvi i casi di cui agli articoli 20 o 21, l'autorità ogniqualvolta intenda *adottare misure* in conformità delle disposizioni del presente regolamento consulta, se del caso, le parti interessate e dà loro l'opportunità di formulare osservazioni *sui progetti di misura* entro un periodo di tempo ragionevole. *L'autorità* mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione salvo quando essi

Ogniqualvolta intenda *emettere un parere* in conformità delle disposizioni del presente regolamento, *il BERT* consulta, se del caso, le parti interessate e dà loro l'opportunità di formulare osservazioni *sul progetto di parere* entro un periodo di tempo ragionevole. *Il BERT* mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione salvo quando essi contengano informazioni riservate.

contengano informazioni riservate.

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione può imporre sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscano le informazioni di cui all'articolo 41. Le sanzioni devono essere efficaci, commisurate e dissuasive.

Emendamento

soppresso

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora vengano comminate sanzioni a norma del presente articolo, l'autorità pubblica i nomi delle imprese di cui trattasi oltre agli importi e ai motivi delle sanzioni pecuniarie.

Emendamento

3. La Commissione richiama l'attenzione delle imprese sulla loro mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni di cui all'articolo 41. Se del caso, e su richiesta del BERT, la Commissione può pubblicare i nomi di tali imprese.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 44

Testo della Commissione

Il personale dell'autorità, inclusi il direttore, il responsabile principale della

Emendamento

Il personale del BERT, i membri del comitato dei regolatori e il direttore

sicurezza delle reti e i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

esecutivo rendono *annualmente* una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *L'autorità* si impegna a mettere a disposizione del pubblico e delle parti interessate informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare, se opportuno, in merito ai risultati del suo operato. Essa inoltre rende pubbliche le dichiarazioni di interesse *del direttore e dei funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, come pure le dichiarazioni di interesse rese dagli esperti.*

Emendamento

2. *Il BERT* si impegna a mettere a disposizione del pubblico e delle parti interessate informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare, se opportuno, in merito ai risultati del suo operato. Essa inoltre rende pubbliche le dichiarazioni di interesse *dei membri del comitato dei regolatori e del direttore esecutivo.*

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I membri *degli organi dell'autorità*, il direttore, gli esperti esterni e i membri del personale *dell'autorità*, inclusi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, sono soggetti ai requisiti di riservatezza ai sensi dell'articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Emendamento

2. I membri *del comitato dei regolatori del BERT*, il direttore *esecutivo*, gli esperti esterni e i membri del personale *del BERT*, inclusi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, sono soggetti ai requisiti di riservatezza ai sensi dell'articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le decisioni prese dall'autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al personale **dell'autorità, compreso il direttore e il responsabile capo della sicurezza delle reti**, si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detti statuto e regime.

Emendamento

1. Al personale **del BERT** si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detti statuto e regime.

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 53

Testo della Commissione

Alle attività **dell'autorità** possono partecipare i paesi europei che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento.

Emendamento

Alle attività **del BERT** possono partecipare i paesi europei che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento. Conformemente alle

Conformemente alle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono adottate regole per specificare le norme di partecipazione dei paesi in parola ai lavori *dell'autorità*, e in particolare la natura e la portata di tale partecipazione. Le suddette regole **comprendono anche le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale** e possono prevedere una partecipazione senza diritto di voto *in seno al* comitato dei regolatori.

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 55

Testo della Commissione

Entro **cinque** anni dall'inizio effettivo delle attività e, in seguito, ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione **generale** sull'esperienza acquisita grazie all'operato *dell'autorità e alle procedure di cui al presente regolamento*. La **valutazione** prende in esame i risultati ottenuti *dall'autorità* e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La **valutazione** tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale. **La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse** al Parlamento europeo e al Consiglio.

disposizioni pertinenti di questi accordi, sono adottate regole per specificare le norme di partecipazione dei paesi in parola ai lavori *del BERT*, e in particolare la natura e la portata di tale partecipazione. **Conformemente a una decisione del comitato dei regolatori**, le suddette regole possono prevedere una partecipazione senza diritto di voto **alle riunioni del** comitato dei regolatori

Emendamento

Entro **tre** anni dall'inizio effettivo delle attività e, in seguito, ogni cinque anni, la Commissione pubblica una **relazione valutativa** sull'esperienza acquisita grazie all'operato *del BERT*. La **relazione valutativa** prende in esame i risultati ottenuti *dal BERT* e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La **relazione valutativa** tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale. **ed è trasmessa** al Parlamento europeo e al Consiglio. **Il Parlamento europeo emette un parere sulla relazione valutativa.**

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 56

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 56

soppresso

Disposizioni transitorie

1. Il 14 marzo 2011 l'autorità assume la responsabilità di tutte le attività esercitate dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione prima di tale data e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

2. Le partecipazioni in beni mobili detenute dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione alla data di cui al paragrafo 1 sono trasferite all'autorità con effetto a decorrere da tale data.

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il 1° gennaio 2014 viene effettuato un riesame inteso a valutare se sia necessario ampliare il mandato del BERT. Qualora un ampliamento sia giustificato, si procede a un riesame delle disposizioni finanziarie e procedurali nonché delle risorse umane.

Motivazione

È opportuno procedere a un riesame prima di decidere sul futuro del BERT.

MOTIVAZIONE

Premessa: i programmi quadro

La prima proposta quadro della Commissione (2001) era il frutto della volontà dell'Europa di intraprendere il cammino verso la liberalizzazione del mercato europeo delle telecomunicazioni. Attraverso l'apertura e la ristrutturazione dei mercati, l'Europa ha favorito l'emergere delle strutture di mercato maggiormente capaci di liberare il potenziale di innovazione e di sviluppo della concorrenza nell'ambito dell'industria della comunicazione. A otto anni di distanza, questa revisione si propone di procedere ad una valutazione dei risultati raggiunti in tale periodo, di analizzare in modo critico il successo del quadro regolamentare dell'UE in termini di sostegno a un mercato competitivo e integrato, e di proporre ove necessario nuove idee e orientamenti.

In generale, l'aumento della concorrenza in questo settore si è rivelato un importante volano per l'investimento e l'innovazione. Gli sforzi compiuti hanno prodotto risultati e gli effetti quanto mai positivi di questa liberalizzazione si sono tradotti in crescita, posti di lavoro e nuove opportunità economiche e sociali. Quello dei servizi di telecomunicazione è oggi un settore di tecnologia avanzata in rapida crescita, caratterizzato da un alto tasso di innovazione, notevoli investimenti e produttività e da una redditività media spesso molto superiore a quella dell'industria non finanziaria. Il settore occupa un posto importante nell'economia non finanziaria, con una media, calcolata da Eurostat, del 3,5% del valore aggiunto dell'UE a 27 Stati membri nell'anno 2005.

Con riferimento alla competitività, nell'anno indicato gli investimenti nel settore sono stati superiori a quelli degli USA e della regione Asia Pacifico. Lo stesso anno il valore del mercato europeo dei servizi di comunicazione elettronica è stato dell'ordine di 273 miliardi di euro. Gli effetti di questa crescita sono stati nettamente percepiti dal consumatore. La concorrenza fra operatori delle telecomunicazioni ha drasticamente ridotto i costi delle telefonate negli ultimi 20 anni. Fra il 2000 e il 2006, nell'UE il costo ponderato medio di una conversazione di tre minuti si è ridotto del 65% e del 74% per una chiamata di dieci minuti.

Se la liberalizzazione è stata finora una *success story*, è sempre nostro compito garantire, in quanto responsabili decisionali, le migliori condizioni operative per la nostra industria, specie se si considera la nostra aspirazione di trasformare l'Europa in un'economia della conoscenza e l'importanza che riveste il settore delle telecomunicazioni nel perseguimento di tale obiettivo. Perché ciò sia possibile è bene non dormire sugli allori. Non pochi sono gli ostacoli che permangono sulla via della creazione di un mercato integrato. Sono ancora presenti problemi transfrontalieri e disparità fra uno Stato membro e l'altro per quanto riguarda l'accesso a banda larga, la digitalizzazione e i servizi. Sono questioni che occorre risolvere, se dobbiamo realizzare un mercato che sia veramente comune.

La proposta della Commissione per un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche: problemi principali

In sede di revisione dell'attuale quadro normativo europeo per le telecomunicazioni, la

Commissione ha proposto l'istituzione dell'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (EECMA) (COM(2007)0699; 2007/0249(COD)). Il relatore è del parere che la proposta, sebbene ben concepita, lasci trasparire una serie di problemi. La proposta della Commissione esprime il lodevole intento di migliorare il modo in cui opera il Mercato unico. Al contrario la proposte apparentemente lungimiranti relative all'EECMA potrebbero invece frenare la concorrenza in Europa, creando un pesante apparato burocratico ed ostacolando in tal modo gli sforzi della Commissione europea per attuare l'obiettivo del "legiferare meglio" tanto proclamato del Presidente Barroso. Inoltre la proposta appare in contrasto con il principio di sussidiarietà, in quanto toglie autorità agli Stati membri e alle NRA che attualmente vi operano. La nuova struttura sarebbe inutilmente distante proprio dai mercati che dovrebbe regolamentare e opererebbe lontano dai soggetti che con quei mercati hanno una pratica quotidiana. La sua attività e la sua stessa esistenza sarebbero in contrasto con l'obiettivo a lungo termine di sostituire la regolamentazione ex ante con il diritto della concorrenza, inficiando la certezza giuridica e la prevedibilità della regolamentazione europea. La proposta fusione con l'ENISA è ardua da comprendere. La fusione tra ENISA e EECMA non potrebbe che compromettere il funzionamento di quest'ultima. La Commissione non è disposta a tagliare troppi costi amministrativi e così facendo finisce per compromettere lo svolgimento dei compiti principali dell'agenzia, che si troverebbe a dover trattare anche le problematiche accessorie dell'ENISA.

Aspetti fondamentali: il BERT

La relatrice sostiene l'inopportunità di liquidare con troppa disinvoltura gli aspetti positivi dell'attuale Gruppo di regolatori europei per reti e servizi di comunicazione elettronica (ERG), pur rilevando la necessità di una riforma per il suo futuro successo operativo. Nota anche che alcune delle risposte si ritrovano nella proposta EECMA della Commissione, ma è contraria alla creazione di una macchinosa agenzia europea. La relatrice propone così l'Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (*Body of European Regulators in Telecommunications* - BERT), che assumerebbe molte delle funzioni dell'EECMA ma senza "pesantezze", e che opererebbe sulla base delle buone prassi dell'ERG snellendone procedure e metodi di lavoro. Propone anche di rendere più stringente l'obbligo per la Commissione di consultare questo nuovo organismo e di tenerne il parere nella più alta considerazione. L'istituzione del BERT, basato sull'articolo 95 del trattato CE, incorporerebbe nel diritto europeo l'attuale ERG, grazie alla costituzione formale di un organo consultivo il cui funzionamento e le cui competenze sarebbero esplicitamente disciplinate da un regolamento. Così facendo il BERT acquisterebbe un maggiore grado di efficienza e legittimazione rispetto all'attuale ERG, salvaguardando al tempo stesso la partecipazione efficace delle autorità nazionali di regolamentazione (NRA) e la loro preziosa esperienza maturata sul campo.

Funzioni del BERT

Il BERT fornirebbe consulenza specialistica alla Commissione e resterebbe indipendente sia dagli Stati che dall'industria. Come l'EECMA, il BERT diverrebbe, non solo per la Commissione ma anche per le NRA, il principale organo consultivo avente il compito di favorire un approccio normativo coerente in tutta l'Unione europea. Il BERT esprimerebbe i propri pareri liberamente, e non soltanto su richiesta della Commissione, svilupperebbe

ulteriormente le attuali dettagliate posizioni comuni dell'ERG sui mercati prioritari, definirebbe un programma di *compliance* per seguire l'operato delle NRA ed identificare eventuali divergenze ingiustificate.

Gli attuali equilibri in materia di coordinamento, basati sul principio di sussidiarietà, hanno la loro particolare ragion d'essere e il mercato interno è in realtà ancora un aggregato di sotto-mercati, ognuno con le proprie caratteristiche e dinamiche. Coerenza degli interventi normativi significa garantire che la regolamentazione sia applicata in modo proporzionato, cercando anche di risolvere gli specifici problemi di concorrenza emersi in determinati settori e periodi; le meglio piazzate per questi compiti sono appunto le NRA, grazie alla loro presenza sul campo.

I compiti dell'ENISA **non** sarebbero naturalmente inclusi fra le responsabilità del BERT, non soltanto a causa dell'inesistente sinergia fra le rispettive competenze, ma anche perché così facendo si comprometterebbe la sua indipendenza.

Politica in materia di spettro: la composizione e i compiti delle NRA variano da uno Stato membro all'altro, giacché non tutte le NRA hanno competenza in materia. Conseguentemente il Gruppo per la politica in materia di spettro radio (*Radio Spectrum Policy Group*) e il Comitato per lo spettro radio (*Radio Spectrum Committee*) dovrebbero continuare a svolgere i propri compiti e, anche se il BERT non avrebbe funzioni di guida per la politica dello spettro radio, sarebbe opportuno sviluppare un sistema di stretta cooperazione con i due organi esistenti permettendo al BERT di consigliare ove necessario la Commissione nella selezione delle imprese cui concedere diritti d'uso di numeri e frequenze radio nel quadro di ogni futuro sistema paneuropeo di licenze.

Struttura e personale

Il BERT dovrà garantire piena responsabilità e trasparenza dinanzi alle competenti istituzioni europee. Esso sarà composto da rappresentanti delle NRA di ciascuno Stato membro con un assetto analogo a quello dell'ERG. Avrà una struttura molto più snella rispetto all'EECMA, ma avrà un proprio organico per garantire la propria indipendenza sia dalla Commissione che dagli Stati membri.

Il comitato dei regolatori sarà composto dai rappresentanti delle 27 NRA. Per accrescere la responsabilità, la trasparenza e la visibilità del BERT, verrebbe creata la funzione di amministratore delegato. Il Parlamento europeo potrebbe invitare l'amministratore a partecipare ai suoi dibattiti per informare i deputati in merito all'attività e ai progressi compiuti dal BERT. In tale occasione l'amministratore darebbe anche informazioni aggiornate sugli sviluppi nel mercato europeo delle comunicazioni elettroniche.

Finanziamento e trasparenza

Il BERT sarà finanziato nel modo seguente. Un terzo della dotazione proverrà dal bilancio comunitario e due terzi dalle Autorità nazionali di regolamentazione. Ogni Stato membro provvederà a che le NRA abbiano sufficienti fondi per assicurare al BERT il necessario contributo. La *ratio* di tale ripartizione è che il terzo proveniente dalla Comunità garantirebbe al BERT un certo grado di "incorporazione" nel sistema comunitario, senza rappresentare un

contributo tale da far assumere al BERT le caratteristiche di un'agenzia europea (con tutti i rischi sopra delineati). L'ingresso del BERT nel sistema comunitario darebbe garanzie circa la sua rendicontabilità e trasparenza. Per ricevere fondi dalle Comunità europee, il BERT dovrebbe soddisfare determinati requisiti ed ottemperare all'obbligo della rendicontazione finanziaria. Il cofinanziamento darebbe al BERT maggiori garanzie di indipendenza ed efficacia rispetto all'ERG ed indurrebbe le NRA, che contribuiscono al suo finanziamento, a prestargli assistenza di alta qualità.

Responsabilità

Come sopra menzionato, il BERT sarà tenuto a rendere conto del suo operato e pubblicherà una relazione annuale completa sulle sue attività, che verrà resa pubblicamente accessibile. I conti del BERT saranno soggetti all'analisi della commissione per il controllo dei bilanci. Per garantire la trasparenza il direttore esecutivo dichiarerà ogni anno i propri interessi personali. L'amministratore delegato sarà nominato dal comitato dei regolatori, ma l'iter di nomina sarà soggetto alla supervisione della Commissione europea e del Parlamento europeo che avranno il compito di emettere pareri non vincolanti sul candidato proposto. Inoltre il Parlamento europeo potrà invitare il direttore esecutivo e/o altri membri del comitato dei regolatori per un briefing informativo o per presenziare ad audizioni.

Chiarezza di compiti e certezza di tempi

E' bene non dimenticare che la necessità di un organo può essere temporanea. Il BERT sarebbe un organismo transitorio che opererebbe fin quando il diritto della concorrenza e i mercati siano giunti a un punto di evoluzione tale da non richiedere più una regolamentazione ex ante. Considerando che tale struttura dovrà avere vita breve, sembra più logico intraprendere questo cammino con un BERT flessibile anziché con un pesante ingranaggio dell'apparato della Commissione sotto forma di EECMA. Non vi sono dubbi in merito al suo compito istituzionale: deve essere assolutamente chiaro che il BERT non avrà altro scopo che quello di sviluppare le migliori condizioni per il mercato delle telecomunicazione, perché questo possa operare con l'unico quadro giuridico rappresentato dal diritto generale della concorrenza.

29.5.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Relatore per parere: Jutta Haug

BREVE MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Contesto

La Commissione propone di istituire una nuova autorità indipendente del mercato delle comunicazioni elettroniche, che operi in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e con la stessa Commissione. Ai sensi della proposta, la nuova autorità comprenderà un comitato dei regolatori composto dai vertici delle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri della UE, che prenderà il posto del gruppo di regolatori europei.

In base alla proposta, la nuova agenzia avrà il compito di fornire assistenza tecnica alla Commissione, in particolare nell'elaborazione delle decisioni normative e nel potenziamento del mercato interno, migliorando la coerenza nell'applicazione della normativa UE, e fungerà da centro di competenze in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica a livello di Unione.

La nuova autorità dovrebbe inoltre assumere le funzioni fin qui rivestite dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti (ENISA), superando così molti dei problemi individuati nel funzionamento di tale agenzia.

Principali compiti della nuova autorità

L'autorità verrebbe ad integrare (e non a rispecchiare, come sottolinea la Commissione) a livello europeo le mansioni di regolazione espletate a livello nazionale dalle autorità di regolamentazione, mediante gli elementi seguenti:

- Istituzione di un quadro per la cooperazione dei regolatori nazionali

- Sorveglianza regolamentare della definizione e dell'analisi di mercato e dell'attuazione delle misure correttive
- Definizione dei mercati transnazionali
- Pareri in materia di armonizzazione delle radiofrequenze
- Poteri decisionali in materia di amministrazione della numerazione e pareri in materia di portabilità dei numeri
- Sicurezza delle reti e dell'informazione
- Funzioni generali di informazione e consultazione

Incidenza finanziaria

Per l'intero periodo 2010 – 2013, i costi connessi all'istituzione della nuova autorità per le telecomunicazioni, come da proposta della Commissione, saranno pari ad un totale di 88,3 milioni di euro, a cui concorrono 34 milioni di euro di spese di esercizio e 54,3 milioni di euro di spese amministrative (39,2 milioni di spese per le risorse umane da sommare a 15,1 milioni destinati a ulteriori spese amministrative).

Secondo le stime, il bilancio sarà quantificato a 10 milioni di euro il primo anno, per aumentare poi a 28 milioni di euro a partire dal terzo. Oltre al contributo comunitario, l'autorità potrebbe riscuotere compensi e diritti per la prestazione di determinati servizi. I proventi così ricavati dall'autorità verranno utilizzati per finanziarne l'attività.

Si stima che l'autorità, una volta completata la sua istituzione, raggiungerà un organico permanente pari a 134 unità. Questa stima tiene conto del fatto che nell'autorità verranno assorbite le funzioni e le risorse dell'ENISA a partire dal 2011.

Nella valutazione dei costi qui riportati, come osserva la Commissione, occorre tenere conto dei risparmi realizzati mediante incorporazione in seno all'autorità oggetto della proposta dell'ENISA, il cui bilancio attuale ammonta a circa 8 milioni di euro. Tuttavia, malgrado i risparmi previsti derivanti dalla cessazione delle attività dell'ENISA, la Commissione indica fin d'ora nella scheda finanziaria, che l'attuale proposta di istituzione della nuova autorità implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

Valutazione

Da una prospettiva di bilancio, il relatore raccomanda di opporsi all'istituzione della nuova autorità del mercato delle comunicazioni elettroniche in ragione di incertezze in merito al finanziamento della stessa. La relatrice è pervenuta a tale conclusione in base ai seguenti motivi:

1) La nuova autorità del mercato delle comunicazioni elettroniche attingerà finanziamenti nell'ambito della sottorubrica 1a del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007 – 2013, i cui margini sono ormai estremamente ristretti. La rubrica in questione era già stata oggetto di una parziale riprogrammazione in vista del raggiungimento di un accordo in merito al finanziamento del programma Galileo. Il risultante margine della sottorubrica 1a per l'anno 2008 era pertanto pari a zero. La Commissione aveva appunto già indicato nella scheda finanziaria afferente alla proposta, che l'istituzione dell'agenzia per le telecomunicazioni

avrebbe richiesto una riprogrammazione a titolo della sottorubrica 1a.

Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli relativi a tale operazione. Il finanziamento della nuova autorità per le telecomunicazioni non è inserito nell'ambito dell'ultima programmazione finanziaria della Commissione risalente al 31 gennaio 2008 e nemmeno nelle tabelle allegate all'esercizio SPA per l'anno 2009, in cui la Commissione afferma semplicemente che l'agenzia, da istituire nel 2010, "verrà finanziata in parte tramite una redistribuzione di fondi nel settore società dell'informazione e in parte tramite un aumento di 37,5 milioni di euro per il periodo 2009 - 2013". La Commissione fino ad ora non ha specificato con precisione come quest'obiettivo verrà raggiunto.

Dato che il finanziamento dell'agenzia richiede già di per sé una riprogrammazione, sarà difficile, se non impossibile, finanziare entro i margini attuali qualsiasi eventuale priorità che emerga in futuro. La relatrice ritiene una siffatta situazione del tutto inaccettabile (si veda l'emendamento 1).

2) In tale contesto, occorre rilevare ancora una volta come le agenzie, sul modello dell'agenzia oggetto della proposta in questione, adempiano altresì compiti di ordine amministrativo. Particolare attenzione dovrà pertanto essere rivolta alla possibilità di finanziare tali organismi ai sensi della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale, con il vantaggio supplementare della minore rigidità dei margini rispetto alle altre rubriche operative (si veda l'emendamento 2).

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a respingere l'attuale proposta della Commissione a causa delle incertezze riguardanti il suo finanziamento e a inserire i seguenti emendamenti nel suo progetto di risoluzione legislativa:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa non sia compatibile con il massimale della sottorubrica 1a dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 senza che venga compromesso il finanziamento di altre priorità; rileva che la Commissione ha comunicato la sua intenzione di finanziare la nuova Autorità

europea del mercato delle comunicazioni elettroniche nell'ambito della sottorubrica 1a in parte attraverso riassegnazioni e in parte con un aumento per il periodo 2009-2013; rileva, tuttavia, che l'autorità di bilancio non ha ancora ricevuto informazioni in merito ai dettagli di tale esercizio, per cui attualmente continua a non essere chiaro quali programmi o priorità siano interessati e quali conseguenze ne derivino per l'intero periodo di finanziamento e se nell'ambito della sottorubrica 1a resterà un margine sufficiente;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. rileva che la proposta Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche svolgerà anche compiti amministrativi e assisterà la Commissione; ritiene quindi che, per finanziare la nuova autorità, andrebbero esplorate tutte le possibilità offerte dal quadro finanziario pluriennale 2007-2013, inclusa la rubrica 5 in cui sembrano essere ancora disponibili margini sufficienti;

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. sottolinea che all'istituzione di un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche si applicheranno le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; sottolinea che, se l'autorità legislativa deciderà a favore dell'istituzione di una tale agenzia, il Parlamento avvierà negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio al fine di concludere tempestivamente un accordo sul finanziamento di detta agenzia in linea con le attinenti disposizioni dell'AII;

PROCEDURA

Titolo	Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche	
Riferimenti	COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)	
Commissione competente per il merito	ITRE	
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 10.12.2007	
Relatore per parere Nomina	Jutta Haug 20.9.2004	
Esame in commissione	8.4.2008	29.5.2008
Approvazione	29.5.2008	
Esito della votazione finale	+: 24	
	–: 0	
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, László Surján, Kyösti Virrankoski	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta	

3.6.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Relatore per parere: Umberto Guidoni

BREVE MOTIVAZIONE

Al fine di promuovere lo sviluppo di un efficace mercato unico delle telecomunicazioni la Commissione propone di istituire una nuova autorità indipendente che operi in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e con la stessa Commissione. La nuova autorità, che dovrà rispondere al Parlamento europeo, comprenderà un comitato dei regolatori composto dai vertici delle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri della UE.

La nuova autorità fornirà assistenza tecnica alla Commissione, migliorerà la coerenza nell'applicazione della normativa UE e fungerà da centro di competenze in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica a livello della UE. Essa dovrebbe inoltre assumere le funzioni finora svolte dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti (ENISA), superando così molti dei problemi individuati nel funzionamento di tale agenzia.

L'articolo 38, paragrafo 10, della proposta prevede l'approvazione del discarico da parte del Parlamento europeo.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Quanto precede richiede l'istituzione di un nuovo organismo comunitario, ***l'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche*** (di seguito "l'autorità"). L'autorità darebbe un efficace contributo al completamento del mercato interno coadiuvando la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione. Essa dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che le sono assegnati.

Emendamento

(12) Quanto precede richiede l'istituzione di un nuovo organismo comunitario, ***basato sul rafforzamento del gruppo dei regolatori europei (ERG)*** (di seguito "l'autorità"). L'autorità darebbe un efficace contributo al completamento del mercato interno coadiuvando la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione. Essa dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che le sono assegnati.

Motivazione

È inutile creare una nuova agenzia. Occorre invece creare un organismo come un ERG rafforzato e integrato nella legislazione dell'UE. La sentenza della Corte (Grande sezione) del 2 maggio 2006 relativa alla causa C-217/04, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, indica che l'articolo 95 può essere utilizzato come fondamento normativo per la creazione di un organo comunitario. Ciò giustifica ampiamente l'attribuzione di maggiori poteri all'ERG, conferendogli una personalità giuridica e rendendolo quindi indipendente.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) ***L'autorità*** dovrebbe operare come centro di competenze in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e fornire orientamento e consulenza al Parlamento europeo, alla Commissione o a organismi competenti designati dagli Stati membri. La sicurezza e la resilienza delle

Emendamento

(24) ***Una ENISA ampliata*** dovrebbe operare come centro di competenze in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e fornire orientamento e consulenza al Parlamento europeo, alla Commissione o a organismi competenti designati dagli Stati membri. La sicurezza

reti di comunicazione e dei sistemi di informazione hanno un'importanza fondamentale per la società e costituiscono un fattore centrale del quadro normativo UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Il buon funzionamento del mercato interno rischia di essere compromesso da un'applicazione eterogenea delle disposizioni in materia di sicurezza della direttiva quadro e delle direttive particolari. Il parere **dell'autorità** - consulenza tecnica su richiesta della Commissione e degli Stati membri - dovrebbe facilitare un'attuazione coerente delle citate direttive a livello nazionale.

e la resilienza delle reti di comunicazione e dei sistemi di informazione hanno un'importanza fondamentale per la società e costituiscono un fattore centrale del quadro normativo UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Il buon funzionamento del mercato interno rischia di essere compromesso da un'applicazione eterogenea delle disposizioni in materia di sicurezza della direttiva quadro e delle direttive particolari. Il parere **dell'ENISA, la quale avrebbe un più ampio mandato, sarebbe integrata contemporaneamente nella Direzione generale Società dell'informazione e mezzi di comunicazione e nella Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza e fornirebbe** consulenza tecnica su richiesta della Commissione e degli Stati membri, dovrebbe facilitare un'attuazione coerente delle citate direttive a livello nazionale.

Motivazione

Il mandato dell'ENISA scade nel 2009 e, a meno che un altro organismo assuma i suoi compiti attuali, la Rete europea e la sicurezza dell'informazione non potranno essere monitorate e adeguatamente trattate. Inoltre, è in corso una seconda valutazione dell'ENISA. Ai fini di una decisione definitiva sul futuro di quest'ultima sarebbe quindi opportuno attendere i risultati di tale valutazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È **istituita un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche** con le competenze specificate dal presente regolamento.

Emendamento

1. È **istituito un ERG rafforzato quale** autorità con le competenze specificate dal presente regolamento.

Motivazione

È inutile creare una nuova agenzia. Occorre invece creare un organismo come un ERG rafforzato integrato nella legislazione dell'UE. La sentenza della Corte (Grande sezione) del 2 maggio 2006 relativa alla causa C-217/04, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, indica che l'articolo 95 può essere utilizzato come fondamento normativo per la creazione di un

organo comunitario. Ciò giustifica ampiamente l'attribuzione di maggiori poteri all'ERG, conferendogli una personalità giuridica e rendendolo quindi indipendente.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1bis. Il direttore redige una relazione annuale sull'attività dell'autorità e una dichiarazione di affidabilità. Tali documenti sono resi pubblici.

Motivazione

Poiché in base alle attuali norme spetta al direttore di ogni agenzia decidere se redigere una relazione di attività e una dichiarazione di affidabilità, non tutti provvedono alla loro stesura. Per coerenza sarebbe auspicabile che i direttori di tutte le agenzie redigessero tali documenti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 bis

Sistemi di controllo interno

Il revisore interno della Commissione è responsabile della revisione dei sistemi di controllo interno dell'autorità.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire la posizione del Parlamento europeo riguardo alle competenze in materia di revisione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 39

Testo della Commissione

Le regole finanziarie applicabili all'autorità sono stabilite dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'autorità e previo accordo della Commissione.

Emendamento

Le regole finanziarie applicabili all'autorità sono stabilite dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione **soltanto** se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'autorità e previo accordo della Commissione.

Motivazione

L'emendamento è volto ad armonizzare la terminologia della proposta con quella delle recenti proposte sulle imprese comuni.

PROCEDURA

Titolo	Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche
Riferimenti	COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)
Commissione competente per il merito	ITRE
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 10.12.2007
Relatore per parere Nomina	Umberto Guidoni 22.1.2008
Approvazione	2.6.2008
Esito della votazione finale	+: 9 -: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Esther De Lange, Szabolcs Fazakas, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Ashley Mote, José Javier Pomés Ruiz
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Paul Rübig

6.6.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Relatore per parere: Bernhard Rapkay

BREVE MOTIVAZIONE

La creazione di un efficiente mercato interno delle telecomunicazioni riveste per l'UE un carattere politico altamente prioritario. La prima relazione, presentata dalla Commissione nel giugno 2006, conteneva proposte per migliorare il quadro normativo. Questo processo di revisione ampio e organico ha permesso di mettere in luce una serie di problemi che devono ancora essere risolti.

Per contribuire a superare questi ostacoli, la Commissione propone di istituire una nuova autorità indipendente che operi in stretta collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e con la stessa Commissione. La nuova autorità, che dovrebbe rispondere al Parlamento europeo, comprende un comitato dei regolatori composto dai vertici delle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri dell'UE e sostituisce il gruppo di regolatori europei (GRE). In particolare, tale autorità è chiamata a svolgere i seguenti principali compiti:

- fornire assistenza tecnica alla Commissione, onde garantire una maggiore coerenza nell'applicazione della normativa UE,
- assumere un ruolo di sorveglianza sulle questioni relative alla definizione e all'analisi di mercato e all'attuazione delle misure correttive,
- definire i mercati transnazionali,
- esprimere pareri in materia di armonizzazione delle radiofrequenze e assumere poteri decisionali in materia d'amministrazione della numerazione,
- fungere da centro di competenze in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica a livello della UE
- garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione (vale a dire assumere le funzioni dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)).

La proposta della Commissione è stata nettamente respinta in seno al Consiglio. Di seguito

viene proposto come modello alternativo un'associazione (rete) di autorità nazionali di regolamentazione (“*Joint Body (Network) of National Regulatory Authorities*”). La rete è un'unione di autorità nazionali di regolamentazione priva di personalità giuridica, vale a dire che, nello specifico, non rientra né direttamente né indirettamente nell'ambito dell'amministrazione comunitaria. A differenza della proposta della Commissione, l'elemento centrale è l'istituzione di una procedura decisionale comune che riguarda autorità nazionali rientranti nell'ambito del diritto nazionale. La rete non verrebbe a costituire un'autorità a livello comunitario né verrebbe ad assumere per delega poteri decisionali di competenza delle istituzioni comunitarie. Per quanto attiene ai poteri della rete in termini di regolamentazione, occorre che tali competenze siano definite oltre il suddetto regolamento, fissandole nell'ambito della direttiva quadro.

La rete è chiamata a deliberare su iniziativa propria oppure – qualora esplicitamente previsto a livello della direttiva – in base a pareri o posizioni comuni, in relazione alla sfera di competenze che la direttiva quadro conferisce alle autorità nazionali di regolamentazione. Inoltre, tali autorità sono tenute ad attribuire alle posizioni comuni lo stesso carattere vincolante riservato alle raccomandazioni della Commissione, vale a dire che occorre tenerne il massimo conto in ambito decisionale. Le decisioni della rete verranno adottate a maggioranza e ogni autorità nazionale avrà diritto a un voto. I principali compiti attribuiti alla rete saranno analoghi a quelli illustrati dalla Commissione nella sua proposta. Nei confronti del Parlamento europeo, la rete avrà l'obbligo di presentare una *relazione annuale*.

Al fine di garantire che la rete delle autorità nazionali di regolamentazione sia indipendente rispetto alle risorse finanziarie e materiali degli Stati membri, è necessario consentire il finanziamento da parte della Comunità. La rete non ha personalità giuridica per cui un'assegnazione diretta di risorse è fuori discussione. Occorre pertanto concepire un metodo di finanziamento “indiretto”, che avvenga essenzialmente grazie allo stanziamento di beni materiali da parte della Comunità in forma di risorse amministrative. L'organo incaricato della gestione, privo di personalità giuridica, potrebbe essere istituito in forma di *segretariato della rete delle autorità nazionali di regolamentazione (Office of the Network of National Regulatory Authorities)*.

L'ampio margine decisionale delle autorità nazionali di regolamentazione, connesso all'approccio regolamentare di tipo procedurale, impone un minimo di coordinamento in merito alla procedura di regolamentazione del mercato. In tale contesto, il compito del mercato interno di eliminare gli ostacoli all'accesso rende in pratica necessario un approccio regolamentare “*bottom-up*” efficace a livello pratico, che identifichi concretamente a titolo informativo i problemi reali di accesso, per poi coordinare su tale base le misure correttive fra le autorità nazionali di regolamentazione. Le eventuali cause alla base degli ostacoli al mercato interno possono essere molto più efficacemente identificate in loco da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, che sono poi obbligate a coordinare le soluzioni a tali problemi nel quadro della procedura proposta, fissata nell'ambito del diritto comunitario, concernente la rete di autorità nazionali di regolamentazione.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce ***un'Autorità europea del mercato*** delle comunicazioni elettroniche

Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce ***la Rete delle autorità nazionali di regolamentazione dei mercati*** delle comunicazioni elettroniche

((La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo))

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (di seguito il "regolamento ENISA") ha istituito nel 2004 per un periodo quinquennale l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) con l'obiettivo di assicurare un alto e efficace livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito della Comunità, al fine di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico dell'Unione europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato

Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (di seguito il "regolamento ENISA") ha istituito nel 2004 per un periodo quinquennale l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) con l'obiettivo di assicurare un alto e efficace livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito della Comunità, al fine di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico dell'Unione europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato

interno.

interno. ***Eventuali modifiche agli obiettivi, alla struttura e all'organizzazione dell'ENISA saranno quindi soggetti alla futura revisione del regolamento ENISA.***

Motivazione

Gli obiettivi e i compiti dell'autorità proposta dalla Commissione si distinguono dalle principali funzioni dell'ENISA. La recente valutazione del 2007 ha confermato la necessità di prorogare il mandato dell'ENISA, ragion per cui l'istituzione della nuova autorità o di un'altra eventuale rete europea non ne pregiudica in alcun modo la sopravvivenza.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È necessaria pertanto una base istituzionale più solida per istituire un organismo che sappia unire l'esperienza e le conoscenze delle autorità nazionali di regolamentazione e una serie di competenze chiaramente definite, tenendo conto della necessità che esso eserciti una reale autorità agli occhi dei suoi membri e che pervenga a regolamentare il settore grazie alla qualità dei suoi interventi.

Emendamento

(7) È necessaria pertanto una base istituzionale più solida per istituire un organismo che, ***partendo dallo sviluppo del GRE***, sappia unire l'esperienza e le conoscenze delle autorità nazionali di regolamentazione e una serie di competenze chiaramente definite, tenendo conto della necessità che esso eserciti una reale autorità agli occhi dei suoi membri e che pervenga a regolamentare il settore grazie alla qualità dei suoi interventi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Ciò richiede l'istituzione di un nuovo organismo europeo, la rete delle autorità nazionali di regolamentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche. La rete dovrebbe adoperarsi, in particolare, per garantire che i consumatori continuino ad essere in grado di fruire pienamente dei vantaggi

offerti dalla società dell'informazione, dall'innovazione e dalle reti di nuova generazione, incentivando gli investimenti, privilegiando la concorrenza fra infrastrutture e promovendo un accesso migliore alla società dell'informazione, soprattutto nelle zone rurali grazie alla connettività mobile a banda larga.

Motivazione

L'emendamento è inteso a sottolineare che con la revisione del quadro normativo comunitario per le telecomunicazioni s'intende in primo luogo garantire il conseguimento degli obiettivi previsti aggiornando l'offerta materiale, giacché gli accorgimenti organizzativi rivestono un ruolo secondario. Occorre affrontare questioni urgenti relative alla necessità di garantire che la normativa permetta e incentivi gli investimenti nelle reti di nuova generazione onde favorire la disponibilità della banda larga nelle zone meno densamente popolate.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 1° giugno 2007, sulla valutazione dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)¹ ha illustrato una relazione di un gruppo di esperti esterni² contenente una valutazione dell'operato dell'agenzia a partire dalla sua istituzione e raccomandazioni del consiglio di amministrazione dell'ENISA in relazione al regolamento ENISA e ha avviato una consultazione pubblica. I risultati principali della relazione del panel di esperti hanno confermato la validità delle politiche che hanno portato alla creazione dell'ENISA e ai suoi obiettivi originari, e in particolare il suo contributo alla realizzazione di un autentico mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

soppresso

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Allo stesso tempo sono stati individuati diversi problemi, in particolare aspetti inerenti alla sua struttura organizzativa - il ventaglio di competenze e l'entità del personale operativo - difficoltà di ordine logistico. Occorre che le funzioni principali dell'ENISA evolvano fino a diventare una componente di base dell'autorità; ciò, grazie ad un'individuazione più chiara degli obiettivi e dei compiti, dovrebbe garantire che detti compiti e obiettivi siano realizzati in modo più efficiente, mirato e con minori costi, coerentemente con i principi di una migliore regolamentazione, da una sola autorità con competenza in settori che rientrano nel quadro normativo della UE per i servizi e le reti di comunicazione elettronica.

soppresso

Motivazione

La fusione dell'ENISA con la rete, proposta dalla Commissione, non è sufficientemente motivata da poter essere accettata allo stato attuale: la rete di regolamentazione per le telecomunicazioni e l'ENISA perseguono di fatto obiettivi differenti. Inoltre, in diversi Stati membri le autorità nazionali di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni non dispongono necessariamente delle competenze che rientrano nel mandato dell'ENISA. È probabile che un'eventuale fusione possa ripercuotersi negativamente sul funzionamento sia dell'ENISA che della rete. All'autorità non dovrebbero essere conferiti poteri in materia di sicurezza, che sono già esercitati con efficacia dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Quanto precede richiede l'istituzione

(12) La rete dovrebbe dare un efficace

di un nuovo organismo comunitario, l'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (di seguito "l'autorità"). L'autorità darebbe un efficace contributo al completamento del mercato interno coadiuvando la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione. Essa dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che le sono assegnati.

contributo al completamento del mercato interno coadiuvando la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione. Essa dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che le sono assegnati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) *L'autorità* dovrebbe essere istituita nel quadro delle esistenti strutture istituzionali e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i poteri della Comunità. *L'autorità dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A questo scopo è necessario e opportuno che l'autorità sia un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica e che eserciti i compiti conferitigli dal presente regolamento.*

Emendamento

(15) *La rete* dovrebbe essere istituita nel quadro delle esistenti strutture istituzionali e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i poteri della Comunità.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) *L'autorità* dovrebbe coadiuvare la Commissione in caso di eventuale

Emendamento

(19) *La rete* dovrebbe coadiuvare la Commissione *e gli Stati membri* in caso di

estensione degli obblighi comunitari in materia di portabilità dei numeri. Tale estensione potrebbe riguardare in particolare la portata delle informazioni da trasferire o i tipi di reti (ad esempio, fissa o mobile) tra le quali dovranno essere trasferiti numeri e informazioni. Eventuali modifiche di questi obblighi dovrebbero tenere conto dei prezzi praticati agli utenti, dei costi di trasferimento che gravano sulle imprese e dell'esperienza maturata negli Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) ***L'autorità*** dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni di regolamentazione in maniera efficiente ***e soprattutto indipendente. Rispecchiando la situazione a livello nazionale, il comitato dei regolatori dovrebbe agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Il buon funzionamento ***dell'autorità*** esige che il direttore sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisite in materia di reti, servizi e mercati delle comunicazioni elettroniche e svolga le

eventuale estensione degli obblighi comunitari in materia di portabilità dei numeri. Tale estensione potrebbe riguardare in particolare la portata delle informazioni da trasferire o i tipi di reti (ad esempio, fissa o mobile) tra le quali dovranno essere trasferiti numeri e informazioni. Eventuali modifiche di questi obblighi dovrebbero tenere conto dei prezzi praticati agli utenti, dei costi di trasferimento che gravano sulle imprese e dell'esperienza maturata negli Stati membri.

Emendamento

(33) ***La rete*** dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni di regolamentazione in maniera efficiente .

Emendamento

(34) Il buon funzionamento ***della rete*** esige che il direttore sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisite in materia di reti, servizi e mercati delle comunicazioni elettroniche e svolga ***con***

proprie funzioni relativamente all'organizzazione e al funzionamento interno **dell'autorità in completa indipendenza e** flessibilità. Il direttore dovrebbe assicurare che **l'autorità** assolva i propri compiti in modo efficace e **indipendente**.

flessibilità le proprie funzioni relativamente all'organizzazione e al funzionamento interno **della rete**. Il direttore dovrebbe assicurare che **la rete** assolva i propri compiti in modo efficace.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) È necessario garantire che le parti interessate dalle decisioni dell'autorità possano avere ricorso agli opportuni interventi correttivi. A tal fine dovrebbe essere istituito un apposito sistema di ricorso che consenta di impugnare le decisioni dell'autorità dinanzi a una commissione speciale di ricorso, contro le cui decisioni tuttavia potrebbe essere adita la Corte di giustizia.

Emendamento

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Dovrebbe essere garantita una transizione senza intoppi delle attività dell'ENISA ancora in corso e che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità.

Emendamento

soppresso

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **L'autorità** opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari e si avvale delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. L'autorità contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie **e al conseguimento di un elevato livello di efficienza nella sicurezza delle reti e dell'informazione** grazie all'esecuzione compiti specificati ai capi II e III.

Emendamento

2. **La rete** opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari e si avvale delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. L'autorità contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie grazie all'esecuzione compiti specificati ai capi II e III.

Motivazione

All'autorità non dovrebbero essere conferiti poteri in materia di sicurezza che sono già esercitati con efficacia dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) emette pareri su richiesta della Commissione o di propria iniziativa e coadiuva la Commissione **fornendole** un ulteriore sostegno tecnico in tutte le questioni relative alle comunicazioni elettroniche;

Emendamento

(a) emette pareri su richiesta **del Parlamento europeo o** della Commissione o di propria iniziativa e coadiuva **il Parlamento europeo e** la Commissione **fornendo loro** un ulteriore sostegno tecnico in tutte le questioni relative alle comunicazioni elettroniche;

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta della Commissione, la nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un nesso più stretto tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e**

Testo della Commissione

Emendamento

(e) fornisce consulenza e assistenza alla Commissione o a eventuali organismi designati da uno Stato membro in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità;

soppressa

Motivazione

All'autorità non dovrebbero essere conferiti poteri in materia di sicurezza che sono già esercitati con efficacia dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 17

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f**

Testo della Commissione

Emendamento

(f) adotta decisioni individuali per quanto attiene alla concessione dei diritti d'uso dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS);

soppressa

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) ha già adottato accorgimenti soddisfacenti in materia.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) coadiuva la Commissione nella selezione delle imprese cui assegnare i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri;

soppressa

Motivazione

I diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri sono già gestiti in modo efficace dal Gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG), dal Comitato dello spettro radio (RSC) e dal Comitato per le comunicazioni (CoCom).

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) riscuote e ridistribuisce i contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri;

soppressa

Motivazione

Delle questioni dello spettro si occupa già in maniera efficace il Gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG).

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) formula raccomandazioni alle autorità nazionali di regolamentazione su controverse transfrontaliere e su questioni

soppressa

attinenti alla e-accessibilità.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta della Commissione *l'autorità* formula pareri *su tutti gli* aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

1. Su richiesta *del Parlamento europeo o* della Commissione *la rete* formula pareri *sugli* aspetti *di cui al paragrafo 3* relativi alle comunicazioni elettroniche. *La Commissione può richiedere un parere su altri aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche a condizione che la richiesta sia motivata e proporzionata e venga notificata contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, e che questi ultimi abbiano l'opportunità di esaminarla.*

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta della Commissione, la nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un nesso più stretto tra quest'ultimo e l'autorità. Le richieste di parere presentate dalla Commissione dovrebbero essere ponderate e soggette a controllo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la sicurezza e l'integrità delle reti e dei servizi pubblici di comunicazione elettronica e gli aspetti relativi alla violazioni della sicurezza e/o dell'integrità, a norma dell'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dell'articolo 4 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche);

Emendamento

soppressa

Motivazione

Delle questioni relative alla sicurezza si occupa già in modo efficace l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) l'analisi di specifici mercati nazionali a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

Emendamento

(e) *in collaborazione con le competenti autorità nazionali di regolamentazione*, l'analisi di specifici mercati nazionali a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

Motivazione

Le indagini di mercato possono essere svolte nella maniera più efficace dalle autorità nazionali di regolamentazione, ragion per cui la loro collaborazione è auspicabile.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

(i) le questioni di numerazione, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e l'accesso a numeri e servizi nella Comunità, a norma dell'articolo 28 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

Emendamento

soppressa

Motivazione

L'aspetto in questione dovrebbe restare di competenza degli Stati membri.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

(o) le misure relative a aspetti delle radiofrequenze, conformemente agli articoli 4 e 6 della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio);

soppressa

Motivazione

Delle questioni dello spettro si occupa già in maniera efficace il Gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG).

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

(p) conformemente agli articoli 6 bis e 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni);

soppressa

i) condizioni armonizzate per i diritti d'uso delle radiofrequenze o dei numeri;

ii) modifica o revoca dei diritti d'uso rilasciati su base armonizzata o coordinata;

iii) selezione di imprese cui potrebbero essere assegnati diritti d'uso individuali di frequenze e numeri per servizi con potenzialità transfrontaliere.

Motivazione

Delle questioni dello spettro si occupa già in maniera efficace il Gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG).

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Tutti i pareri della rete sono trasmessi al Parlamento europeo, che la rete informa, nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, delle sue proposte finali.

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta della Commissione, la nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un nesso più stretto tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ***l'autorità*** riceve dalla Commissione la richiesta di analizzare un mercato specifico di uno Stato membro, essa ***formula*** un parere e ***trasmette*** alla Commissione le necessarie informazioni, compresi i risultati di una consultazione pubblica e un'analisi del mercato. Se ***l'autorità riscontra*** sul mercato una situazione di concorrenza poco efficace, il ***suo*** parere, dopo una consultazione pubblica, deve contenere un progetto di misura nel quale essa indica quale impresa o quali imprese ritiene dispongano di un significativo potere di mercato in tale mercato e gli obblighi adeguati che a suo avviso dovrebbero essere imposti.

1. Se, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ***la rete*** riceve dalla Commissione la richiesta di analizzare un mercato specifico di uno Stato membro, essa ***conduce un'indagine di mercato in collaborazione con la competente autorità nazionale di regolamentazione. La rete e la competente autorità nazionale di regolamentazione formulano*** un parere ***comune, soggetto alla supervisione della rete, e trasmettono*** alla Commissione le necessarie informazioni, compresi i risultati di una consultazione pubblica e un'analisi del mercato. Se ***la rete e l'autorità nazionale di regolamentazione riscontrano*** sul mercato una situazione di concorrenza poco efficace, il ***loro*** parere, dopo una consultazione pubblica, deve

contenere un progetto di misura nel quale essa indica quale impresa o quali imprese ritiene dispongano di un significativo potere di mercato in tale mercato e gli obblighi adeguati che a suo avviso dovrebbero essere imposti.

Motivazione

Le indagini di mercato possono essere condotte nella maniera più efficace mediante il coinvolgimento diretto delle autorità nazionali di regolamentazione. La rete dovrebbe supervisionare tali indagini ed essere responsabile delle sue raccomandazioni.

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. *L'autorità*, su richiesta della Commissione, *trasmette* a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. ***La rete e l'autorità nazionale di regolamentazione***, su richiesta della Commissione, ***trasmettono*** a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Le indagini di mercato possono essere svolte nella maniera più efficace mediante il coinvolgimento diretto delle autorità nazionali di regolamentazione. La rete dovrebbe supervisionare tali indagini ed essere responsabile delle sue raccomandazioni.

Emendamento 30

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. ***Prima di formulare il parere di cui ai paragrafi 1 o 3, l'autorità si consulta con le autorità nazionali di regolamentazione e con le autorità nazionali della concorrenza e effettua una consultazione pubblica a norma dell'articolo 42.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità deve poter adottare decisioni in relazione alla concessione dei diritti d'uso per i numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Essa è inoltre responsabile per l'amministrazione e lo sviluppo dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS) per conto degli Stati membri cui è stato attribuito il prefisso 3883.

soppresso

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) ha già adottato accorgimenti soddisfacenti in materia.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità esegue i compiti connessi con l'amministrazione e la gestione delle serie di numeri armonizzate, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

soppresso

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) ha già adottato accorgimenti soddisfacenti in materia.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A richiesta *l'autorità* fornisce consulenza alla Commissione e *effettua studi e riesami*, in particolare *su aspetti tecnici e economici, in relazione alle* radiofrequenze per le comunicazioni elettroniche nella Comunità.

Emendamento

1. A richiesta *la rete* fornisce consulenza alla Commissione e *collabora strettamente, se del caso, con il Gruppo "politica dello spettro radio" (l'RSPG) e/o il Comitato per lo spettro radio (l'RSC) su questioni di sua competenza, e in particolare su quelle che influiscono o su cui influisce l'uso delle* radiofrequenze, per le comunicazioni elettroniche nella Comunità. *La rete opera in stretta collaborazione con l'RSPG e l'RSC, a seconda dei casi.*

Motivazione

È opportuno che le competenze della rete siano compatibili con gli organismi esistenti addetti alla politica delle frequenze, nella fattispecie l'RSPG e l'RSC, per quanto riguarda le frequenze, e il CoCom per quanto riguarda numerosi altri aspetti delle telecomunicazioni, tra cui anche quelli tecnici ed economici.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *L'autorità pubblica una relazione annuale in cui formula* previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche *e indica le politiche nelle quali individua* possibili necessità e sfide.

Emendamento

4. *La rete, in collegamento con l'RSPG, tiene un registro delle* previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche. *All'occorrenza, o su richiesta della Commissione, la rete presenta una relazione sulle* possibili necessità e sfide.

Motivazione

L'obbligo di presentare una relazione annuale è eccessivamente rigido e oneroso. Le relazioni dovrebbero essere elaborate quando l'autorità lo ritiene opportuno o su richiesta,

secondo quanto previsto. Il Gruppo "politica dello spettro radio" (RSPG) è probabilmente più adatto a svolgere questo compito.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora un parere emesso dall'autorità ai sensi del paragrafo 1 faccia riferimento all'attuazione di una procedura di selezione comune per i diritti d'uso che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), detto parere deve in particolare:

soppresso

(a) individuare i servizi di comunicazione elettronica la cui fornitura su base transfrontaliera all'interno della Comunità trarrebbe beneficio dall'uso delle frequenze o numeri, i diritti dei quali sono concessi in virtù di una procedura unica e nell'ambito di una serie unica di condizioni;

(b) individuare i numeri e le serie di numeri che potrebbero essere usati per tali servizi;

(c) valutare il livello della domanda reale o potenziale di tali servizi all'interno della Comunità, e

(d) specificare eventuali limiti che ritenga opportuni sul numero dei diritti d'uso da offrire nell'ambito della procedura di selezione comune, nonché le procedure da seguire per la selezione delle imprese cui assegnare tali diritti, tenendo conto, laddove applicabili, dei principi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Motivazione

L'aspetto in questione dovrebbe restare di competenza degli Stati membri.

Emendamento 36

**Proposta di regolamento
Articolo 12**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Proposta per la selezione delle imprese

A norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), l'autorità:

(a) riceve e analizza le domande di diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri da parte delle imprese e riscuote inoltre i diritti amministrativi e i contributi imposti alle imprese nell'ambito di una procedura di selezione comune;

(b) effettua la procedura di selezione comune e propone i nomi delle imprese cui possono essere concessi i diritti d'uso in conformità delle citate disposizioni;

(c) trasmette una relazione alla Commissione nella quale illustra le domande ricevute, descrive le modalità di valutazione delle stesse, propone i nomi della o delle imprese alle quali potrebbero essere assegnati diritti d'uso individuali e giustifica tale scelta richiamandosi ai criteri di selezione indicati nella pertinente misura di attuazione.

Motivazione

I diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri sono già gestiti in modo efficace dal Gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG), dal Comitato dello spettro radio (RSC) e dal Comitato per le comunicazioni (CoCom).

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Su richiesta della Commissione *l'autorità* **le** trasmette un parere sulla revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito delle procedure comuni di cui all'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Emendamento

Su richiesta della Commissione *o* **dell'RSPG la rete** trasmette **loro** un parere sulla revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito delle procedure comuni di cui all'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Motivazione

La rete dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento nell'ambito della gestione dello spettro radio, collaborando sia con la Commissione che con il Gruppo "politica dello spettro radio" (RSPG).

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Articolo 14

Sicurezza delle reti e dell'informazione

Oltre ai compiti di cui agli articoli 4, paragrafo 3, lettera b) e 19, paragrafi 4 e 5, l'autorità contribuisce allo sviluppo di una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione, in particolare:

(a) agevolando la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione di metodologie comuni al fine di prevenire, affrontare e risolvere problemi attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione;

(b) fornendo consulenza alla Commissione sulla ricerca nel settore della sicurezza delle reti e

Emendamento

soppresso

dell'informazione come pure sull'uso efficace delle tecnologie di prevenzione dei rischi e promuovendo attività di valutazione dei rischi, soluzioni interoperabili per la loro gestione e studi sulle soluzioni per una gestione della prevenzione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato; e

(c) contribuendo alle attività di cooperazione della Comunità con paesi terzi e, se opportuno, con organizzazioni internazionali per promuovere un approccio globale comune alle questioni della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Riscossione e redistribuzione dei contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri e dei diritti amministrativi nell'ambito di una procedura comune di selezione

1. Qualora vengano imposti alle imprese contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito di una procedura di selezione comune, a norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), spetta all'autorità riscuotere e redistribuire tali contributi.

Una volta riscossi dall'autorità, i contributi sono redistribuiti tra i pertinenti Stati membri e l'autorità nel rispetto dei tempi e delle proporzioni che devono essere fissati dalla Commissione a norma dell'articolo 6 ter della direttiva

2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Se la Commissione non fissa tempi e proporzioni, i contributi sono ridistribuiti sulla base della popolazione di ciascuno Stato membro che ha dovuto concedere diritti d'uso nell'ultimo anno completo prima dell'avvio della procedura di selezione.

2. L'autorità è responsabile della riscossione e redistribuzione dei diritti amministrativi imposti alle imprese scelte mediante una procedura di selezione comune per i diritti d'uso delle frequenze o dei numeri a copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle autorità nazionali di regolamentazione per il monitoraggio della conformità alle condizioni comuni.

I contributi di cui al primo comma, una volta percepiti dall'autorità, sono ridistribuiti alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione sulla base dei valori indicati dalle stesse autorità.

Motivazione

Delle questioni dello spettro si occupa già in maniera efficace il Gruppo "Politica dello spettro radio".

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *L'autorità*, tenendo in debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra *questi ultimi*, le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di

Emendamento

1. *La rete*, tenendo in debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni *sia* fra gli Stati membri *e il Parlamento europeo*, *sia* fra *gli Stati membri*, le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei

comunicazione elettronica, **inclusa la sicurezza delle reti e dell'informazione.**

servizi di comunicazione elettronica.

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta della Commissione, la nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un nesso più stretto tra quest'ultimo e l'autorità. All'autorità non dovrebbero essere conferiti poteri in materia di sicurezza che sono già esercitati con efficacia dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'autorità raccoglie le informazioni adeguate, in particolare come previsto dall'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), per analizzare i rischi attuali ed emergenti. In particolare essa analizza, a livello europeo, i rischi che potrebbero avere un impatto sulla resilienza e sulla disponibilità di reti elettroniche di comunicazione e sull'autenticità, integrità e riservatezza delle informazioni accessibili e trasmesse attraverso tali reti e fornisce i risultati delle analisi agli Stati membri e alla Commissione.

soppresso

Motivazione

Le questioni relative alla sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'autorità contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica e a mettere tempestivamente a disposizione di tutti gli utenti informazioni obiettive e complete sui temi legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione, promuovendo tra l'altro scambi di migliori e più aggiornate pratiche, anche per quanto riguarda i metodi utilizzati per avvisare gli utenti, e ricercando sinergie tra le iniziative del settore pubblico e privato. **soppresso**

Motivazione

Le questioni relative alla sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità è responsabile della gestione e pubblicazione di una banca dati sui prezzi dei servizi voce e dati per gli utenti di telefonia mobile in roaming all'interno della Comunità; se del caso essa deve indicare i costi specifici relativi alle chiamate fatte e ricevute in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità. L'autorità effettua un monitoraggio dell'evoluzione di tali prezzi e ne dà conto in una relazione annuale. **soppresso**

Motivazione

L'intervento a livello di roaming (telefonia mobile e dati) era inteso solo come misura di correzione del mercato e non doveva avere carattere permanente. Un monitoraggio permanente rientra nelle competenze della Commissione e potrebbe essere richiesto, ma non dovrebbe essere inserito nel regolamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

L'autorità può svolgere compiti supplementari specifici su richiesta della Commissione.

Emendamento

La rete può svolgere compiti supplementari specifici su richiesta ***del Parlamento europeo o*** della Commissione ***riguardanti tutte le questioni relative alle comunicazioni elettroniche.***

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta della Commissione, la nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un nesso più stretto tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 24

Testo della Commissione

Organi dell'autorità

L'Autorità ha i seguenti organi:

- (a) un consiglio di amministrazione*
- (b) un comitato dei regolatori*
- (c) un direttore*
- (d) un responsabile principale della sicurezza delle reti*
- (e) un gruppo permanente di parti interessate*
- (f) una commissione dei ricorsi.*

Emendamento

Organizzazione della rete

La Rete nomina un direttore, organizza un segretariato, stabilisce un bilancio e decide la sua sede.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 25

Testo della Commissione

Articolo 25

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. Sei sono designati dalla Commissione e sei dal Consiglio. I membri del consiglio di amministrazione sono designati in modo tale da garantire a quest'ultimo un livello di competenza e indipendenza ottimale e da consentirgli di cumulare un'ampia gamma di competenze utili. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta.

2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il direttore dell'autorità partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in

Emendamento

soppresso

veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Il segretariato del consiglio di amministrazione è assicurato dall'autorità.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

5. Ciascun membro dispone di un voto. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum.

Motivazione

Il consiglio di amministrazione può compromettere l'indipendenza dei regolatori e costituisce un inutile "strato" di burocrazia che è opportuno sopprimere.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26

soppresso

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori, nomina il direttore a norma dell'articolo 29, paragrafo 2.

2. Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il direttore, nomina il responsabile principale della sicurezza delle reti, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2.

3. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 1.

4. Il consiglio di amministrazione nomina i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e approvazione del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, il programma di lavoro dell'autorità per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale.

6. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 36 a 38.

7. Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, di accettare tutti i lasciti, le donazioni e sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità.

8. Il consiglio di amministrazione esercita l'autorità disciplinare sul direttore e sul responsabile principale della sicurezza delle reti.

9. Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce la politica del personale dell'autorità, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2.

10. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'autorità, a norma dell'articolo 47.

11. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'autorità e le trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Come stabilito dall'articolo 28, paragrafo 4, tale relazione comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei

regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'autorità nel corso dell'anno in questione.

12. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

13. Il consiglio di amministrazione formula un parere per la Commissione sui diritti amministrativi che l'autorità può riscuotere dalle imprese quando esegue i compiti di cui all'articolo 16.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27

soppresso

comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori comprende un esponente per Stato membro – il responsabile dell'autorità nazionale indipendente di regolamentazione con responsabilità per l'applicazione quotidiana del quadro normativo nello Stato membro – il direttore e un rappresentante della Commissione senza diritto di voto. Le autorità nazionali di regolamentazione nominano un sostituto per Stato membro.

2. Il direttore è il presidente del comitato dei regolatori.

3. Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del vicepresidente scade comunque quando egli cessa di essere membro del comitato dei regolatori.

4. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro o sostituto, diverso dal direttore o dal rappresentante della Commissione, dispone di un voto.

5. Il comitato dei regolatori adotta il proprio regolamento interno.

6. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

7. Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono assicurate dall'autorità.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28

soppresso

Compiti del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori presenta un parere al direttore prima di adottare, nella sua sfera di competenza, i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli da 4 a 23. Inoltre, il comitato dei regolatori fornisce orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

2. Il comitato dei regolatori presenta un parere sul candidato direttore a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 29, paragrafo 2. Il comitato prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri. Il direttore non partecipa alla preparazione di tali pareri, né esprime il suo voto su essi.

3. Il comitato dei regolatori, a norma degli articoli 26, paragrafo 5 e 30, paragrafo 4, e coerentemente con il progetto di bilancio a norma dell'articolo 37, approva il programma di lavoro dell'autorità per l'anno entrante in relazione alle proprie attività.

4. Il comitato dei regolatori approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, di cui agli articoli 26, paragrafo 11 e 30, paragrafo 9.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29

soppresso

Il direttore

1. L'autorità è gestita dal direttore, che agisce in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettive della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

2. Previa consultazione del comitato dei regolatori, il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di

quest'ultima.

3. Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede a una valutazione, nella quale prende in esame in particolare:

(a) la prestazione del direttore;

(b) gli obblighi e le necessità dell'autorità per gli anni a venire.

4. Previa consultazione del comitato dei regolatori, il consiglio di amministrazione può su proposta della Commissione prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore, tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'autorità lo giustificano.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore.

Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Se il mandato non è rinnovato, il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

5. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

6. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 30

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30

soppresso

Compiti del direttore

- 1. Il direttore rappresenta l'autorità e ha il compito di provvedere alla sua gestione.*
- 2. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.*
- 3. Il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli da 4 a 23, previo assenso del comitato dei regolatori.*
- 4. Ogni anno il direttore prepara un progetto di programma di lavoro dell'autorità per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.
Entro il 1° settembre il direttore presenta il programma di lavoro per adozione al consiglio di amministrazione.*
- 5. Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'autorità sotto la guida del comitato dei regolatori e del responsabile principale della sicurezza delle reti, a seconda dei casi, e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.*
- 6. Il direttore prende le disposizioni necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'autorità conformemente al presente regolamento.*
- 7. Il direttore prepara lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'autorità ai sensi dell'articolo 37 e*

esegue il bilancio dell'autorità ai sensi dell'articolo 38.

8. Ogni anno il direttore prepara un progetto di relazione annuale sulle attività dell'autorità, una sezione della quale è dedicata alle attività di regolamentazione dell'autorità e un'altra alle questioni finanziarie e amministrative.

9. Nei confronti del personale dell'autorità il direttore esercita i poteri di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31

soppresso

Il responsabile principale della sicurezza delle reti

1. Il responsabile principale della sicurezza delle reti è responsabile del coordinamento dei compiti dell'autorità relativi alla sicurezza delle reti e dell'informazione. Egli opera sotto la responsabilità del direttore, riferisce a quest'ultimo e prepara il progetto di programma di lavoro annuale.

2. Il responsabile principale della sicurezza delle reti è nominato, per un periodo di cinque anni, dal consiglio di amministrazione in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione.

3. Il responsabile principale della sicurezza delle reti può essere rimosso dalla carica solo su decisione del consiglio di amministrazione, sentito il direttore. Il consiglio di amministrazione

adotta tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

4. Previa consultazione del direttore, il consiglio di amministrazione può, su proposta della Commissione prorogare, una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del responsabile principale della sicurezza delle reti tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'autorità lo giustificano.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 32

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32

soppresso

Gruppo permanente di parti interessate

1. Il responsabile principale della sicurezza delle reti istituisce un gruppo permanente di parti interessate composto da esperti che rappresentano soggetti interessati, in particolare esponenti dall'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle organizzazioni dei consumatori e accademici esperti nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione. Previa consultazione con il direttore, il responsabile principale della sicurezza delle reti stabilisce le procedure relative in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri e al funzionamento del gruppo.

2. Il gruppo è presieduto dal responsabile principale della sicurezza delle reti. Il mandato dei membri ha durata di due anni e mezzo. I membri del gruppo non possono allo stesso tempo essere membri del consiglio di amministrazione o del comitato dei regolatori.

3. I rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni del gruppo.

4. Il gruppo può fornire consulenza al responsabile principale della sicurezza delle reti nell'esecuzione delle mansioni che gli incombono in virtù del presente regolamento, ad esempio coadiuvandolo nella stesura delle parti di sua pertinenza nel programma di lavoro dell'autorità e garantendo la comunicazione con le parti interessate su tutti gli aspetti relativi al programma di lavoro.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33

soppresso

Commissione dei ricorsi

1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei sostituti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità della concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore delle comunicazioni elettroniche. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente.

2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito a un invito a manifestazione di interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni e non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi

non possono esercitare altre funzioni in seno all'autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

4. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

5. Se, per uno dei motivi di cui al primo comma o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la suddetta commissione. I membri della commissione dei ricorsi possono essere ricusati da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al primo comma ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali.

5. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti adottare nei casi di cui al paragrafo 4 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 34

Testo della Commissione

Articolo 34

Ricorsi

- 1. La commissione dei ricorsi decide in merito ai ricorsi contro decisioni o misure adottate dall'autorità negli ambiti contemplati dall'articolo 8, paragrafo 1.*
- 2. Le decisioni della commissione dei ricorsi vengono adottate con una maggioranza qualificata di almeno 4 dei suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.*
- 3. Il ricorso presentato ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.*
- 4. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'autorità entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica all'impresa destinataria della decisione o misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dal giorno in cui l'autorità ha reso pubblica la decisione o misura. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.*
- 5. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni*

Emendamento

soppresso

orali.

6. La commissione dei ricorsi, nell'ambito del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'autorità o rinviare la causa all'organo competente dell'autorità. Quest'ultimo deve attenersi alla decisione della commissione dei ricorsi.

7. La commissione dei ricorsi adotta il proprio regolamento interno.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35

soppresso

Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1. Le decisioni della commissione dei ricorsi, o dell'autorità nei casi in cui non è possibile adire la commissione di ricorso, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato.

2. Qualora l'autorità non si pronunci, può essere presentato al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia un ricorso per carenza, ai sensi dell'articolo 232 del trattato.

3. L'autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettere da a a e

Testo della Commissione

(a) *diritti per servizi prestati dall'autorità;*

(b) *una quota dei contributi versati dai richiedenti in conformità dell'articolo 17;*

(c) *una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione);*

(d) *eventuali lasciti, donazioni o sovvenzioni menzionati all'articolo 26, paragrafo 7;*

(e) *qualsiasi contributo volontario proveniente dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolamentazione.*

Emendamento

(a) *un terzo della sua dotazione annuale è versato direttamente sotto forma di sovvenzione della Comunità a valere sulla pertinente voce del bilancio delle Comunità europee, in base a una decisione dell'autorità di bilancio adottata in conformità del punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 2006;*

(b) *due terzi provengono invece da contributi diretti delle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie ed umane sufficienti all'assolvimento dei compiti loro assegnati dal BERT, onde permettere il finanziamento di quest'ultimo. Gli Stati membri precisano la voce del proprio bilancio annuale che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno d'ora in avanti utilizzare per prelevare le risorse destinate al BERT. Detti bilanci sono resi pubblici.*

Motivazione

È opportuno che l'autorità non abbia la competenza di riscuotere contributi. Onde assicurare l'effettiva indipendenza dalla Commissione, l'autorità dovrebbe essere finanziata principalmente dagli Stati membri.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le spese **dell'autorità** comprendono le spese di personale, amministrazione, infrastruttura e esercizio.

Emendamento

2. Le spese **della rete** comprendono le spese di personale, amministrazione, infrastruttura e esercizio, **incluse quelle inerenti alla creazione di un segretariato indipendente.**

Motivazione

L'autorità dovrebbe disporre di un segretariato che copra tutte le esigenze amministrative legate al suo funzionamento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'autorità.

Emendamento

soppresso

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 39

Testo della Commissione

Le regole finanziarie applicabili **all'autorità** sono stabilite **dal consiglio di amministrazione**, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento **dell'autorità** e previo accordo della Commissione.

Emendamento

Le regole finanziarie applicabili **alla rete** sono stabilite **dalla rete**, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento **della rete** e previo accordo della Commissione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40

soppresso

Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

2. L'autorità aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'autorità.

3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'autorità e presso gli agenti responsabili della loro attribuzione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il comitato dei regolatori, su proposta del direttore, può autorizzare altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune attività dell'autorità.

soppresso

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le decisioni prese dall'autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 48

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 48

soppresso

Status giuridico

1. L'autorità è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri l'autorità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire e alienare

beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L'autorità è rappresentata dal direttore.

4. L'autorità ha sede a [...]. Fino a quando la sua sede non è disponibile, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 49

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 49

soppresso

Personale

1. Al personale dell'autorità, compreso il direttore e il responsabile capo della sicurezza delle reti, si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detti statuto e regime.

2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3. Nei confronti del proprio personale, l'autorità esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'autorità.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 50

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 50

soppresso

Privilegi e immunità

All'autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 51

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 51

soppresso

Responsabilità dell'autorità

- 1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'autorità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall'autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.*
- 2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'autorità nei confronti dell'autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'autorità.*

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 54 bis

La rete delle autorità nazionali di regolamentazione presenta ogni anno al Parlamento europeo una relazione sulle sue attività.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 55

Testo della Commissione

Emendamento

Entro cinque anni dall'inizio effettivo delle attività ***e, in seguito, ogni cinque anni***, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato ***dell'autorità*** e alle procedure di cui al presente regolamento. La valutazione prende in esame i risultati ottenuti ***dall'autorità*** e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro cinque anni dall'inizio effettivo delle attività, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato ***della rete*** e alle procedure di cui al presente regolamento. La valutazione prende in esame i risultati ottenuti ***dalla rete*** e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Nell'eventualità che la relazione di valutazione, di cui al paragrafo 1, indichi che, per motivi oggettivamente giustificati attinenti al funzionamento del mercato interno, sia necessario prorogare l'attività della rete per un periodo determinato, il Parlamento europeo e il Consiglio, agendo ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE, possono prorogare per

un'unica volta l'attività della rete per un periodo non superiore a due anni.

La rete cessa di svolgere le sue funzioni entro cinque anni dall'inizio della sua attività, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio, agendo ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE, non proroghino l'attività della rete per un periodo determinato, sulla base di un'oggettiva giustificazione della Commissione.

Motivazione

Il regolamento deve riflettere la natura transitoria della regolamentazione ex ante in materia di telecomunicazioni, la quale alla fine dovrà dare spazio al diritto generale della concorrenza. L'introduzione di una clausola di caducità sarebbe un concreto passo in avanti verso la deregolamentazione e darebbe al mercato un messaggio coerente con gli obiettivi politici di promozione degli investimenti.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 56

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 56

soppresso

Disposizioni transitorie

1. Il 14 marzo 2011 l'autorità assume la responsabilità di tutte le attività esercitate dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione prima di tale data e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

2. Le partecipazioni in beni mobili detenute dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione alla data di cui al paragrafo 1 sono trasferite all'autorità con effetto a decorrere da tale data.

Motivazione

Le questioni di sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'ENISA e non dovrebbero

rientrare nelle competenze dell'autorità.

PROCEDURA

Titolo	Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche		
Riferimenti	COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)		
Commissione competente per il merito	ITRE		
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 10.12.2007		
Relatore per parere Nomina	Bernhard Rapkay 18.2.2008		
Esame in commissione	1.4.2008	6.5.2008	19.5.2008
Approvazione	3.6.2008		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	43 0 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Katerina Batzeli, Dragoş Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan		

18.6.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Relatore per parere: Edit Herczog

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sostiene la creazione di un'organizzazione più snella ed efficace, integrata nel sistema giuridico europeo.

Un nuovo nome, "*Body of European Regulators in Telecom – BERT*" (Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni), indicherebbe un leggero cambiamento della natura dell'organizzazione e riflettere il fatto che l'organo in questione si compone dei rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR). Al nuovo organismo non sarebbero attribuiti i poteri di un'autorità, ma rimarrebbe integrato nel sistema giuridico europeo.

Rafforzamento della natura decentrata del regolamento

La formulazione rivista del regolamento mira a fornire un quadro che non contrasti con l'obiettivo di lungo termine di sostituire il regolamento *ex ante* con la legislazione sulla concorrenza e garantisce che i regolamenti sulle comunicazioni elettroniche in Europa si basino su un sistema decentrato di regolatori indipendenti, nell'ambito del quale le ANR svolgono un ruolo decisivo.

L'organo decisionale supremo del BERT sarebbe il comitato dei regolatori. Il comitato dei regolatori è composto dalle ANR¹, ed è presieduto da uno dei membri nominato dal comitato stesso per un periodo di un anno. Il comitato dei regolatori adotta tutte le decisioni relative alle funzioni del BERT a maggioranza qualificata (due terzi). Non sarà costituito il consiglio d'amministrazione previsto nella proposta della Commissione.

Miglioramento delle norme sulla *governance* al fine di garantire un processo decisionale normativo efficiente e tempestivo

¹ Il comitato dei regolatori includerebbe anche delegati dell'EFTA e dei paesi in via di adesione, nonché della Commissione, ma senza diritto di voto e con statuto di osservatori.

Si prevede la creazione di un comitato esecutivo, composto da un massimo di cinque membri (ossia, il presidente dell'anno in corso, il presidente precedente e quello successivo in qualità di vicepresidenti, e altri due membri nominati dal comitato dei regolatori). Il comitato esecutivo è responsabile della gestione strategica del BERT e fornisce orientamenti e istruzioni al direttore esecutivo nello svolgimento del suo mandato.

Il direttore esecutivo è responsabile della gestione ordinaria del BERT e agirà su istruzione del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo sarà nominato dal comitato dei regolatori per un periodo di tre anni (rinnovabili una volta).

L'ufficio del BERT lavorerà sotto il controllo del direttore esecutivo. Per questioni normative, sarà composto da 15 esperti coadiuvati dai regolatori nazionali e 15 funzionari comunitari. Il numero totale dei dipendenti non dovrà superare le 40 unità. Tale cifra è nettamente inferiore rispetto a quanto proposto per il numero degli addetti dell'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (EECMA).

Al fine di trarre vantaggio dalle competenze delle ANR, il BERT costituirà gruppi di lavoro responsabili di questioni normative chiave connesse con la propria attività, nell'ambito dei quali rappresentanti delle ANR collaboreranno con i rappresentanti del BERT.

Responsabilità mirate per incrementare azioni normative coerenti

Al BERT competerebbero cinque questioni fondamentali:

- Contribuire alla coerente attuazione delle misure correttive negli Stati membri, mediante il rafforzamento del ruolo nel quadro della procedura "articolo 7";
- Adozione di posizioni normative comuni di cui dovranno tenere conto in massimo grado i regolatori nazionali;
- Fornire alla Commissione valutazioni relative alle analisi dei mercati transnazionali;
- Fornire consulenza su questioni politiche di interesse paneuropeo relative agli spettri (ivi compreso al gruppo "Politica dello spettro radio"/comitato dello spettro radio);
- Coordinamento e cooperazione internazionale.

Inoltre, il BERT dovrebbe svolgere compiti amministrativi, di registrazione e controllo specifici, connessi a questioni paneuropee (come previsto per l'EECMA), in particolare al fine di contribuire a sensibilizzare maggiormente i consumatori, purché non interferisca con le regole di delega applicabili alla Commissione, e ad eccezione di quanto concerne questioni di sicurezza della rete.

Il bilancio del BERT sarebbe finanziato dal bilancio comunitario. Si prevede la creazione di un comitato di bilancio, composto da rappresentanti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, al fine di approvarne il bilancio. L'utilizzo dei finanziamenti comunitari sarà soggetto all'approvazione e al controllo del Parlamento e del Consiglio, e la sua attuazione è soggetta al discharge del Parlamento.

Il programma di lavoro annuale del BERT dovrebbe essere ultimato previa consultazione della Commissione e presentato al Parlamento e al Consiglio.

Si prevede la presentazione di una relazione annuale alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento.

Il presidente potrebbe essere invitato a partecipare ad un'audizione dinanzi alla commissione parlamentare competente e al Consiglio, al fine di rispondere a domande relative ai risultati del BERT, con cadenza annuale.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[17], la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)[18], la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)[19], la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[20] e la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

Emendamento

(1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[17], la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)[18], la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)[19], la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[20] e la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[21], (di seguito "la direttiva quadro e le direttive particolari") mirano a creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti, innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza.

(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[21], (di seguito "la direttiva quadro e le direttive particolari") **nonché la risoluzione del Parlamento europeo sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale¹**, mirano a creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti, innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza.

¹*Testi approvati, P6_TA(2007)0287.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) I servizi di telecomunicazione globali costituiscono un caso particolare per il quale potrebbe rendersi necessaria l'armonizzazione delle condizioni di autorizzazione. È generalmente riconosciuto che tali servizi, che consistono di servizi vocali e di gestione di dati commerciali per imprese multinazionali ubicate in diversi paesi e sovente in diversi continenti, sono inerentemente transnazionali e, all'interno dell'Europa, paneuropei. L'autorità dovrebbe elaborare un approccio normativo comune affinché i benefici economici di servizi integrati e continui siano percepiti in tutte le zone dell'Europa.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) In particolare l'autorità dovrebbe prendere in esame la necessità di una procedura di selezione unica a livello comunitario per i diritti d'uso soggetti a condizioni armonizzate, offrire consulenza alla Commissione sui termini e criteri da applicare in tale procedura di selezione e ricevere e valutare le domande delle imprese relative a detti diritti d'uso. L'autorità dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sulla revoca dei diritti d'uso, laddove appropriato.

soppresso

Motivazione

Modifica di adeguamento.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) L'autorità dovrebbe operare come centro di competenze in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e fornire orientamento e consulenza al Parlamento europeo, alla Commissione o a organismi competenti designati dagli Stati membri. La sicurezza e la resilienza delle reti di comunicazione e dei sistemi di informazione hanno un'importanza fondamentale per la società e costituiscono un fattore centrale del quadro normativo UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Il buon funzionamento del mercato interno rischia di essere compromesso da un'applicazione eterogenea delle

soppresso

disposizioni in materia di sicurezza della direttiva quadro e delle direttive particolari. Il parere dell'autorità - consulenza tecnica su richiesta della Commissione e degli Stati membri - dovrebbe facilitare un'attuazione coerente delle citate direttive a livello nazionale.

Motivazione

Modifica di adeguamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Diritti amministrativi potrebbero essere imposti ai fornitori di comunicazioni elettroniche per la gestione del sistema di autorizzazioni e la concessione dei diritti d'uso. Oltre ai diritti amministrativi potrebbero essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze e dei numeri. Allo scopo di ridurre i costi amministrativi che gravano sulle imprese, in caso di una procedura di selezione comune l'autorità dovrebbe riscuotere e ridistribuire agli Stati membri gli diritti amministrativi e i contributi per i diritti d'uso.

soppresso

Motivazione

Modifica di adeguamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) L'autorità dovrebbe contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche normative e della coerenza nell'applicazione del regolamento nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuovendo lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e mettendo a disposizione del pubblico, in maniera accessibile, le informazioni adeguate. L'autorità dovrebbe avere la possibilità di affrontare questioni di tipo tecnico e economico e avere accesso alle più aggiornate informazioni disponibili per essere in grado di rispondere alle sfide tecnico-economiche di una società dell'informazione in pieno sviluppo, ***ad esempio in settori quali la sicurezza delle reti e dell'informazione e dei dispositivi di identificazione a radiofrequenza.***

Emendamento

(27) L'autorità dovrebbe contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche normative e della coerenza nell'applicazione del regolamento nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuovendo lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e mettendo a disposizione del pubblico, in maniera accessibile, le informazioni adeguate. L'autorità dovrebbe avere la possibilità di affrontare questioni di tipo tecnico e economico e avere accesso alle più aggiornate informazioni disponibili per essere in grado di rispondere alle sfide tecnico-economiche di una società dell'informazione in pieno sviluppo.

Motivazione

Modifica di adeguamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Per poter svolgere i propri compiti quali previsti dal presente regolamento e comprendere meglio le sfide nel settore delle comunicazioni elettroniche, ad esempio i rischi attuali e emergenti nell'ambito della sicurezza delle reti e dell'informazione, l'autorità dovrebbe poter analizzare gli sviluppi attuali e quelli emergenti. A tal fine l'autorità potrà raccogliere le informazioni del caso,

Emendamento

soppresso

in particolare per quanto riguarda violazioni della sicurezza e dell'integrità che abbiano un impatto significativo sul funzionamento di reti e servizi, sia dalle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), come pure mediante questionari.

Motivazione

Modifica di adeguamento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) È necessario garantire che le parti interessate dalle decisioni dell'autorità possano avere ricorso agli opportuni interventi correttivi. A tal fine dovrebbe essere istituito un apposito sistema di ricorso che consenta di impugnare le decisioni dell'autorità dinanzi a una commissione speciale di ricorso, contro le cui decisioni tuttavia potrebbe essere adita la Corte di giustizia.

soppresso

Motivazione

Modifica di adeguamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) Le procedure dell'autorità dovrebbero assicurare, pertanto, che essa abbia accesso a esperienza e competenze specialistiche nel settore delle comunicazioni

(38) Le procedure dell'autorità dovrebbero assicurare, pertanto, che essa abbia accesso a esperienza e competenze specialistiche nel settore delle comunicazioni

elettroniche, in particolare in ambiti di elevata complessità tecnica e in rapida evoluzione ***quali la sicurezza delle reti e dell'informazione.***

elettroniche, in particolare in ambiti di elevata complessità tecnica e in rapida evoluzione.

Motivazione

Modifica di adeguamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) Per garantire che l'autorità sia in grado di svolgere i propri compiti in materia di sicurezza delle reti e dell'informazioni con il necessario grado di esperienza e competenza, dovrebbe essere nominato un responsabile principale della sicurezza delle reti. Dovrebbe essere istituito un gruppo permanente di parti interessate incaricato di fornire consulenza al responsabile principale della sicurezza delle reti, incoraggiare la condivisione di esperienze e buone pratiche nel settore e mantenere un dialogo costante con il settore privato, le organizzazioni dei consumatori e altri soggetti interessati.

soppresso

Motivazione

Modifica di adeguamento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46) Dovrebbe essere garantita una transizione senza intoppi delle attività

soppresso

dell'ENISA ancora in corso e che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità.

Motivazione

Modifica di adeguamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È *istituita un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche* con le competenze specificate dal presente regolamento.

Emendamento

1. È *istituito un Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) (in appresso "l'autorità")* con le competenze specificate dal presente regolamento.

Motivazione

È opportuno attribuire una nuova denominazione all'autorità, che indichi la presenza dei regolatori nell'organo in questione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari e si avvale delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. L'autorità contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie *e al conseguimento di un elevato livello di efficienza nella sicurezza delle reti e dell'informazione* grazie all'esecuzione compiti specificati ai capi II

Emendamento

2. L'autorità opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari e si avvale delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. L'autorità contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie grazie all'esecuzione compiti specificati ai capi II e III.

e III.

Motivazione

La nuova denominazione indica un cambiamento delle funzioni di base. Il riferimento ai compiti legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione va soppresso in quanto il BERT non se ne occuperebbe.

Emendamento 14

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Gli obiettivi e i compiti dell'autorità non pregiudicano le competenze degli Stati membri per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza delle reti e dell'informazione che non rientrano nel campo di applicazione del trattato CE, in particolare quelli di cui ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea. In ogni caso gli obiettivi e i compiti dell'autorità non pregiudicano le attività in materia di sicurezza pubblica e difesa, le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale e della sicurezza dello Stato, compreso il benessere economico dello Stato laddove le questioni riguardano problemi attinenti alla sicurezza dello stesso.

Emendamento

5. Gli obiettivi e i compiti dell'autorità non pregiudicano le attività in materia di sicurezza pubblica e difesa, le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale e della sicurezza dello Stato, compreso il benessere economico dello Stato laddove le questioni riguardano problemi attinenti alla sicurezza dello stesso.

Motivazione

Anche nel caso di questo emendamento, la nuova denominazione indica un cambiamento delle funzioni di base; il riferimento ai compiti legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione va soppresso in quanto il BERT non se ne occuperebbe.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) elabora posizioni comuni, orientamenti e prassi eccellenti allo scopo di imporre soluzioni normative a livello nazionale e verificarne l'attuazione in tutti gli Stati membri;

Motivazione

L'emendamento è inteso a evidenziare il ruolo del BERT nell'assicurare una migliore coerenza degli interventi correttivi, grazie agli orientamenti forniti alle autorità nazionali di regolamentazione e al monitoraggio dell'attuazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) fornisce consulenza su aspetti normativi agli operatori di mercato e alle autorità nazionali di regolamentazione;

c) fornisce consulenza su aspetti normativi agli operatori di mercato ***(tra cui i consumatori e le loro associazioni)*** e alle autorità nazionali di regolamentazione;

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) garantisce lo scambio di esperienze e promuove l'innovazione nel campo delle comunicazioni elettroniche;

Motivazione

Occorre dare risalto al ruolo del BERT ai fini della promozione dell'innovazione in Europa, poiché quest'ultima va a vantaggio anche degli interessi dei consumatori.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) fornisce consulenza e assistenza alla Commissione o a eventuali organismi designati da uno Stato membro in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità;

soppresso

Motivazione

Le mansioni relative alla sicurezza delle reti e dell'informazione sono eliminate, dal momento che non vi dovrebbe essere una fusione tra BERT ed ENISA. L'ENISA ha priorità differenti che richiedono una diversa struttura organizzativa e di governance. Il BERT potrà assolvere i propri compiti in maniera ottimale se sarà mantenuta l'indipendenza delle ANR. La fusione del BERT con l'ENISA comporterebbe inevitabilmente un deterioramento dell'indipendenza delle ANR, una confusione tra le priorità e incertezze nelle sue operazioni. Inoltre le ANR non sono necessariamente coinvolte nelle questioni connesse alla sicurezza dell'informazione e delle reti negli Stati membri, il che significa che un ente comunitario posto sotto la loro conduzione non sarebbe in grado di gestire tali questioni a livello comunitario (o, comunque, non le gestirebbe in modo efficace).

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) adotta decisioni individuali per quanto attiene alla concessione dei diritti d'uso dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS);

soppresso

Motivazione

Il BERT non può adottare decisioni riguardo ai numeri dell'ETNS, in quanto ciò rientra tra le competenze della Commissione. Inoltre, data la probabile esiguità di tali procedure, non è né giustificato né proporzionato affidare questo compito a un'agenzia.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) coadiuva la Commissione nella selezione delle imprese cui assegnare i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri;

soppresso

Motivazione

Il BERT fornirebbe consulenza (analogamente a qualsiasi altra tematica, incluse le procedure di cui all'articolo 7) alla Commissione e a qualsiasi altro organo competente per le frequenze, affinché possano assolvere a tali responsabilità con maggiore efficacia. Il BERT non sarebbe responsabile delle procedure vere e proprie al posto della Commissione (come invece si potrebbe dedurre dal termine "coadiuva"), in quanto tali procedure sono di esclusiva competenza di quest'ultima e, data la probabile esiguità di tali procedure, non è né giustificato né proporzionato affidare questo compito a un'agenzia.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) riscuote e ridistribuisce i contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri;

soppresso

Motivazione

Il BERT non può riscuotere né ridistribuire i contributi per i diritti d'uso in quanto non rilevarebbe il compito di svolgere effettivamente le procedure di autorizzazione. Vale la pena ribadire che non è né ingiustificato né proporzionato subappaltare questo compito data la probabile esiguità delle procedure.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) fornisce consulenza e assistenza agli operatori del mercato e alle autorità nazionali di regolamentazione per quanto concerne questioni legate alla pirateria e alla sicurezza;

Motivazione

Occorre dare risalto al ruolo del BERT ai fini di una maggiore sicurezza dei dati e del rafforzamento degli obblighi di conformità ai diritti d'autore e ai diritti connessi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i ter) assiste gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione nelle questioni attinenti all'interoperabilità dei sistemi di telecomunicazione impiegati dai servizi di emergenza, in particolare in caso di emergenze o calamità gravi, e nell'istituzione del sistema di avvertimento e allerta dei cittadini di cui all'articolo 26 bis della direttiva 2002/22/CE.

(Nota: il rinvio all'articolo 26 bis della direttiva 2002/22/EC (direttiva sul servizio universale) si riferisca ad un eventuale nuovo articolo proposto nell'emendamento 224 al progetto di relazione Harbour.)

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto i quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i quater) elabora un approccio normativo

comune ai servizi paneuropei, come i servizi di telecomunicazione globali, al fine di garantire la coerenza tra le normative nazionali.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta della Commissione l'autorità *formula* pareri su tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

1. Su richiesta della Commissione l'autorità *fornisce* pareri *a quest'ultima e alle autorità nazionali di regolamentazione* su tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche. *L'autorità può fornire pareri alla Commissione o alle autorità nazionali di regolamentazione su tutti i predetti aspetti anche di propria iniziativa.*

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In particolare l'autorità contribuisce all'applicazione armonizzata delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, coadiuvando la Commissione nella preparazione di raccomandazioni o decisioni che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Emendamento

2. In particolare l'autorità contribuisce all'applicazione armonizzata delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, coadiuvando la Commissione nella preparazione di raccomandazioni o decisioni *o misure tecniche di attuazione* che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). *A tale proposito, l'autorità coadiuva altresì il Parlamento europeo in relazione a eventuali richieste di informazioni o normative che rientrano nell'ambito del suo mandato.*

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la sicurezza e l'integrità delle reti e dei servizi pubblici di comunicazione elettronica e gli aspetti relativi alla violazioni della sicurezza e/o dell'integrità, a norma dell'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dell'articolo 4 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche); **soppresso**

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) l'analisi di specifici mercati nazionali a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); **soppresso**

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) l'attuazione efficace di sistemi di telecomunicazione interoperativi per i servizi di emergenza nonché del sistema di avvertimento e allerta dei cittadini di cui all'articolo 26 bis della direttiva 2002/22/CE;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

(o) le misure relative ad aspetti delle radiofrequenze, conformemente agli articoli 4 e 6 della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio);

soppresso

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

(p) conformemente agli articoli 6 bis e 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni);

soppresso

(i) condizioni armonizzate per i diritti d'uso delle radiofrequenze o dei numeri;

(ii) modifica o revoca dei diritti d'uso rilasciati su base armonizzata o

coordinata;

(iii) selezione di imprese cui potrebbero essere assegnati diritti d'uso individuali di frequenze e numeri per servizi con potenzialità transfrontaliere.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(p bis) consulenza all'RSPF (gruppo "politica dello spettro radio") e/o all'RSC (comitato dello spettro radio) o ad altri organi competenti, a seconda dei casi, in relazione a questioni che rientrano tra le competenze dell'autorità, nella misura in cui tali questioni incidono sulla gestione dello spettro o sono influenzate da tale gestione.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) l'armonizzazione delle condizioni di autorizzazione di servizi paneuropei, come i servizi globali di telecomunicazione;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri formulati dall'autorità, illustrando pubblicamente in che modo è avvenuta tale presa in conto.

Motivazione

The proposed changes in the article clarify that the addressees of opinions provided by BERT would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a requirement in cases when the Commission's action may have an impact on the national markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of competencies (such as network and information security matters) or as the power of the Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us. Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered by BERT.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Consultazione dell'autorità in relazione alla definizione e all'analisi dei mercati nazionali ***e alle possibili soluzioni di problemi***

1. La Commissione informa l'autorità quando agisce in conformità ***degli articoli*** 7, paragrafo 4, ***e 8*** della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Consultazione dell'autorità in relazione alla definizione e all'analisi dei mercati nazionali

1. La Commissione informa l'autorità quando agisce in conformità ***dell'articolo*** 7, paragrafo 4 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 36

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. *L'autorità trasmette* un parere *alla Commissione* sui progetti di misura interessati entro quattro settimane dopo esserne stata informata. Il parere deve contenere un'analisi dettagliata e obiettiva che spieghi se il progetto di misura costituisce un ostacolo al mercato comune e indicazioni sulla compatibilità della stessa con il diritto comunitario, e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Se del caso *l'autorità indica* quali cambiamenti sia necessario apportare al progetto di misura per garantire che gli obiettivi in parola siano conseguiti con la massima efficacia.

Emendamento

2. *La Commissione richiede* un parere *all'autorità* sui progetti di misura interessati entro quattro settimane dopo esserne stata informata. Il parere deve contenere un'analisi dettagliata e obiettiva che spieghi se il progetto di misura costituisce un ostacolo al mercato comune e indicazioni sulla compatibilità della stessa con il diritto comunitario, e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Se del caso *la Commissione richiede all'autorità di indicare* quali cambiamenti sia necessario apportare al progetto di misura per garantire che gli obiettivi in parola siano conseguiti con la massima efficacia.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 37

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. *L'autorità, a richiesta della Commissione, trasmette a quest'ultima* tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui al paragrafo 2.

Emendamento

3. *La Commissione può chiedere all'autorità di trasmetterle* tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui al paragrafo 2.

Motivazione

Dall'articolo in esame è stato soppresso il riferimento agli interventi correttivi in quanto si ritiene che il potere di veto della Commissione non debba essere esteso anche a questo tipo di interventi. Tuttavia, come esposto sopra in riferimento all'articolo 4, si ritiene che il BERT abbia un ruolo da svolgere e che ciò debba riflettersi in opportune modifiche alla direttiva quadro.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Riesame dei mercati nazionali da parte dell'autorità

1. Se, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità riceve dalla Commissione la richiesta di analizzare un mercato specifico di uno Stato membro, essa formula un parere e trasmette alla Commissione le necessarie informazioni, compresi i risultati di una consultazione pubblica e un'analisi del mercato. Se l'autorità riscontra sul mercato una situazione di concorrenza poco efficace, il suo parere, dopo una consultazione pubblica, deve contenere un progetto di misura nel quale essa indica quale impresa o quali imprese ritiene dispongano di un significativo potere di mercato in tale mercato e gli obblighi adeguati che a suo avviso dovrebbero essere imposti.

2. L'autorità, se del caso, può consultare le autorità nazionali della concorrenza interessate prima di trasmettere il proprio parere alla Commissione.

3. L'autorità, a richiesta della Commissione, trasmette a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1.

Motivazione

È opportuno sopprimere integralmente l'articolo 6 in quanto il BERT non è in grado di svolgere una procedura di analisi di mercato, non disponendo delle pertinenti conoscenze locali che sono necessarie per garantire l'efficacia della procedura stessa.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una volta che la Commissione abbia individuato un mercato transnazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità ***effettua un'analisi di mercato in cooperazione con*** le autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, della citata direttiva ***e trasmette alla Commissione un parere in merito.***

Emendamento

2. Una volta che la Commissione abbia individuato un mercato transnazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità ***può, su richiesta, coadiuvare*** le autorità nazionali di regolamentazione ***interessate a svolgere l'analisi comune di mercato,*** a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, della citata direttiva.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Se l'autorità riscontra che il mercato transnazionale in parola non è efficacemente concorrenziale, il suo parere alla Commissione deve contenere un progetto di misura nel quale essa indica quale impresa o quali imprese ritiene dispongano di un significativo potere di mercato in tale mercato e gli obblighi adeguati che a suo avviso dovrebbero essere imposti.***

Emendamento

soppresso

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 41

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Prima di formulare il parere di cui ai paragrafi 1 o 3, l'autorità si consulta con le autorità nazionali di regolamentazione e con le autorità nazionali della concorrenza e effettua una consultazione pubblica a norma dell'articolo 42.

soppresso

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 42

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'autorità, a richiesta della Commissione, trasmette a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui **ai paragrafi da 1 a 4**.

5. L'autorità, a richiesta della Commissione, trasmette a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui **al paragrafo 1**.

Motivazione

A differenza di quanto avviene sui mercati nazionali (in cui le ANR devono conservare la facoltà di adottare provvedimenti), si riconosce la facoltà della Commissione ad intervenire sui mercati transnazionali; tuttavia, non è né giustificato né proporzionato, né tanto meno flessibile, definire il contenuto specifico e la metodologia del BERT in relazione ai pareri che deve emettere, soprattutto perché non vi sono precedenti in materia di analisi dei mercati transnazionali.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità deve poter adottare decisioni in relazione alla concessione dei diritti d'uso per i numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Essa è inoltre responsabile per l'amministrazione e lo sviluppo dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS) per conto degli Stati membri cui è stato attribuito il prefisso 3883.

soppresso

Motivazione

L'emendamento sopprime i riferimenti alle competenze decisionali del BERT (cfr. anche le osservazioni relative all'articolo 3).

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità esegue i compiti connessi con l'amministrazione e la gestione delle serie di numeri armonizzate, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Su richiesta della Commissione l'autorità formula **un parere** in merito agli aspetti

2. A norma dell'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale),

tecnici relativi all'attuazione del numero di emergenza europeo "112", a norma dell'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

su richiesta della Commissione l'autorità formula **dei pareri** in merito agli aspetti tecnici relativi a:

a) l'attuazione del numero di emergenza europeo "112", a norma dell'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

b) l'attuazione degli aspetti concernenti l'interoperabilità dei sistemi di telecomunicazione per i servizi di emergenza;

c) l'attuazione del sistema comunitario di avvertimento e allerta dei cittadini di cui all'articolo 26 bis della direttiva 2002/22/CE.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A richiesta l'autorità fornisce consulenza alla Commissione **e effettua studi e riesami, in particolare su aspetti tecnici e economici, in relazione alle** radiofrequenze per le comunicazioni elettroniche nella Comunità.

Emendamento

1. A richiesta, **o di propria iniziativa**, l'autorità fornisce consulenza alla Commissione, **all'RSPG e/o all'RSC o ad altri organi competenti, a seconda dei casi, in relazione a questioni che rientrano tra le competenze dell'autorità e che incidono sulle** radiofrequenze per le comunicazioni elettroniche nella Comunità **o su cui influiscono tali radiofrequenze, ed elabora pareri congiunti destinati alla Commissione ai fini della definizione di obiettivi politici comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 676/2002/CE (decisione spettro radio), in stretta collaborazione con l'RSPG e l'RSC, a seconda dei casi.**

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. A richiesta l'autorità **fornisce** consulenza alla Commissione in merito alla definizione degli obiettivi politici comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio), quando essi rientrano nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

3. A richiesta, **o di propria iniziativa**, l'autorità **consiglia l'RSPG e/o l'RSC o altri organi competenti riguardo alla loro** consulenza alla Commissione in merito alla definizione degli obiettivi politici comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio), quando essi rientrano nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità **pubblica una relazione annuale** in cui formula previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche e indica le politiche nelle quali individua possibili necessità e sfide.

Emendamento

4. L'autorità **contribuisce alle relazioni pubblicate dalla Commissione, dall'RSPG, dall'RSC o da altri organi competenti, a seconda dei casi**, in cui formula previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche e indica le politiche nelle quali individua possibili necessità e sfide.

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare le funzioni del BERT in materia di frequenze, chiarendo che il suo compito principale non consiste nel consigliare soltanto la Commissione bensì anche gli organi specifici (RSC e RSPG) cui sono già state attribuite delle competenze in materia di frequenze radio. Il BERT non dovrebbe vedersi affidare funzioni che sono già di competenza dei due predetti organi, in quanto ciò comporterebbe una perdita di efficacia e genererebbe confusione riguardo alle competenze in materia di regolamentazione, da un lato, e frequenze radio, dall'altro; si tratterebbe piuttosto di un ruolo complementare a quello

svolto dall'RSC e l'RSPG, per garantire l'uniformità degli obiettivi di politica delle comunicazioni elettroniche in tutti gli organi competenti attivi in tale settore.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta della Commissione l'autorità **le** trasmette un parere sul campo di applicazione e il contenuto delle misure di attuazione di cui all'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni); in particolare essa formula una valutazione dei benefici che potrebbero derivare al mercato unico delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica dalle misure di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e indica i servizi con potenzialità intracomunitarie che beneficerebbero di dette misure.

Emendamento

1. Su richiesta della Commissione **e/o dell'RSPG e dell'RSC o di altri organi competenti**, l'autorità trasmette un parere sul campo di applicazione e il contenuto delle misure di attuazione di cui all'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni); in particolare essa formula una valutazione dei benefici che potrebbero derivare al mercato unico delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica dalle misure di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e indica i servizi con potenzialità intracomunitarie che beneficerebbero di dette misure.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora un parere emesso dall'autorità ai sensi del paragrafo 1 faccia riferimento all'attuazione di una procedura di selezione comune per i diritti d'uso che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), detto parere deve in particolare:

Emendamento

soppresso

(a) individuare i servizi di comunicazione elettronica la cui fornitura su base transfrontaliera all'interno della Comunità trarrebbe beneficio dall'uso delle frequenze o numeri, i diritti dei quali sono concessi in virtù di una procedura unica e nell'ambito di una serie unica di condizioni;

(b) individuare i numeri e le serie di numeri che potrebbero essere usati per tali servizi;

(c) valutare il livello della domanda reale o potenziale di tali servizi all'interno della Comunità, e

(d) specificare eventuali limiti che ritenga opportuni sul numero dei diritti d'uso da offrire nell'ambito della procedura di selezione comune, nonché le procedure da seguire per la selezione delle imprese cui assegnare tali diritti, tenendo conto, laddove applicabili, dei principi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta della Commissione l'autorità dovrà spiegare o integrare qualsiasi parere formulato a norma del paragrafo 1 entro i termini specificati nella richiesta.

Emendamento

3. Su richiesta della Commissione **o dell'RSPG e/o dell'RSC o di altri organi competenti**, l'autorità dovrà spiegare o integrare qualsiasi parere formulato a norma del paragrafo 1 entro i termini specificati nella richiesta.

Motivazione

Benché sia nell'interesse del mercato interno che il BERT coadiuvi gli sforzi della Commissione in materia di armonizzazione delle condizioni e delle procedure di

autorizzazione, fornendo parere alla Commissione, qualsiasi criterio imperativo riguardo al contenuto di tali pareri sarebbe contrario al principio di flessibilità e di capacità del BERT di canalizzare efficacemente la competenza delle ANR.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Proposta per la selezione delle imprese

A norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), l'autorità:

(a) riceve e analizza le domande di diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri da parte delle imprese e riscuote inoltre i diritti amministrativi e i contributi imposti alle imprese nell'ambito di una procedura di selezione comune;

(b) effettua la procedura di selezione comune e propone i nomi delle imprese cui possono essere concessi i diritti d'uso in conformità delle citate disposizioni;

(c) trasmette una relazione alla Commissione nella quale illustra le domande ricevute, descrive le modalità di valutazione delle stesse, propone i nomi della o delle imprese alle quali potrebbero essere assegnati diritti d'uso individuali e giustifica tale scelta richiamandosi ai criteri di selezione indicati nella pertinente misura di attuazione.

Motivazione

Il BERT non dovrebbe perseguire l'obiettivo né essere in grado di svolgere un ruolo attivo nell'ambito delle procedure di selezione a livello comunitario: infatti il potenziale numero di tali procedure non giustifica la delega di tali funzioni al BERT da parte della Commissione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

soppresso

***Revoca dei diritti d'uso delle
radiofrequenze e dei numeri assegnati
nell'ambito di procedure comuni***

***Su richiesta della Commissione l'autorità
le trasmette un parere sulla revoca dei
diritti d'uso delle radiofrequenze e dei
numeri assegnati nell'ambito delle
procedure comuni di cui all'articolo 6 ter
della direttiva 2002/20/CE (direttiva
autorizzazioni). Il parere deve esaminare
se vi siano state serie e ripetute violazioni
delle condizioni relative ai diritti d'uso.***

Motivazione

*L'articolo 13 va integralmente soppresso, conformemente alle osservazioni relative agli
articoli 11 e 12.*

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Sicurezza delle reti e dell'informazione

***Oltre ai compiti di cui agli articoli 4,
paragrafo 3, lettera b) e 19, paragrafi 4 e
5, l'autorità contribuisce allo sviluppo di
una cultura della sicurezza delle reti e
dell'informazione, in particolare:***

***(a) agevolando la cooperazione tra la
Commissione e gli Stati membri
nell'elaborazione di metodologie comuni
al fine di prevenire, affrontare e risolvere
problemi attinenti alla sicurezza delle reti***

e dell'informazione;

(b) fornendo consulenza alla Commissione sulla ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione come pure sull'uso efficace delle tecnologie di prevenzione dei rischi e promuovendo attività di valutazione dei rischi, soluzioni interoperabili per la loro gestione e studi sulle soluzioni per una gestione della prevenzione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato; e

(c) contribuendo alle attività di cooperazione della Comunità con paesi terzi e, se opportuno, con organizzazioni internazionali per promuovere un approccio globale comune alle questioni della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Motivazione

Al BERT non vanno affidati compiti o funzioni attinenti alla sicurezza delle reti. L'integrazione dell'ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione) nel BERT creerebbe confusione riguardo agli obiettivi politici, alle priorità e alla gestione e comporterebbe altre difficoltà imprevedibili e inutili, compromettendo il buon funzionamento e l'efficacia del regime riformato.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

Articolo 15

Iniziativa propria

L'autorità può, di propria iniziativa, trasmettere un parere alla Commissione sulle questioni di cui agli articoli 4, paragrafo 2, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 3, articolo 10, paragrafo 1, e agli articoli 12, 14, 21 e 22.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'articolo in questione è ridondante e va pertanto soppresso, anche tenendo conto della nuova formulazione all'articolo 4.

Emendamento 56

**Proposta di regolamento
Articolo 16**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

***Riscossione di diritti amministrativi per
servizi prestati dall'autorità***

1. La Commissione fissa i diritti amministrativi imposti alle imprese per i servizi prestati dall'autorità conformemente alle procedure di cui all'articolo 54, paragrafo 2, e sulla base di un parere dell'autorità stessa. L'autorità si incarica della riscossione di tali diritti.

2. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente tale da ridurre al minimo i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

3. I diritti amministrativi di cui al paragrafo 1 possono riguardare:

(a) i costi amministrativi sostenuti dall'autorità per la gestione della procedura di selezione, a norma dell'articolo 12;

(b) il trattamento dei ricorsi, a norma dell'articolo 34;

(c) i costi amministrativi sostenuti dall'autorità per l'amministrazione dello spazio di numerazione telefonica europeo, a norma dell'articolo 8.

Tutti i diritti sono espressi e pagabili in euro.

4. L'importo dei diritti amministrativi è fissato a un livello che assicuri entrate

sufficienti, di massima, a coprire l'intero costo dei servizi forniti.

5. L'autorità pubblica annualmente un prospetto dei costi e dei diritti amministrativi. Sulla base di eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e quello dei costi amministrativi, l'autorità trasmette un parere alla Commissione indicando gli adeguamenti che a suo avviso devono essere apportati ai diritti amministrativi.

Motivazione

L'emendamento è inteso a ribadire che il BERT non erogherebbe servizi che giustifichino la riscossione di diritti amministrativi.

Emendamento 57

**Proposta di regolamento
Articolo 17**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Riscossione e redistribuzione dei contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri e dei diritti amministrativi nell'ambito di una procedura comune di selezione

1. Qualora vengano imposti alle imprese contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito di una procedura di selezione comune, a norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), spetta all'autorità riscuotere e redistribuire tali contributi.

Una volta riscossi dall'autorità, i contributi sono redistribuiti tra i pertinenti Stati membri e l'autorità nel rispetto dei tempi e delle proporzioni che devono essere fissati dalla Commissione a norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Se la Commissione non fissa tempi e proporzioni, i contributi sono ridistribuiti sulla base della popolazione di ciascuno Stato membro che ha dovuto concedere diritti d'uso nell'ultimo anno completo prima dell'avvio della procedura di selezione.

2. L'autorità è responsabile della riscossione e redistribuzione dei diritti amministrativi imposti alle imprese scelte mediante una procedura di selezione comune per i diritti d'uso delle frequenze o dei numeri a copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle autorità nazionali di regolamentazione per il monitoraggio della conformità alle condizioni comuni.

I contributi di cui al primo comma, una volta percepiti dall'autorità, sono ridistribuiti alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione sulla base dei valori indicati dalle stesse autorità.

Motivazione

L'articolo è soppresso nella sua integralità in quanto il BERT non partecipa alla riscossione e alla redistribuzione dei contributi per i diritti d'uso e dei diritti amministrativi.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità, tenendo in debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi ultimi, le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ***inclusa la sicurezza delle reti e dell'informazione.***

Emendamento

1. L'autorità, tenendo in debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi ultimi, le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) organizzando o promuovendo la formazione su tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

c) organizzando o promuovendo la formazione ***per le autorità nazionali di regolamentazione, altre autorità nazionali e organismi comunitari*** su tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità mette queste informazioni a disposizione del pubblico in una forma facilmente accessibile.

Emendamento

3. L'autorità mette queste informazioni a disposizione del pubblico in una forma facilmente accessibile, ***che consenta l'accesso remoto.***

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità raccoglie le informazioni adeguate, in particolare come previsto dall'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), per analizzare i rischi attuali ed emergenti. In particolare essa analizza, a livello europeo, i rischi che potrebbero avere un impatto sulla resilienza e sulla disponibilità di reti elettroniche di

Emendamento

soppresso

comunicazione e sull'autenticità, integrità e riservatezza delle informazioni accessibili e trasmesse attraverso tali reti e fornisce i risultati delle analisi agli Stati membri e alla Commissione.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'autorità contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica e a mettere tempestivamente a disposizione di tutti gli utenti informazioni obiettive e complete ***sui temi legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione***, promuovendo tra l'altro scambi di migliori e più aggiornate pratiche, ***anche per quanto riguarda i metodi utilizzati per avvisare gli utenti***, e ricercando sinergie tra le iniziative del settore pubblico e privato.

Emendamento

5. L'autorità contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica e a mettere tempestivamente a disposizione di tutti gli utenti informazioni obiettive e complete, promuovendo tra l'altro scambi di migliori e più aggiornate pratiche e ricercando sinergie tra le iniziative del settore pubblico e privato.

Motivazione

Per ragioni di programmazione e di assegnazione delle risorse, è opportuno circoscrivere i compiti di formazione di cui al paragrafo 2, lettera (c). L'espunzione integrale del paragrafo 4 e parziale del paragrafo 5 è intesa a riflettere la soppressione delle funzioni legate alla sicurezza delle reti.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 20

Testo della Commissione

Articolo 20

***Gestione del registro di informazione
sullo spettro e della banca dati sul***

Emendamento

soppresso

roaming mobile

1. Per garantire l'armonizzazione della disponibilità di informazioni sull'uso delle radiofrequenze nella Comunità, deve essere messo a disposizione del pubblico un registro in forma di punto di accesso comune per la fornitura di informazioni sull'uso dello spettro in ciascuno Stato membro. Le informazioni sull'uso delle radiofrequenze devono essere fornite dagli Stati membri a cadenza regolare e conformemente a una richiesta in tal senso formulata dall'autorità. L'autorità è responsabile della gestione e della pubblicazione del registro. Il registro deve contenere le informazioni specificate nell'allegato del presente regolamento e tutte le altre informazioni che l'autorità ritenga opportune. La Commissione può adottare misure di attuazione per adeguare l'allegato all'evoluzione tecnica o del mercato. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

2. L'autorità è responsabile della gestione e pubblicazione di una banca dati sui prezzi dei servizi voce e dati per gli utenti di telefonia mobile in roaming all'interno della Comunità; se del caso essa deve indicare i costi specifici relativi alle chiamate fatte e ricevute in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità. L'autorità effettua un monitoraggio dell'evoluzione di tali prezzi e ne dà conto in una relazione annuale.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità pubblica una relazione annuale sugli sviluppi nel settore delle comunicazioni elettroniche, comprese le questioni attinenti ai consumatori, nella quale indica i problemi che ostacolano il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. Tale relazione deve presentare inoltre una rassegna e un'analisi delle informazioni sulle procedure nazionali di ricorso trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e sulla frequenza con cui negli Stati membri si fa ricorso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

Emendamento

2. L'autorità pubblica una relazione annuale sugli sviluppi nel settore delle comunicazioni elettroniche, comprese le questioni attinenti ai consumatori, nella quale indica i problemi che ostacolano il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche, ***tra cui quelle relative alla conoscenza insufficiente da parte dei consumatori e ad altri problemi cui si fa riferimento tra l'altro nella risoluzione del Parlamento europeo sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale.*** Tale relazione deve presentare inoltre una rassegna e un'analisi delle informazioni sulle procedure nazionali di ricorso trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e sulla frequenza con cui negli Stati membri si fa ricorso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). ***Le parti della relazione in cui sono trattate questioni concernenti i consumatori (compreso il confronto dei prezzi al dettaglio) sono pubblicate nel sito web dell'autorità in una forma facilmente accessibile.***

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione

L'Autorità ha i seguenti organi:
(a) un ***consiglio di*** amministrazione
(b) un comitato dei regolatori

Emendamento

L'Autorità ha i seguenti organi:
(a) un ***comitato dei regolatori***
(b) un comitato ***esecutivo***;

(c) un direttore

(c) un direttore *esecutivo*

(d) un responsabile principale della sicurezza delle reti

(e) un gruppo permanente di parti interessate

(e) un gruppo permanente di parti interessate

(f) una commissione dei ricorsi.

(Il presente emendamento comporta la modifica delle denominazioni dei rispettivi organi in tutto il testo, e segnatamente:

la sostituzione di "consiglio di amministrazione" con "comitato dei regolatori" agli articoli 25, 26, 29, 30, 37, 38, 39, 46 e 49;

la sostituzione di "comitato dei regolatori" con "comitato esecutivo" agli articoli 28, 30 e 37;

la sostituzione di "direttore" con "direttore esecutivo" agli articoli 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 44, 45 e 46).

Motivazione

L'emendamento è inteso a evidenziare un importante cambiamento nella struttura di governance e a sopprimere posti e organi (il responsabile principale della sicurezza delle reti e la commissioni dei ricorsi) che, in virtù degli emendamenti proposti all'articolo 3, risultano fuori luogo e superflui.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. Sei sono designati dalla Commissione e sei dal Consiglio. I membri del consiglio di amministrazione sono designati in modo tale da garantire a quest'ultimo un livello di competenza e indipendenza ottimale e da consentirgli di cumulare un'ampia gamma di competenze utili. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 67

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il comitato dei regolatori ha lo status di osservatore ed è composto da un rappresentante per ogni Stato membro, che ricopre la funzione di direttore o di rappresentante di alto livello dell'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'applicazione quotidiana del quadro normativo nello Stato membro in questione. Hanno pure lo status di osservatori la Commissione e i rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione dei paesi dell'EFTA e dei paesi in via di adesione.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 68

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e ***un vicepresidente***. Il ***vicepresidente*** ***sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del consiglio di***

2. Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e ***altri membri del comitato esecutivo***. Il ***presidente eletto ha un mandato annuale. Prima di poter esercitare tali funzioni, il presidente deve aver ricoperto per un anno la carica di vicepresidente. Ricopre inoltre la carica di vicepresidente nell'anno successivo a quello in cui ha esercitato il mandato di presidente.***

amministrazione.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il consiglio *di amministrazione* adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Emendamento

4. Il *comitato dei regolatori* adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti, *salvo altrimenti disposto dal presente regolamento.*

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ciascun membro dispone di un voto. *Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum.*

Emendamento

5. Ciascun membro dispone di un voto.

Motivazione

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the

functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report (Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il** comitato dei regolatori, nomina il direttore a norma dell'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento

1. Il comitato dei regolatori nomina il direttore **esecutivo** a norma dell'articolo 29, paragrafo 2.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il direttore, nomina il responsabile principale della sicurezza delle reti, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2.**

Emendamento

soppresso

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il comitato dei regolatori adotta tutte le decisioni inerenti all'esercizio delle funzioni dell'autorità, come disposto all'articolo 3.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 1. **soppresso**

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione nomina i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. **soppresso**

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il **consiglio di amministrazione** adotta, previo parere della Commissione **e approvazione del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 28, paragrafo 3**, il programma di lavoro dell'autorità per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale.

Emendamento

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il **comitato dei regolatori** adotta, previo parere della Commissione, il programma di lavoro dell'autorità per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il **consiglio di amministrazione** esercita l'autorità disciplinare sul direttore **e sul responsabile principale della sicurezza delle reti**.

Emendamento

8. Il **comitato dei regolatori** esercita l'autorità disciplinare sul direttore **esecutivo**.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Il **consiglio di amministrazione** adotta

Emendamento

11. Il **comitato dei regolatori** adotta la

la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'autorità e le trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Come stabilito dall'articolo 28, paragrafo 4, tale relazione comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'autorità nel corso dell'anno in questione.

relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'autorità e le trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Come stabilito dall'articolo 28, paragrafo 4, tale relazione comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'autorità nel corso dell'anno in questione, ***tra cui le azioni di sensibilizzazione dei consumatori.***

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Il consiglio di amministrazione formula un parere per la Commissione sui diritti amministrativi che l'autorità può riscuotere dalle imprese quando esegue i compiti di cui all'articolo 16.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Poiché il consiglio di amministrazione verrebbe eliminato dalla struttura di governance, i suoi compiti e le sue funzioni sarebbero rilevati dal comitato dei regolatori, cosicché i compiti e le funzioni previsti nella proposta della Commissione per il consiglio di amministrazione e il comitato dei regolatori verrebbero fusi in un unico organo. I compiti elencati sono precisati in maniera più dettagliata per indicare che il BERT non adotterebbe decisioni (e non riscuoterebbe commissioni per l'erogazione dei suoi servizi) né svolgerebbe compiti legati alla sicurezza delle reti.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il comitato dei regolatori comprende un esponente per Stato membro – il responsabile dell'autorità nazionale indipendente di regolamentazione con responsabilità per l'applicazione quotidiana del quadro normativo nello Stato membro – il direttore e un rappresentante della Commissione senza diritto di voto. Le autorità nazionali di regolamentazione nominano un sostituto per Stato membro.

soppresso

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il **direttore** è il presidente del comitato dei regolatori.

2. Il comitato esecutivo è composto da un massimo di cinque membri, due dei quali sono vicepresidenti del comitato dei regolatori e uno di questi è il presidente del comitato dei regolatori. Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del presidente.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. **La durata del mandato del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del vicepresidente scade comunque quando egli cessa di essere membro del comitato dei regolatori.**

Emendamento

3. Uno dei due vicepresidenti sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni.

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro **o sostituto, diverso dal direttore o dal rappresentante della Commissione,** dispone di un voto.

Emendamento

4. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice. Ciascun membro **del comitato esecutivo** dispone di un solo voto. **In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.**

Motivazione

Si vedano gli altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Emendamento

6. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, ***l'autorità, o attraverso*** il comitato dei regolatori ***o del comitato esecutivo***, agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Motivazione

Oltre al comitato dei regolatori, il quale rilevverebbe i compiti e le funzioni del consiglio di amministrazione, sarebbe istituito anche un comitato esecutivo composto da un numero limitato di membri eletti tra i membri del comitato dei regolatori (con un presidente e due vicepresidenti).

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono assicurate dall'autorità.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Oltre al comitato dei regolatori, il quale rilevverebbe i compiti e le funzioni del consiglio di amministrazione, sarebbe istituito anche un comitato esecutivo composto da un numero limitato di membri eletti tra i membri del comitato dei regolatori (con un presidente e due vicepresidenti).

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione

Compiti del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori **presenta un parere al direttore prima di adottare, nella sua sfera di competenza, i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli da 4 a 23.** Inoltre, il comitato dei regolatori **fornisce orientamenti** al direttore **nello** svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

2. **Il comitato dei regolatori presenta un parere sul candidato direttore a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 29, paragrafo 2. Il comitato prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri. Il direttore non partecipa alla preparazione di tali pareri, né esprime il suo voto su essi.**

3. **Il comitato dei regolatori, a norma degli articoli 26, paragrafo 5 e 30, paragrafo 4, e coerentemente con il progetto di bilancio a norma dell'articolo 37, approva il programma di lavoro dell'autorità per l'anno entrante in relazione alle proprie attività.**

4. **Il comitato dei regolatori approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, di cui agli articoli 26, paragrafo 11 e 30, paragrafo 9.**

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione

Il direttore

1. L'autorità è gestita dal direttore, che agisce in ***piena indipendenza nell'esercizio***

Emendamento

Compiti del comitato **esecutivo**

1. Il comitato **esecutivo rappresenta l'autorità e garantisce che quest'ultima svolga le proprie attività in conformità delle disposizioni del presente regolamento.** Inoltre, il comitato **esecutivo** fornisce al direttore **esecutivo istruzioni fondamentali ai fini dello** svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

2. **Il presidente del comitato esecutivo è invitato ogni anno a partecipare a un'audizione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per riferire in merito ai risultati conseguiti dall'autorità.**

Emendamento

Il direttore **esecutivo**

1. L'autorità è gestita dal direttore **esecutivo**, che agisce ***in base alle istruzioni***

delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettive della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

2. *Previa consultazione del comitato dei regolatori, il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.*

3. Il mandato del direttore è di **cinque anni**. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, *la Commissione* procede a una valutazione, nella quale prende in esame in particolare:

- (a) la prestazione del direttore;
- (b) gli obblighi e le necessità dell'autorità per gli anni a venire.

4. *Previa consultazione del comitato dei regolatori, il consiglio di amministrazione può su proposta della Commissione prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore, tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'autorità lo giustificano.*

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Se il mandato non è rinnovato, il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

5. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal *consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori. Il*

del comitato esecutivo.

2. Il direttore **esecutivo** è nominato dal **comitato dei regolatori**, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

3. Il mandato del direttore **esecutivo** è di **tre anni**. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, **il comitato dei regolatori** procede a una valutazione, nella quale prende in esame in particolare:

- (a) la prestazione del direttore **esecutivo**;
- (b) gli obblighi e le necessità dell'autorità per gli anni a venire.

4. **Il** comitato dei regolatori può prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore **esecutivo**, tenendo conto della relazione di valutazione.

Se il suo mandato non è prorogato, il direttore **esecutivo** resta in carica fino alla nomina del suo successore.

5. Il direttore **esecutivo** può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal **comitato dei regolatori** a

consiglio di amministrazione adotta tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

6. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

Motivazione

L'emendamento è inteso a rivedere lo status del direttore, che viene rinominato "direttore esecutivo", come conseguenza della modifica di tale funzione nell'ambito della nuova struttura di governance. Il direttore esecutivo è eletto dal comitato dei regolatori ed è incaricato delle questioni di esercizio correnti. Agendo in base alle istruzioni del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non può essere responsabile dinanzi al Parlamento e al Consiglio.

Emendamento 88

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo e paragrafo 1**

Testo della Commissione

Compiti del direttore

1. Il direttore **rappresenta** l'autorità e ha il compito di provvedere alla **sua** gestione.

Emendamento

Compiti del direttore **esecutivo**

1. Il direttore **esecutivo può essere autorizzato dal comitato esecutivo a rappresentare** l'autorità **in determinati ambiti** e ha il compito di provvedere alla gestione **dell'autorità stessa**.

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare i compiti del direttore esecutivo (che sostituisce il direttore) ai fini della coerenza con le modifiche proposte in altri articoli.

Emendamento 89

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli

Emendamento

soppresso

articoli da 4 a 23, previo assenso del comitato dei regolatori.

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare i compiti del direttore esecutivo (che sostituisce il direttore) ai fini della coerenza con le modifiche proposte in altri articoli.

Emendamento 90

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Ogni anno il direttore prepara un progetto di programma di lavoro dell'autorità per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori *e* alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.

Emendamento

4. Ogni anno il direttore *esecutivo* prepara un progetto di programma di lavoro dell'autorità per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori. ***Quest'ultimo approva il progetto di programma di lavoro e lo presenta a sua volta*** alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.

Entro il 1° settembre il direttore presenta il programma di lavoro per adozione al consiglio di amministrazione.

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare i compiti del direttore esecutivo (che sostituisce il direttore) ai fini della coerenza con le modifiche proposte in altri articoli.

Emendamento 91

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'autorità sotto la guida del comitato dei regolatori *e del responsabile principale della sicurezza delle reti, a seconda dei casi, e sotto il controllo amministrativo del consiglio di*

Emendamento

5. Il direttore *esecutivo* è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'autorità sotto la guida del comitato dei regolatori.

amministrazione.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31

soppresso

Il responsabile principale della sicurezza delle reti

- 1. Il responsabile principale della sicurezza delle reti è responsabile del coordinamento dei compiti dell'autorità relativi alla sicurezza delle reti e dell'informazione. Egli opera sotto la responsabilità del direttore, riferisce a quest'ultimo e prepara il progetto di programma di lavoro annuale***
- 2. Il responsabile principale della sicurezza delle reti è nominato, per un periodo di cinque anni, dal consiglio di amministrazione in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione.***
- 3. Il responsabile principale della sicurezza delle reti può essere rimosso dalla carica solo su decisione del consiglio di amministrazione, sentito il direttore. Il consiglio di amministrazione adotta tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.***
- 4. Previa consultazione del direttore, il consiglio di amministrazione può, su proposta della Commissione prorogare, una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del responsabile principale della sicurezza delle reti tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'autorità***

lo giustificichino.

Motivazione

Poiché il BERT non rilevverebbe i compiti affidati all'ENISA, la funzione di responsabile principale della sicurezza delle reti risulta superflua (si vedano anche gli emendamenti all'articolo 3).

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 32

Testo della Commissione

1. Il ***responsabile principale della sicurezza delle reti*** istituisce un gruppo permanente di parti interessate composto da esperti che rappresentano soggetti interessati, in particolare esponenti dall'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle organizzazioni dei consumatori e accademici esperti ***nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione***. Previa consultazione con il direttore, ***il responsabile principale della sicurezza delle reti*** stabilisce le procedure relative in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri e al funzionamento del gruppo.

2. Il gruppo è presieduto dal ***responsabile principale della sicurezza delle reti***. Il mandato dei membri ha durata di due anni e mezzo. I membri del gruppo non possono allo stesso tempo essere membri del ***consiglio di amministrazione o*** del comitato dei regolatori.

3. I rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni del gruppo.

4. Il gruppo può fornire consulenza ***al responsabile principale della sicurezza delle reti*** nell'esecuzione delle mansioni che gli incombono in virtù del presente regolamento, ad esempio coadiuvandolo

Emendamento

1. Il ***comitato dei regolatori*** istituisce un gruppo permanente di parti interessate composto da esperti che rappresentano soggetti interessati, in particolare esponenti dall'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle organizzazioni dei consumatori e accademici esperti. Previa consultazione con il direttore ***esecutivo***, ***esso*** stabilisce le procedure relative in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri e al funzionamento del gruppo.

2. Il gruppo è presieduto dal direttore ***esecutivo***. Il mandato dei membri ha durata di due anni e mezzo. I membri del gruppo non possono essere membri del comitato dei regolatori.

3. I rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni del gruppo.

4. Il gruppo può fornire consulenza al ***comitato dei regolatori*** nell'esecuzione delle mansioni che gli incombono in virtù del presente regolamento, ad esempio coadiuvandolo nella stesura delle parti di

nella stesura delle parti di sua pertinenza nel programma di lavoro dell'autorità e garantendo la comunicazione con le parti interessate su tutti gli aspetti relativi al programma di lavoro.

sua pertinenza nel programma di lavoro dell'autorità e garantendo la comunicazione con le parti interessate su tutti gli aspetti relativi al programma di lavoro.

Motivazione

Il gruppo permanente di parti interessate è un organo importante dell'autorità, in quanto rappresenta i soggetti interessati e gli interessi dei consumatori e dei rappresentanti datoriali e sindacali.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33

soppresso

Commissione dei ricorsi

1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei sostituti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità della concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore delle comunicazioni elettroniche. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente.

2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito a un invito a manifestazione di interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni e non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'autorità, nel suo consiglio di

amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

4. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

Se, per uno dei motivi di cui al primo comma o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la suddetta commissione. I membri della commissione dei ricorsi possono essere ricusati da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al primo comma ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali.

5. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti adottare nei casi di cui al paragrafo 4 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

Motivazione

Poiché il BERT non adotterebbe decisioni contro le quali è possibile far ricorso, l'articolo risulta superfluo.

Emendamento 95

**Proposta di regolamento
Articolo 34**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34

soppresso

Ricorsi

- 1. La commissione dei ricorsi decide in merito ai ricorsi contro decisioni o misure adottate dall'autorità negli ambiti contemplati dall'articolo 8, paragrafo 1.***
- 2. Le decisioni della commissione dei ricorsi vengono adottate con una maggioranza qualificata di almeno 4 dei suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.***
- 3. Il ricorso presentato ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.***
- 4. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'autorità entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica all'impresa destinataria della decisione o misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dal giorno in cui l'autorità ha reso pubblica la decisione o misura. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.***
- 5. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle***

notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

6. La commissione dei ricorsi, nell'ambito del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'autorità o rinviare la causa all'organo competente dell'autorità. Quest'ultimo deve attenersi alla decisione della commissione dei ricorsi.

7. La commissione dei ricorsi adotta il proprio regolamento interno.

Motivazione

Poiché il BERT non adotterebbe decisioni contro le quali è possibile far ricorso, l'articolo risulta superfluo.

Emendamento 96

**Proposta di regolamento
Articolo 35**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35

soppresso

Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1. Le decisioni della commissione dei ricorsi, o dell'autorità nei casi in cui non è possibile adire la commissione di ricorso, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato.

2. Qualora l'autorità non si pronunci, può essere presentato al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia un ricorso per carenza, ai sensi dell'articolo 232 del trattato.

3. L'autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi

alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

Motivazione

Poiché il BERT non adotterebbe decisioni contro le quali è possibile far ricorso, l'articolo risulta superfluo.

Emendamento 97

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Le entrate dell'autorità sono costituite da:

(a) diritti per servizi prestati dall'autorità;

(b) una quota dei contributi versati dai richiedenti in conformità dell'articolo 17;

(c) una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione);

(d) eventuali lasciti, donazioni o sovvenzioni menzionati all'articolo 26, paragrafo 7;

(e) qualsiasi contributo volontario proveniente dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolamentazione;

Emendamento

1. Le entrate dell'autorità sono costituite da ***un contributo*** della Comunità ***iscritto*** nel bilancio generale ***dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario.***

Motivazione

Poiché il BERT si assume, in larga parte, compiti di assistenza nell'attuazione della sottostante politica comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche, se ne giustifica il finanziamento tramite fondi comunitari.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo, che copre le spese di esercizio e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo, e lo trasmette al **consiglio di amministrazione** unitamente a un organigramma provvisorio. Ogni anno il **consiglio di amministrazione**, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal **consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere in merito.**

Emendamento

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore **esecutivo** elabora un progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo, che copre le spese di esercizio e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo, e lo trasmette al **comitato dei regolatori** unitamente a un organigramma provvisorio. Ogni anno il **comitato dei regolatori**, sulla base di un progetto elaborato dal direttore **esecutivo**, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal **direttore esecutivo al comitato dei regolatori e alla commissione bilanci dell'autorità (la "commissione bilanci")**.

La commissione bilanci è composta da sedici membri, di cui sette designati dal Parlamento europeo, sette dal Consiglio e due dalla Commissione. La commissione bilanci delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Essa non è un organo permanente. La commissione bilanci approva lo stato di previsione da allegare al progetto di bilancio e all'organigramma, quale importo coperto dalla sovversione comunitaria di cui all'articolo 26, e trasmette la sua decisione al comitato dei regolatori e alla Commissione.

Il comitato dei regolatori stabilisce in via definitiva il progetto di bilancio e l'organigramma tenendo conto della decisione della commissione bilanci.

Motivazione

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community funding, a "Budgetary Committee", consisting of representatives of the Council, the Parliament and the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while the Commission would also be able to provide its professional input through its participation in the Budgetary Committee.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in appresso denominati "l'autorità di bilancio") con il progetto preliminare di bilancio generale *delle Comunità europee*.

Emendamento

2. Lo stato di previsione, **approvato dal comitato di bilancio e inoltrato alla Commissione ai sensi del paragrafo 1**, è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ("l'autorità di bilancio") con il progetto preliminare di bilancio generale *dell'Unione europea*.

Motivazione

Si veda l'emendamento 77.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il **consiglio di amministrazione** comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare eventuali progetti che possano avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di

Emendamento

6. Il **comitato dei regolatori** comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare eventuali progetti che possano avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura

natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili e ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'autorità, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l'autorità può procedere con l'operazione prevista.

immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili, **nel caso in cui i progetti previsti richiedano finanziamenti comunitari supplementari. In tal caso, l'autorità** ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'autorità, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l'autorità può procedere con l'operazione prevista.

Motivazione

Cfr. emendamento 77.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 42

Testo della Commissione

Fatti salvi i casi di cui agli articoli 20 o 21, l'autorità ogniqualvolta intenda **adottare misure** in conformità delle disposizioni del presente regolamento consulta, se del caso, le parti *interessate* e dà loro l'opportunità di formulare osservazioni **sui progetti** di **misura** entro un periodo di tempo ragionevole. L'autorità mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione salvo quando essi contengano informazioni riservate.

Emendamento

Ogniqualvolta intenda **formulare un parere** in conformità delle disposizioni del presente regolamento, **l'autorità** consulta, se del caso, le parti *in causa*, **tra cui il gruppo di parti interessate e altri gruppi d'interesse dei consumatori**, e dà loro l'opportunità di formulare osservazioni **sul progetto** di **parere** entro un periodo di tempo ragionevole. L'autorità mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione salvo quando essi contengano informazioni riservate.

Motivazione

L'emendamento è inteso a riflettere le modifiche apportate ai poteri e ai compiti del BERT di cui all'articolo 3. Si propone che il BERT non debba avere la facoltà di imporre misure ma che funga in primo luogo da organo consultivo incaricato esclusivamente di emettere pareri. Il riferimento alle associazioni dei consumatori è inteso ad assicurare che gli interessi di questi ultimi siano presi debitamente in considerazione.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 44

Testo della Commissione

Il personale dell'autorità, inclusi il direttore, **il responsabile principale della sicurezza delle reti** e i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

Emendamento

Il personale dell'autorità, inclusi il direttore **esecutivo** e i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare coerenza con gli emendamenti agli articoli 3 e 24 riguardo alla soppressione del posto di responsabile principale della sicurezza delle reti.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I membri **degli organi dell'autorità**, il direttore, gli esperti esterni e i membri del personale dell'autorità, inclusi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, sono soggetti ai requisiti di riservatezza ai sensi dell'articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Emendamento

2. I membri **dei comitati**, il direttore **esecutivo**, gli esperti esterni e i membri del personale dell'autorità, inclusi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, sono soggetti ai requisiti di riservatezza ai sensi dell'articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità è rappresentata dal direttore. **soppresso**

Motivazione

L'emendamento è conforme alla nuova struttura di governance e all'incarico affidato al comitato esecutivo di rappresentare il BERT, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al personale dell'autorità, compreso il direttore **e il responsabile capo della sicurezza delle reti**, si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detti statuto e regime.

1. Al personale dell'autorità, compreso il direttore **esecutivo, fatta eccezione per gli esperti distaccati dagli Stati membri**, si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detti statuto e regime.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare coerenza con gli emendamenti agli articoli 3 e 24 riguardo alla soppressione del posto di responsabile principale della sicurezza delle reti e alle modifiche alla struttura di governance, ossia la soppressione del consiglio di amministrazione e il rafforzamento del ruolo del comitato dei regolatori.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 55

Testo della Commissione

Emendamento

Entro **cinque** anni dall'inizio effettivo delle attività e, in seguito, ogni cinque anni, **la**

Entro **due** anni dall'inizio effettivo delle attività e, in seguito, ogni cinque anni,

Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La valutazione prende in esame i risultati ottenuti dall'autorità e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo *e al* Consiglio.

l'autorità valuta i risultati conseguiti. La valutazione prende in esame i risultati ottenuti dall'autorità e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati (***comprese le associazioni dei consumatori***), a livello sia comunitario che nazionale. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio ***e alla Commissione.***

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 56

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 56

soppresso

Disposizioni transitorie

1. Il 14 marzo 2011 l'autorità assume la responsabilità di tutte le attività esercitate dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione prima di tale data e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

2. Le partecipazioni in beni mobili detenute dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione alla data di cui al paragrafo 1 sono trasferite all'autorità con effetto a decorrere da tale data.

Motivazione

La soppressione dell'articolo 56 è coerente con le modifiche apportate all'articolo 3 (non si avrebbe la fusione tra L'ENISA e il BERT).

PROCEDURA

Titolo	Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche			
Riferimenti	COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)			
Commissione competente per il merito	ITRE			
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 10.12.2007			
Relatore per parere Nomina	Edit Herczog 31.1.2008			
Esame in commissione	28.2.2008	26.3.2008	6.5.2008	28.5.2008
Approvazione	16.6.2008			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	33 0 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber			
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Dragoş Florin David, Rovana Plumb			

5.6.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Relatore per parere: Gyula Hegyi

BREVE MOTIVAZIONE

Le telecomunicazioni cambiano quotidianamente nelle nostre società. Le vecchie forme di comunicazione scompaiono gradualmente e le nuove forme creano un nuovo stile di vita e di comportamento sociale. Si tratta di un processo tecnologico ed economico, ma anche sociale e culturale. Il relatore intende sottolineare due aspetti politici. In primo luogo, l'accesso alle telecomunicazioni dovrebbe essere generale e democratico: ciascuno dovrebbe godere del diritto di accesso a questi servizi. In secondo luogo, nelle moderne telecomunicazioni emergono nuovi contenuti e non si può più ritornare alla "galassia Gutenberg". Tuttavia, il patrimonio culturale ed educativo tradizionale dell'umanità deve essere preservato e trasmesso attraverso nuove forme di comunicazione elettronica. La commissione per la cultura e l'istruzione si adopera per trovare un migliore equilibrio tra le moderne tecnologie e i valori culturali tradizionali e invita l'intera Assemblea a fare altrettanto.

La Commissione propone di istituire una nuova Autorità (Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche – EECMA) che operi in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) per superare gli ostacoli esistenti sul mercato interno delle comunicazioni elettroniche. Questo nuovo organismo è destinato ad assumere le funzioni del gruppo di regolatori europei (GRE) creato dalla Commissione nel 2004. Esso svolgerà varie funzioni di consulenza e monitoraggio, incluse le questioni della sicurezza delle reti e dell'informazione. A seguito delle discussioni in seno al Parlamento europeo, è stata proposta la creazione di un organo di regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni (BERT) destinato a sostituire l'EECMA. Tale organo dovrebbe avere funzioni simili all'EECMA, ad esclusione delle questioni della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Tuttavia, il relatore si concentra unicamente sugli aspetti che rientrano nelle competenze della commissione per la cultura e l'istruzione. Il relatore intende evitare di andare oltre l'ambito di competenza della commissione, per cui il presente parere non partecipa alla discussione

sull'EECMA-BERT.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'autorità dovrebbe basarsi sugli sforzi prodotti a livello nazionale e comunitario e svolgere pertanto i propri compiti in piena collaborazione le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione, mantenendo contatti con l'industria, le associazioni dei consumatori e gli altri soggetti interessati.

Emendamento

(16) L'autorità dovrebbe basarsi sugli sforzi prodotti a livello nazionale e comunitario e svolgere pertanto i propri compiti in piena collaborazione le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione, mantenendo contatti con l'industria, le associazioni dei consumatori, ***i gruppi di interesse culturale*** e gli altri soggetti interessati.

Motivazione

È opportuno che l'Autorità mantenga contatti anche con i gruppi di interesse culturale, in quanto essi possono fornire informazioni aggiornate sulle questioni relative alla diversità culturale, tra l'altro in relazione alla procedura di autorizzazione dei servizi paneuropei.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Nel perseguire gli obiettivi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio), la Commissione potrebbe avvalersi della consulenza dell'autorità in materia di

Emendamento

(21) Nel perseguire gli obiettivi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio), la Commissione potrebbe avvalersi della consulenza dell'autorità in materia di

utilizzo delle radiofrequenze nella Comunità. La consulenza in parola potrebbe comportare indagini tecniche specifiche, come pure valutazioni d'impatto di tipo economico o sociale e analisi relative alle misure di politica delle frequenze, o anche questioni relative all'attuazione dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, nel qual caso la Commissione potrebbe chiedere all'autorità una consulenza sui risultati ottenuti con i mandati conferiti dalla Commissione alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

utilizzo delle radiofrequenze nella Comunità. La consulenza in parola potrebbe comportare indagini tecniche specifiche, come pure valutazioni d'impatto di tipo economico o sociale, **con particolare attenzione all'impatto sulla cultura e sull'istruzione**, e analisi relative alle misure di politica delle frequenze, o anche questioni relative all'attuazione dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, nel qual caso la Commissione potrebbe chiedere all'autorità una consulenza sui risultati ottenuti con i mandati conferiti dalla Commissione alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

Motivazione

Le valutazioni d'impatto di tipo sociale relative alla gestione delle frequenze dovrebbero prestare un'attenzione particolare alle ripercussioni sulla cultura e sull'istruzione delineate nella comunicazione della Commissione in materia di valutazione d'impatto (COM(2002)0272).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) L'autorità dovrebbe contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche normative e della coerenza nell'applicazione del regolamento nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuovendo lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e mettendo a disposizione del pubblico, in maniera accessibile, le informazioni adeguate. L'autorità dovrebbe avere la possibilità di affrontare questioni di tipo tecnico e economico e avere accesso alle più aggiornate informazioni disponibili per essere in grado di rispondere alle sfide tecnico-economiche di una società dell'informazione in pieno sviluppo, ad esempio in settori quali la sicurezza delle

Emendamento

(27) L'autorità dovrebbe contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche normative e della coerenza nell'applicazione del regolamento nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuovendo lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e mettendo a disposizione del pubblico, in maniera accessibile **e chiara**, le informazioni adeguate. L'autorità dovrebbe avere la possibilità di affrontare questioni di tipo tecnico e economico e avere accesso alle più aggiornate informazioni disponibili per essere in grado di rispondere alle sfide tecnico-economiche di una società dell'informazione in pieno sviluppo, ad esempio in settori quali la

reti e dell'informazioni e dei dispositivi di identificazione a radiofrequenza.

sicurezza delle reti e dell'informazioni e dei dispositivi di identificazione a radiofrequenza.

Motivazione

Vista la complessità del quadro normativo relativo al settore delle comunicazioni elettroniche, è opportuno che le informazioni messe a disposizione del pubblico siano concise, chiare e di facile comprensione per le persone che non dispongono di conoscenze specifiche. Tali informazioni potrebbero costituire anche uno strumento educativo per sensibilizzare i cittadini europei sulla questione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(49 bis) ricorda alla Commissione che, al momento dell'attuazione delle iniziative volte a creare un'autorità europea del mercato delle telecomunicazioni, occorre garantire l'applicazione del principio di sussidiarietà;

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione sono più vicine ai problemi e pertanto in miglior posizione per decidere quale soluzione applicare in ogni circostanza. Inoltre, le soluzioni economiche generalmente si basano su modelli economici imperfetti e soggetti a variazioni. Pertanto occorre lasciare agli organismi nazionali, più vicini al mercato, l'applicazione di tali soluzioni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A richiesta l'autorità fornisce consulenza alla Commissione e effettua studi e riesami, in particolare su aspetti tecnici e economici, in relazione alle radiofrequenze per le comunicazioni elettroniche nella

1. A richiesta l'autorità fornisce consulenza alla Commissione e effettua studi e riesami, in particolare su aspetti tecnici e economici ***come pure sull'impatto sulla diversità culturale e sull'istruzione***, in

Comunità.

relazione alle radiofrequenze per le
comunicazioni elettroniche nella
Comunità.

Motivazione

La valutazione dell'impatto sociale della gestione delle frequenze dovrebbe attribuire un'attenzione particolare all'impatto sulla cultura e l'educazione, come posto in evidenza nella comunicazione della Commissione sulla valutazione d'impatto (COM (2002)0 276).

PROCEDURA

Titolo	Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche
Riferimenti	COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)
Commissione competente per il merito	ITRE
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 10.12.2007
Relatore per parere Nomina	Gyula Hegyi 17.1.2008
Esame in commissione	6.5.2008
Approvazione	2.6.2008
Esito della votazione finale	+: 17 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Katerina Batzeli, Ivo Belet, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Lissy Gröner, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Victor Boștinaru, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska

3.6.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Relatore per parere: Sharon Bowles

BREVE MOTIVAZIONE

L'esistenza di infrastrutture di telecomunicazione competitive ed efficienti è importante per la competitività dell'Unione europea. Per questo motivo, nel luglio 2003 sono entrate in vigore cinque direttive quadro, mentre nel 2002 una decisione della Commissione ha istituito il gruppo di regolatori europei (GRE). Nel 2006 la Commissione ha poi elaborato una relazione sul funzionamento delle direttive e ha avviato una consultazione pubblica, da cui sono emerse una scarsa coerenza nell'applicazione della legislazione comunitaria e il problema della frammentazione normativa.

È stato attualmente elaborato un nuovo pacchetto di proposte per la revisione del settore delle telecomunicazioni che contempla l'istituzione dell'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (EECMA), la cui sfera di competenza include svariate funzioni, fra cui lo spettro, i diritti d'uso dei numeri, la sicurezza e la portabilità dei numeri. L'EECMA, dotata di un consiglio di amministrazione, dovrebbe sostituire il GRE e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

In conformità della decisione della Commissione che istituisce il GRE, l'autorità può adottare il suo regolamento interno mediante consenso o a maggioranza dei due terzi in caso di mancato consenso. Secondo la relazione della Commissione relativa all'EECMA, l'approccio adottato nell'ambito del GRE nella pratica impone generalmente di raggiungere un accordo tra i 27 regolatori.

La relatrice per parere ritiene opportuno ampliare il GRE, sfruttandone al meglio le competenze e servendosene in particolare per raggiungere una convergenza normativa e, al fine di garantire un maggiore slancio, stabilire una forma definitiva di votazione a maggioranza. Sono tuttavia messe in discussione, da un lato, la necessità o meno di istituire l'EECMA e se istituirla nella forma proposta, dall'altro l'adeguatezza di un assorbimento delle funzioni dell'ENISA e di altri organi da parte dell'autorità. È altresì necessario approntare una

solida cornice normativa per il GRE o l'EECMA che vada oltre i confini ristretti della decisione della Commissione del 2002, nonostante le concomitanti trasformazioni nella struttura e nelle responsabilità siano sostanziali e coprano aspetti già opportunamente gestiti dai meccanismi esistenti. È pertanto necessario valutare se l'approccio della Commissione è proporzionato o se si estende in settori la cui competenza dovrebbe essere lasciata agli Stati membri.

Dato che la regolamentazione rappresenta la principale sfida, gli elementi determinanti dell'autorità, qualunque forma essa assuma, dovranno essere i regolatori. La struttura "standard" di agenzia proposta dalla Commissione non è ritenuta soddisfacente, ed è necessario in particolare modo che il Parlamento sia reso maggiormente responsabile al fine di conciliare i rispettivi interessi della Commissione e degli Stati membri. Si raccomanda poi che l'organismo in questione sia istituito ai sensi dell'articolo 95, che fornisce già una base per questo regolamento. A tal proposito si richiama l'attenzione sulla sentenza della Grande sezione della CGE del 2 maggio 2006 relativa alla causa C-217/04 *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, in cui è stabilito quanto segue:

"Nulla nel tenore testuale dell'art. 95 CE permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizioni debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l'istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione."

Un'ulteriore preoccupazione riguardo alla struttura di agenzia proposta dalla Commissione è la possibilità di compromesso fra il consiglio di amministrazione e il comitato dei regolatori. Potrebbe essere possibile rinunciare al comitato e mantenere la sola figura del direttore. È comunque importante che in caso sia previsto un comitato od organo esecutivo di qualunque genere, tale organo sia istituito indipendentemente dalla Commissione, dato che il suo compito sarà di fornire consulenza alla stessa. Si raccomanda pertanto che anche il Parlamento (e non soltanto gli Stati membri e la Commissione) partecipi alla nomina del direttore e di qualunque comitato od organo esecutivo.

Si riconosce che l'autorità potrebbe dover prendere determinate decisioni, ma si sottolinea il bisogno di instaurare un quadro più chiaro relativo a tali decisioni attraverso il processo di convergenza normativa e le raccomandazioni future, le quali dovrebbero tutte essere soggette al controllo parlamentare.

La proposta prevede che l'ENISA, nonostante il suo breve periodo di attività, sia sostituita da un responsabile principale della sicurezza delle reti e da un gruppo permanente di parti interessate. I vantaggi di questa operazione, oltre a tenere debitamente conto dell'ENISA, non sono tuttavia chiari; il fatto che il Parlamento e l'autorità possano ricevere consulenze da un gruppo più generale di parti interessate potrebbe tuttavia rivelarsi utile, nonostante si riconosca l'esigenza di prestare particolare attenzione alla questione dell'indipendenza normativa.

È stato inoltre proposto che l'EECMA fornisca consulenze alla Commissione sull'esercizio delle competenze relative alla designazione dello spettro, sostituendosi così al gruppo

"politica dello spettro radio", attuale consulente della Commissione in materia di politica dello spettro. Non si ritiene che alla Commissione debbano necessariamente spettare tali competenze per la designazione dello spettro e, in ogni caso, l'autorità non rappresenterebbe un organo consultivo adeguato dato che molte delle autorità nazionali di regolamentazione da cui è composta non godono di responsabilità in materia di spettro e non hanno pertanto l'esperienza necessaria. Le questioni dello spettro dovrebbero rimanere di competenza del gruppo "politica dello spettro radio".

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riconosce il carattere globale e transfrontaliero del mercato mondiale delle telecomunicazioni e osserva che tale mercato è diverso da quello dei servizi di telecomunicazione forniti su base puramente nazionale e che si presuppone un mercato unico per tutti i servizi globali di telecomunicazione (GTS), che deve essere distinto da quello dei servizi di telecomunicazione puramente nazionali.

Motivazione

I mercati GTS sono caratterizzati da contratti su misura che sono negoziati per soluzioni multipaese; le relative disposizioni non sono specifiche a un singolo paese o a una singola area geografica.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È **istituita un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche** con le competenze specificate dal presente regolamento.

Emendamento

1. È **istituito un Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) quale autorità cui incombono** le competenze specificate dal presente regolamento.

Motivazione

È inutile creare un'autorità del mercato ed è opportuno che questa venga sostituita da un comitato consultivo disciplinato dal diritto comunitario. La sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04 Regno Unito/Parlamento e Consiglio indica che l'articolo 95 può essere utilizzato come base per l'istituzione di un organismo comunitario.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari e si avvale delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. L'autorità contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie **e al conseguimento di un elevato livello di efficienza nella sicurezza delle reti e dell'informazione** grazie all'esecuzione *dei* compiti specificati ai capi II e III.

Emendamento

2. L'autorità opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari e si avvale delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. L'autorità contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie grazie all'esecuzione *dei* compiti specificati ai capi II e III.

Motivazione

All'autorità non dovrebbero essere conferiti poteri in materia di sicurezza che sono già esercitati con efficacia dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione

(ENISA).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità esegue i compiti che le sono assegnati in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione ***nell'ambito di un sistema europeo di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche.***

Emendamento

3. L'autorità esegue i compiti che le sono assegnati in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione.

Motivazione

Molte delle responsabilità regolamentari attribuite all'autorità nella proposta dovrebbero essere soppresse e dovrebbero continuare ad essere esercitate dagli Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) emette pareri su richiesta della Commissione ***o*** di propria iniziativa e coadiuva la Commissione ***fornendole*** un ulteriore sostegno tecnico in tutte le questioni relative alle comunicazioni elettroniche;

Emendamento

(a) emette pareri su richiesta della Commissione ***o del Parlamento europeo ovvero*** di propria iniziativa e coadiuva la Commissione ***e il Parlamento europeo fornendo loro*** un ulteriore sostegno tecnico in tutte le questioni relative alle comunicazioni elettroniche;

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta la nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un collegamento più stretto tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) fornisce consulenza e assistenza alla Commissione o a eventuali organismi designati da uno Stato membro in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità;

soppresso

Motivazione

All'autorità non dovrebbero essere conferiti poteri in materia di sicurezza che sono già esercitati con efficacia dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) adotta decisioni individuali per quanto attiene alla concessione dei diritti d'uso dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS);

soppressa

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) si occupa già in modo soddisfacente della questione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) coadiuva la Commissione nella selezione delle imprese cui assegnare i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei

soppressa

numeri;

Motivazione

I diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri sono già gestiti in modo efficace dal gruppo "politica dello spettro radio" (RSPG), dal comitato dello spettro radio (RSC) e dal comitato per le comunicazioni (CoCom).

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) riscuote e ridistribuisce i contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri;

soppressa

Motivazione

Le questioni relative allo spettro radio sono già trattate in modo efficace dal gruppo "politica dello spettro radio" (RSPG).

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) mette a punto posizioni comuni su questioni paneuropee come i servizi globali di telecomunicazione onde migliorare la coerenza normativa e promuovere un mercato paneuropeo e norme paneuropee.

Motivazione

Secondo l'attuale quadro normativo generale, un fornitore di GTS deve rispettare i singoli requisiti di autorizzazione di ciascuna autorità nazionale di regolamentazione (NRA) per poter fornire un servizio paneuropeo. Tali requisiti nazionali variano notevolmente e anche gli obblighi di conformità previsti dai regimi di autorizzazione nazionali sono molto diversi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta della Commissione l'autorità formula pareri **su tutti gli** aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

1. Su richiesta **del Parlamento europeo o** della Commissione l'autorità formula pareri **sugli** aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche **di cui al paragrafo 3. La Commissione può richiedere un parere su altri aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche a condizione che la richiesta sia motivata e proporzionata e venga notificata contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, e che questi ultimi abbiano l'opportunità di esaminarla.**

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta la nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un collegamento più stretto tra quest'ultimo e l'autorità. Le richieste di parere presentate dalla Commissione dovrebbero essere motivate e soggette a controllo.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **In particolare** l'autorità contribuisce all'applicazione armonizzata delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, coadiuvando la Commissione nella preparazione di **raccomandazioni o** decisioni che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Emendamento

2. L'autorità **promuove la convergenza normativa e** contribuisce all'applicazione armonizzata delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, coadiuvando la Commissione nella preparazione di decisioni che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Motivazione

La convergenza normativa è assolutamente indispensabile. Le raccomandazioni non sono soggette al controllo parlamentare e secondo la relazione che accompagna la proposta la

nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un collegamento più stretto tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli aspetti di cui al paragrafo 1 *comprendono*:

3. Gli aspetti di cui al paragrafo 1 *sono i seguenti*:

Motivazione

Le responsabilità dell'autorità devono essere chiaramente definite.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la sicurezza e l'integrità delle reti e dei servizi pubblici di comunicazione elettronica e gli aspetti relativi alla violazioni della sicurezza e/o dell'integrità, a norma dell'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dell'articolo 4 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche);

soppressa

Motivazione

Le questioni relative alla sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) l'analisi di specifici mercati nazionali a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

Emendamento

(e) l'analisi di specifici mercati nazionali, **in cooperazione con le competenti autorità nazionali di regolamentazione**, a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

Motivazione

Poiché le analisi di mercato possono essere condotte più efficacemente dalle autorità nazionali di regolamentazione, la cooperazione con queste ultime è auspicabile.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

(i) le questioni di numerazione, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e l'accesso a numeri e servizi nella Comunità, a norma dell'articolo 28 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

Emendamento

soppressa

Motivazione

La competenza dovrebbe essere lasciata agli Stati membri.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera o

Testo della Commissione

(o) le misure relative a aspetti delle radiofrequenze, conformemente agli articoli 4 e 6 della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio);

Emendamento

soppressa

Motivazione

Le questioni relative allo spettro radio sono già trattate in modo efficace dal gruppo "politica dello spettro radio" (RSPG).

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

(p) conformemente agli articoli 6 bis e 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni);

soppressa

i) condizioni armonizzate per i diritti d'uso delle radiofrequenze o dei numeri;

ii) modifica o revoca dei diritti d'uso rilasciati su base armonizzata o coordinata;

iii) selezione di imprese cui potrebbero essere assegnati diritti d'uso individuali di frequenze e numeri per servizi con potenzialità transfrontaliere.

Motivazione

Le questioni relative allo spettro radio sono già trattate in modo efficace dal gruppo "politica dello spettro radio" (RSPG).

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(p bis) misure intese a garantire la messa a punto di norme e requisiti comuni paneuropei per i fornitori di servizi di telecomunicazione globali.

Motivazione

Secondo l'attuale quadro normativo generale, un fornitore di GTS deve rispettare i singoli

requisiti di autorizzazione di ciascuna autorità nazionale di regolamentazione (NRA) per poter fornire un servizio paneuropeo. Tali requisiti nazionali variano notevolmente e anche gli obblighi di conformità previsti dai regimi di autorizzazione nazionali sono molto diversi.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Tutti i pareri dell'autorità sono trasmessi al Parlamento europeo; l'autorità informa il Parlamento europeo, nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, delle sue proposte finali.

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta la nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un collegamento più stretto tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità riceve dalla Commissione la richiesta di analizzare un mercato specifico di uno Stato membro, essa **formula** un parere e **trasmette** alla Commissione le necessarie informazioni, compresi i risultati **di una** consultazione pubblica e **un'**analisi del mercato. Se l'autorità **riscontra** sul mercato una situazione di concorrenza poco efficace, il **suo** parere, dopo una consultazione pubblica, deve contenere un progetto di misura nel quale **essa indica** quale impresa o quali imprese **ritiene** dispongano di un

1. Se, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità riceve dalla Commissione la richiesta di analizzare un mercato specifico di uno Stato membro, essa **effettua un'analisi del mercato in cooperazione con la competente autorità nazionale di regolamentazione. I due organi formulano** un parere **congiunto, con supervisione finale dell'autorità, e trasmettono** alla Commissione le necessarie informazioni, compresi i risultati **della** consultazione pubblica e **l'analisi del mercato. Se l'autorità e l'autorità nazionale di regolamentazione**

significativo potere di mercato in tale mercato e gli obblighi adeguati che a *suo* avviso dovrebbero essere imposti.

2. L'autorità, *se del caso, può consultare* le autorità nazionali della concorrenza interessate prima di trasmettere il proprio parere alla Commissione.

3. L'autorità, a richiesta della Commissione, *trasmette* a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1.

riscontrano sul mercato una situazione di concorrenza poco efficace, il *loro* parere, dopo una consultazione pubblica, deve contenere un progetto di misura nel quale *esse indicano* quale impresa o quali imprese *ritengono* dispongano di un significativo potere di mercato in tale mercato e gli obblighi adeguati che a *loro* avviso dovrebbero essere imposti.

2. L'autorità *consulta* le autorità nazionali della concorrenza interessate prima di trasmettere il proprio parere alla Commissione.

3. L'autorità *e l'autorità nazionale di regolamentazione*, a richiesta della Commissione, *trasmettono* a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Le analisi di mercato possono essere condotte con più efficacia se vi è la diretta cooperazione delle autorità di regolamentazione. È opportuno che l'autorità eserciti il controllo finale dell'analisi e assuma la responsabilità delle raccomandazioni ivi formulate.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità deve poter adottare decisioni in relazione alla concessione dei diritti d'uso per i numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Essa è inoltre responsabile per l'amministrazione e lo sviluppo dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS) per conto degli Stati membri cui è stato attribuito il prefisso 3883.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) si occupa già in modo soddisfacente della questione.

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità esegue i compiti connessi con l'amministrazione e la gestione delle serie di numeri armonizzate, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

soppresso

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) si occupa già in modo soddisfacente della questione.

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. A richiesta l'autorità fornisce consulenza alla Commissione e *effettua studi e riesami, in particolare su aspetti tecnici e economici, in relazione alle* radiofrequenze per le comunicazioni elettroniche nella Comunità.

1. A richiesta l'autorità fornisce consulenza alla Commissione e *al gruppo "politica dello spettro radio" (RSPG), se del caso, in merito a questioni rientranti nelle competenze dell'autorità che interessano o sono interessate dalle* radiofrequenze per le comunicazioni elettroniche nella Comunità. *L'autorità lavora, all'occorrenza, in stretta cooperazione con l'RSPG.*

Motivazione

Il gruppo "politica dello spettro radio" dovrebbe continuare ad avere competenza per le questioni relative allo spettro ma, ove opportuno, l'autorità dovrebbe cooperare e fornire assistenza.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **A richiesta** l'autorità **fornisce** consulenza **alla Commissione** in merito alla definizione degli obiettivi politici comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio), quando essi rientrano nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

3. **La Commissione può chiedere all'autorità di fornire** consulenza **all'RSPG** in merito alla definizione degli obiettivi politici comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio), quando essi rientrano nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.

Motivazione

Il gruppo "politica dello spettro radio" dovrebbe continuare ad avere competenza per le questioni relative allo spettro ma, ove opportuno, l'autorità dovrebbe cooperare e fornire assistenza.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità **pubblica una relazione annuale in cui formula** previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche **e indica le politiche nelle quali individua** possibili necessità e sfide.

Emendamento

4. L'autorità, **in collegamento con l'RSPG, registra le** previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche. **All'occorrenza, o su richiesta della Commissione, l'autorità presenta una relazione sulle** possibili necessità e sfide.

Motivazione

L'obbligo di presentare una relazione annuale è eccessivo. Le relazioni dovrebbero essere elaborate quando l'autorità lo ritiene opportuno o su richiesta, secondo quanto previsto. Il gruppo "politica dello spettro radio" (RSPG) è probabilmente più idoneo a svolgere questo compito.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora un parere emesso dall'autorità ai sensi del paragrafo 1 faccia riferimento all'attuazione di una procedura di selezione comune per i diritti d'uso che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), detto parere deve in particolare:

soppresso

(a) individuare i servizi di comunicazione elettronica la cui fornitura su base transfrontaliera all'interno della Comunità trarrebbe beneficio dall'uso delle frequenze o numeri, i diritti dei quali sono concessi in virtù di una procedura unica e nell'ambito di una serie unica di condizioni;

(b) individuare i numeri e le serie di numeri che potrebbero essere usati per tali servizi;

(c) valutare il livello della domanda reale o potenziale di tali servizi all'interno della Comunità, e

(d) specificare eventuali limiti che ritenga opportuni sul numero dei diritti d'uso da offrire nell'ambito della procedura di selezione comune, nonché le procedure da seguire per la selezione delle imprese cui assegnare tali diritti, tenendo conto, laddove applicabili, dei principi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Motivazione

La competenza dovrebbe essere lasciata agli Stati membri.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Proposta per la selezione delle imprese

A norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), l'autorità:

(a) riceve e analizza le domande di diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri da parte delle imprese e riscuote inoltre i diritti amministrativi e i contributi imposti alle imprese nell'ambito di una procedura di selezione comune;

(b) effettua la procedura di selezione comune e propone i nomi delle imprese cui possono essere concessi i diritti d'uso in conformità delle citate disposizioni;

(c) trasmette una relazione alla Commissione nella quale illustra le domande ricevute, descrive le modalità di valutazione delle stesse, propone i nomi della o delle imprese alle quali potrebbero essere assegnati diritti d'uso individuali e giustifica tale scelta richiamandosi ai criteri di selezione indicati nella pertinente misura di attuazione.

Motivazione

I diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri sono già gestiti in modo efficace dal gruppo "politica dello spettro radio" (RSPG), dal comitato dello spettro radio (RSC) e dal comitato per le comunicazioni (CoCom).

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Su richiesta della Commissione l'autorità **le** trasmette un parere sulla revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito delle procedure comuni di cui all'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Emendamento

Su richiesta della Commissione **o dell'RSPG** l'autorità trasmette **alla Commissione e all'RSPG** un parere sulla revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito delle procedure comuni di cui all'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Motivazione

L'autorità dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento nell'ambito della gestione dello spettro radio collaborando sia con la Commissione che con il gruppo "politica dello spettro radio" (RSPG).

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Oltre ai compiti di cui agli articoli 4, paragrafo 3, lettera b) e 19, paragrafi 4 e 5, l'autorità contribuisce allo sviluppo di una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione, in particolare:

(a) agevolando la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione di metodologie comuni al fine di prevenire, affrontare e risolvere problemi attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione;

(b) fornendo consulenza alla Commissione sulla ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione come pure sull'uso

Emendamento

L'autorità, all'occorrenza, opera in collegamento con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). Su richiesta della Commissione e dell'ENISA l'autorità fornisce a queste ultime un parere su problemi attinenti alla sicurezza.

efficace delle tecnologie di prevenzione dei rischi e promuovendo attività di valutazione dei rischi, soluzioni interoperabili per la loro gestione e studi sulle soluzioni per una gestione della prevenzione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato; e

(c) contribuendo alle attività di cooperazione della Comunità con paesi terzi e, se opportuno, con organizzazioni internazionali per promuovere un approccio globale comune alle questioni della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Motivazione

Pur essendo auspicabile disporre di un contributo dell'autorità, le questioni relative alla sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'ENISA, che dovrebbe conservare la relativa competenza.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

L'autorità può, di propria iniziativa, trasmettere un parere alla Commissione sulle questioni di cui *agli articoli 4, paragrafo 2, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 3, articolo 10, paragrafo 1, e agli articoli 12, 14, 21 e 22.*

Emendamento

L'autorità può, di propria iniziativa, trasmettere un parere ***al Parlamento europeo e*** alla Commissione, ***in particolare*** sulle questioni di cui *all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 1, e agli articoli 12, 14, 21 e 22.*

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta la nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un collegamento più stretto tra quest'ultimo e l'autorità. Altri emendamenti sopprimono l'articolo 12 in quanto i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri sono già gestiti in modo efficace dal gruppo "politica dello spettro radio" (RSPG), dal comitato dello spettro radio (RSC) e dal comitato per le comunicazioni (CoCom).

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Articolo 16

Riscossione di diritti amministrativi per servizi prestati dall'autorità

1. La Commissione fissa i diritti amministrativi imposti alle imprese per i servizi prestati dall'autorità conformemente alle procedure di cui all'articolo 54, paragrafo 2, e sulla base di un parere dell'autorità stessa. L'autorità si incarica della riscossione di tali diritti.

2. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente tale da ridurre al minimo i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

3. I diritti amministrativi di cui al paragrafo 1 possono riguardare:

(a) i costi amministrativi sostenuti dall'autorità per la gestione della procedura di selezione, a norma dell'articolo 12;

(b) il trattamento dei ricorsi, a norma dell'articolo 34;

(c) i costi amministrativi sostenuti dall'autorità per l'amministrazione dello spazio di numerazione telefonica europeo, a norma dell'articolo 8.

Tutti i diritti sono espressi e pagabili in euro.

4. L'importo dei diritti amministrativi è fissato a un livello che assicuri entrate sufficienti, di massima, a coprire l'intero costo dei servizi forniti.

5. L'autorità pubblica annualmente un prospetto dei costi e dei diritti

Emendamento

soppresso

amministrativi. Sulla base di eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e quello dei costi amministrativi, l'autorità trasmette un parere alla Commissione indicando gli adeguamenti che a suo avviso devono essere apportati ai diritti amministrativi.

Motivazione

La competenza dovrebbe essere lasciata agli Stati membri.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Riscossione e redistribuzione dei contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri e dei diritti amministrativi nell'ambito di una procedura comune di selezione

1. Qualora vengano imposti alle imprese contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito di una procedura di selezione comune, a norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), spetta all'autorità riscuotere e redistribuire tali contributi.

Una volta riscossi dall'autorità, i contributi sono redistribuiti tra i pertinenti Stati membri e l'autorità nel rispetto dei tempi e delle proporzioni che devono essere fissati dalla Commissione a norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Se la Commissione non fissa tempi e proporzioni, i contributi sono redistribuiti sulla base della popolazione di ciascuno Stato membro che ha dovuto concedere diritti d'uso nell'ultimo anno completo

prima dell'avvio della procedura di selezione.

2. L'autorità è responsabile della riscossione e redistribuzione dei diritti amministrativi imposti alle imprese scelte mediante una procedura di selezione comune per i diritti d'uso delle frequenze o dei numeri a copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle autorità nazionali di regolamentazione per il monitoraggio della conformità alle condizioni comuni.

I contributi di cui al primo comma, una volta percepiti dall'autorità, sono redistribuiti alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione sulla base dei valori indicati dalle stesse autorità.

Motivazione

La competenza dovrebbe essere lasciata agli Stati membri.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità, tenendo in debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi ultimi, le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ***inclusa la sicurezza delle reti e dell'informazione.***

Emendamento

1. L'autorità, tenendo in debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi ultimi, le autorità nazionali di regolamentazione, ***il Parlamento europeo*** e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Motivazione

All'autorità non dovrebbero essere conferiti poteri in materia di sicurezza che sono già esercitati con efficacia dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) elaborando una relazione sulle differenze tra le prassi regolamentari, con proposte volte a realizzare la convergenza tra tali prassi. Ove ritenga che siano necessarie norme vincolanti in materia di prassi regolamentare, l'autorità rivolge opportune raccomandazioni alla Commissione, anche con riferimento alla loro applicazione. All'autorità possono essere conferiti poteri di esecuzione.

Motivazione

La convergenza normativa è assolutamente indispensabile, e deve essere accompagnata da un meccanismo per farla applicare, ove ciò risulti necessario.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'autorità raccoglie le informazioni adeguate, in particolare come previsto dall'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), per analizzare i rischi attuali ed emergenti. In particolare essa analizza, a livello europeo, i rischi che potrebbero avere un impatto sulla resilienza e sulla disponibilità di reti elettroniche di comunicazione e sull'autenticità, integrità e riservatezza delle informazioni accessibili e trasmesse attraverso tali reti e fornisce i risultati delle analisi agli Stati membri e alla Commissione.

soppresso

Motivazione

Le questioni relative alla sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 37

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'autorità contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica e a mettere tempestivamente a disposizione di tutti gli utenti informazioni obiettive e complete sui temi legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione, promuovendo tra l'altro scambi di migliori e più aggiornate pratiche, anche per quanto riguarda i metodi utilizzati per avvisare gli utenti, e ricercando sinergie tra le iniziative del settore pubblico e privato. **soppresso**

Motivazione

Le questioni relative alla sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 38

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità è responsabile della gestione e pubblicazione di una banca dati sui prezzi dei servizi voce e dati per gli utenti di telefonia mobile in roaming all'interno della Comunità; se del caso essa deve indicare i costi specifici relativi alle chiamate fatte e ricevute in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità. L'autorità effettua un monitoraggio dell'evoluzione di tali prezzi e ne dà conto **soppresso**

in una relazione annuale.

Motivazione

L'intervento a livello di roaming (telefonia mobile e dati) era inteso solo come misura di correzione del mercato e non doveva avere carattere permanente. Un monitoraggio permanente rientra nelle competenze della Commissione e potrebbe essere richiesto, ma non dovrebbe essere inserito nel regolamento.

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Articolo 23**

Testo della Commissione

L'autorità può svolgere compiti supplementari specifici su richiesta della Commissione.

Emendamento

L'autorità può svolgere compiti supplementari specifici su richiesta della Commissione **o del Parlamento europeo con riferimento a qualsiasi questione relativa alle comunicazioni elettroniche.**

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta la nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un collegamento più stretto tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Articolo 24 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) un consiglio di amministrazione

Emendamento

soppressa

Motivazione

Il consiglio di amministrazione può compromettere l'indipendenza dei regolatori e costituisce un inutile "strato" di burocrazia che è opportuno sopprimere.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 24 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

**(d) un responsabile principale della
sicurezza delle reti**

soppressa

Motivazione

L'autorità non dovrebbe avere competenze in materia di sicurezza, per cui un responsabile principale della sicurezza delle reti risulta superfluo.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 24 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) una commissione dei ricorsi.

soppressa

Motivazione

L'autorità non dovrebbe avere competenze in materia di diritti d'uso dei numeri, per cui la commissione dei ricorsi risulta superflua.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25

soppresso

Consiglio di amministrazione

***Il consiglio di amministrazione è
composto da dodici membri. Sei sono
designati dalla Commissione e sei dal
Consiglio. I membri del consiglio di
amministrazione sono designati in modo
tale da garantire a quest'ultimo un livello
di competenza e indipendenza ottimale e
da consentirgli di cumulare un'ampia***

gamma di competenze utili. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta.

2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il direttore dell'autorità partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Il segretariato del consiglio di amministrazione è assicurato dall'autorità.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

5. Ciascun membro dispone di un voto. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum.

Motivazione

Il consiglio di amministrazione può compromettere l'indipendenza dei regolatori e costituisce un inutile "strato" di burocrazia che è opportuno sopprimere.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 26

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori, nomina il direttore a norma dell'articolo 29, paragrafo 2.

2. Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il direttore, nomina il responsabile principale della sicurezza delle reti, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2.

3. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 1.

4. Il consiglio di amministrazione nomina i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e approvazione del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, il programma di lavoro dell'autorità per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale.

6. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 36 a 38.

7. Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, di accettare tutti i lasciti, le donazioni e

Emendamento

Sulla base di un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio, e previa consultazione con la Commissione, il direttore è nominato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2.

sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità.

8. Il consiglio di amministrazione esercita l'autorità disciplinare sul direttore e sul responsabile principale della sicurezza delle reti.

9. Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce la politica del personale dell'autorità, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2.

10. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'autorità, a norma dell'articolo 47.

11. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'autorità e le trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Come stabilito dall'articolo 28, paragrafo 4, tale relazione comprende una sezione **autonoma, approvata dal comitato dei regolatori**, relativa alle attività di regolamentazione dell'autorità nel corso dell'anno in questione.

12. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

13. Il consiglio di amministrazione formula un parere per la Commissione sui diritti amministrativi che l'autorità può riscuotere dalle imprese quando esegue i compiti di cui all'articolo 16.

Il comitato dei regolatori adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'autorità e le trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Come stabilito dall'articolo 28, paragrafo 4, tale relazione comprende una sezione relativa alle attività di regolamentazione dell'autorità nel corso dell'anno in questione. **Il Parlamento europeo può chiedere a un rappresentante del comitato dei regolatori di venire a riferire su questioni pertinenti collegate alle sue attività normative.**

Motivazione

Il consiglio di amministrazione può compromettere l'indipendenza dei regolatori e costituisce un inutile "strato" di burocrazia che è opportuno sopprimere. Se il comitato dei regolatori è l'organo decisionale dell'autorità, deve essere tenuto a rispondere delle attività dell'autorità.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza **semplice** dei suoi membri. Ciascun membro o sostituto, diverso dal direttore o dal rappresentante della Commissione, dispone di un voto.

Emendamento

4. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza **qualificata di due terzi** dei suoi membri. Ciascun membro o sostituto, diverso dal direttore o dal rappresentante della Commissione, dispone di un voto.

Motivazione

Non vi è motivo di escludere il direttore dal voto . La maggioranza qualificata è necessaria per garantire che vengano prese decisioni ponderate.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il comitato dei regolatori adotta il proprio regolamento interno.

Emendamento

5. Il comitato dei regolatori adotta il proprio regolamento interno **a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi membri.**

Motivazione

La maggioranza qualificata è necessaria per garantire che vengano prese decisioni ponderate.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati

Emendamento

6. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati

membri o da altri soggetti pubblici o privati.

membri o da altri soggetti pubblici o privati, **e resta indipendente rispetto alla Commissione.**

Motivazione

Occorre garantire l'indipendenza dalla Commissione.

Emendamento 48

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. L'autorità è gestita dal direttore, che agisce in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettive della Commissione, **del consiglio di amministrazione** e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

Emendamento

1. L'autorità è gestita dal direttore, che agisce in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettive **del Parlamento europeo, del Consiglio**, della Commissione e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

Motivazione

È opportuno sopprimere il consiglio di amministrazione e riconoscere allo stesso tempo i poteri del Consiglio e del Parlamento.

Emendamento 49

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Previa consultazione **del** comitato dei regolatori, il direttore è nominato **dal consiglio di amministrazione**, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, **da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato** a fare

Emendamento

2. **Sulla base di un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio, e** previa consultazione **con la Commissione e il** comitato dei regolatori, il direttore è nominato in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione. **I candidati possono essere**

una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

invitati a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Motivazione

Poiché la responsabilità ultima della politica in materia di telecomunicazioni spetta alla Commissione e considerato che le funzioni consultive dell'autorità devono essere indipendenti, è necessario garantire che la Commissione non abbia il potere di nomina.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Previa consultazione del comitato dei regolatori, il **consiglio di amministrazione può** su proposta della Commissione prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore, tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'autorità lo giustifichino.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore.

Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Emendamento

4. Previa consultazione del comitato dei regolatori, il **Parlamento europeo e il Consiglio possono** su proposta della Commissione prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore, tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'autorità lo giustifichino.

Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Motivazione

Poiché la responsabilità ultima della politica in materia di telecomunicazioni spetta alla Commissione e considerato che le funzioni consultive dell'autorità devono essere indipendenti, è necessario garantire che la Commissione non abbia il potere di nomina.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal **consiglio di amministrazione**, dopo aver consultato il comitato dei regolatori. **Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.**

Emendamento

5. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal **Parlamento europeo e dal Consiglio**, dopo aver consultato **la Commissione e il** comitato dei regolatori.

Motivazione

È opportuno sopprimere il consiglio di amministrazione, riconoscendo allo stesso tempo i poteri del Consiglio e del Parlamento.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 30, paragrafi 2-5

Testo della Commissione

2. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.

3. Il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli da 4 a 23, previo assenso del comitato dei regolatori.

4. Ogni anno il direttore prepara un progetto di programma di lavoro dell'autorità per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.

Entro il 1° settembre il direttore presenta il programma di lavoro per adozione al consiglio di amministrazione.

5. Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro

Emendamento

3. Il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli da 4 a 23, previo assenso del comitato dei regolatori.

4. Ogni anno il direttore prepara un progetto di programma di lavoro dell'autorità per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.

5. Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro

annuale dell'autorità sotto la guida del comitato dei regolatori *e del responsabile principale della sicurezza delle reti, a seconda dei casi, e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.*

annuale dell'autorità sotto la guida del comitato dei regolatori.

Motivazione

È opportuno escludere il coinvolgimento del consiglio di amministrazione e del responsabile principale della sicurezza delle reti.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31

soppresso

Il responsabile principale della sicurezza delle reti

- 1. Il responsabile principale della sicurezza delle reti è responsabile del coordinamento dei compiti dell'autorità relativi alla sicurezza delle reti e dell'informazione. Egli opera sotto la responsabilità del direttore, riferisce a quest'ultimo e prepara il progetto di programma di lavoro annuale.***
- 2. Il responsabile principale della sicurezza delle reti è nominato, per un periodo di cinque anni, dal consiglio di amministrazione in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione.***
- 3. Il responsabile principale della sicurezza delle reti può essere rimosso dalla carica solo su decisione del consiglio di amministrazione, sentito il direttore. Il consiglio di amministrazione adotta tale decisione a maggioranza di tre***

quarti dei suoi membri.

4. Previa consultazione del direttore, il consiglio di amministrazione può, su proposta della Commissione prorogare, una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del responsabile principale della sicurezza delle reti tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'autorità lo giustificano.

Motivazione

Le questioni relative alla sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 32

Testo della Commissione

1. Il **responsabile principale della sicurezza delle reti** istituisce un gruppo permanente di parti interessate composto da esperti che rappresentano soggetti interessati, in particolare esponenti dall'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle organizzazioni dei consumatori e **accademici esperti nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione. Previa consultazione con il direttore, il responsabile principale della sicurezza delle reti** stabilisce le procedure relative in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri e al funzionamento del gruppo.

2. Il gruppo è presieduto dal **responsabile principale della sicurezza delle reti**. Il mandato dei membri ha durata di due anni e mezzo.. I membri del gruppo non possono allo stesso tempo essere membri **del consiglio di amministrazione o** del comitato dei regolatori.

Emendamento

1. Il **direttore** istituisce un gruppo permanente di parti interessate composto da esperti che rappresentano soggetti interessati, in particolare esponenti dall'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle organizzazioni dei consumatori. Il direttore stabilisce le procedure relative in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri e al funzionamento del gruppo. **Il gruppo riferisce al Parlamento europeo, alla Commissione e al comitato dei regolatori.**

2. Il gruppo è presieduto dal **direttore**. Il mandato dei membri ha durata di due anni e mezzo.. I membri del gruppo non possono allo stesso tempo essere membri del comitato dei regolatori.

3. I rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni del gruppo.

4. Il gruppo può fornire consulenza al **responsabile principale della sicurezza delle reti** nell'esecuzione delle mansioni che gli incombono in virtù del presente regolamento, ad esempio coadiuvandolo nella stesura delle parti di sua pertinenza nel programma di lavoro dell'autorità e garantendo la comunicazione con le parti interessate su tutti gli aspetti relativi al programma di lavoro.

3. I rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni del gruppo.

4. Il gruppo può fornire consulenza al **direttore** nell'esecuzione delle mansioni che gli incombono in virtù del presente regolamento, ad esempio coadiuvandolo nella stesura delle parti di sua pertinenza nel programma di lavoro dell'autorità e garantendo la comunicazione con le parti interessate su tutti gli aspetti relativi al programma di lavoro.

Motivazione

Giacché le questioni relative alla sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), la funzione di responsabile principale della sicurezza delle reti non dovrebbe esistere. La creazione di un gruppo di soggetti interessati a carattere generale è auspicabile, ma potrebbero essere necessarie delle misure per evitare che esso minacci l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33

soppresso

Commissione dei ricorsi

1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei sostituti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità della concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore delle comunicazioni elettroniche. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente.

2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della

Commissione, in seguito a un invito a manifestazione di interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni e non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

4. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

Se, per uno dei motivi di cui al primo comma o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la suddetta commissione. I membri della commissione dei ricorsi possono essere ricusati da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al primo comma ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali.

5. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti adottare nei casi di cui al

paragrafo 4 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

Motivazione

L'autorità non dovrebbe avere competenze in materia di diritti d'uso dei numeri, per cui la commissione dei ricorsi risulta superflua.

Emendamento 56

**Proposta di regolamento
Articolo 34**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34

soppresso

Ricorsi

- 1. La commissione dei ricorsi decide in merito ai ricorsi contro decisioni o misure adottate dall'autorità negli ambiti contemplati dall'articolo 8, paragrafo 1.*
- 2. Le decisioni della commissione dei ricorsi vengono adottate con una maggioranza qualificata di almeno 4 dei suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.*
- 3. Il ricorso presentato ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.*
- 4. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'autorità entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica all'impresa destinataria della decisione o misura o, in assenza di notifica, entro due*

mesi dal giorno in cui l'autorità ha reso pubblica la decisione o misura. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

5. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualevolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

6. La commissione dei ricorsi, nell'ambito del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'autorità o rinviare la causa all'organo competente dell'autorità. Quest'ultimo deve attenersi alla decisione della commissione dei ricorsi.

7. La commissione dei ricorsi adotta il proprio regolamento interno.

Motivazione

L'autorità non dovrebbe avere competenze in materia di diritti d'uso dei numeri, per cui la commissione dei ricorsi risulta superflua.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35

soppresso

Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1. Le decisioni della commissione dei ricorsi, o dell'autorità nei casi in cui non è possibile adire la commissione di ricorso, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte

di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato.

2. Qualora l'autorità non si pronunci, può essere presentato al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia un ricorso per carenza, ai sensi dell'articolo 232 del trattato.

3. L'autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

Motivazione

In caso di approvazione dei pertinenti emendamenti, i diritti d'uso dei numeri non saranno di competenza dell'autorità, per cui non sarà necessaria una commissione dei ricorsi. In caso di mancata approvazione, le procedure in questione dovrebbero essere mantenute.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le entrate dell'autorità sono *costituite da*:
- (a) *diritti per servizi prestati dall'autorità;*
- (b) *una quota dei contributi versati dai richiedenti in conformità dell'articolo 17;*

Emendamento

1. Le entrate dell'autorità sono *le seguenti*:
- (a) *un terzo della sua dotazione annuale è versato direttamente sotto forma di sovvenzione della Comunità a valere sulla pertinente voce del bilancio UE, in base a una decisione dell'autorità di bilancio adottata in conformità del punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;*
- (b) *due terzi delle sue entrate annuali provengono da contributi diretti delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR). Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le ANR dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti*

all'assolvimento dei compiti loro assegnati dal BERT e all'adeguato finanziamento di quest'ultimo. Gli Stati membri precisano la voce del proprio bilancio annuale che le ANR dovranno d'ora in avanti utilizzare per prelevare le risorse destinate al BERT. Detti bilanci sono resi pubblici.

(c) una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione);

(d) eventuali lasciti, donazioni o sovvenzioni menzionati all'articolo 26, paragrafo 7;

(e) qualsiasi contributo volontario proveniente dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolamentazione;

¹ *GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.*

Motivazione

È opportuno che l'autorità non abbia la competenza di riscuotere contributi. Onde assicurare l'effettiva indipendenza dalla Commissione, l'autorità dovrebbe essere finanziata principalmente dagli Stati membri.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le spese dell'autorità comprendono le spese di personale, amministrazione, infrastruttura e esercizio.

Emendamento

2. Le spese dell'autorità comprendono le spese di personale, amministrazione, infrastruttura e esercizio, ***incluse quelle inerenti alla creazione di un segretariato indipendente.***

Motivazione

L'autorità dovrebbe disporre di un segretariato che copra tutte le esigenze amministrative legate al suo funzionamento.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo, che copre le spese di esercizio e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo, e lo trasmette al **consiglio di amministrazione** unitamente a un organigramma provvisorio. Ogni anno **il consiglio di amministrazione**, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal **consiglio di amministrazione** alla Commissione entro il 31 marzo. **Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere in merito.**

Emendamento

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo, che copre le spese di esercizio e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo, e lo trasmette al **comitato dei regolatori** unitamente a un organigramma provvisorio. Ogni anno **il comitato dei regolatori**, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal **comitato dei regolatori** alla Commissione entro il 31 marzo.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio onde garantire un'effettiva indipendenza rispetto alla Commissione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il **consiglio di amministrazione** elabora il bilancio dell'autorità, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee. Se opportuno, il bilancio viene opportunamente adeguato.

Emendamento

5. Il **comitato dei regolatori** elabora il bilancio dell'autorità, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee. Se opportuno, il bilancio viene opportunamente adeguato.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio onde garantire un'effettiva indipendenza rispetto alla Commissione.

Emendamento 62

**Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Il **consiglio di amministrazione** comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare eventuali progetti che possano avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili e ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'autorità, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l'autorità può procedere con l'operazione prevista.

Emendamento

6. Il **comitato dei regolatori** comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare eventuali progetti che possano avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili e ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'autorità, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l'autorità può procedere con l'operazione prevista.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio onde garantire un'effettiva indipendenza rispetto alla Commissione.

Emendamento 63

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'autorità, secondo le disposizioni dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Emendamento

4. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'autorità, secondo le disposizioni dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

del Consiglio, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al **consiglio di amministrazione**.

del Consiglio, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al **comitato dei regolatori**.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio e di prerogative di informazione al riguardo, onde rafforzare la sua indipendenza rispetto alla Commissione.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il **consiglio di amministrazione** esprime un parere sui conti definitivi dell'autorità.

Emendamento

5. Il **comitato dei regolatori** esprime un parere sui conti definitivi dell'autorità.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio e di prerogative di informazione al riguardo, onde rafforzare la sua indipendenza rispetto alla Commissione.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio il direttore trasmette tali conti definitivi, corredati del parere del **consiglio di amministrazione**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Emendamento

6. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio il direttore trasmette tali conti definitivi, corredati del parere del **comitato dei regolatori**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio e di prerogative di informazione al riguardo, onde rafforzare la sua indipendenza rispetto alla Commissione.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Egli invia tale risposta anche al **consiglio di amministrazione**, al Parlamento europeo e alla Commissione.

Emendamento

8. Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Egli invia tale risposta anche al **comitato dei regolatori**, al Parlamento europeo e alla Commissione.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio e di prerogative di informazione al riguardo, onde rafforzare la sua indipendenza rispetto alla Commissione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 39

Testo della Commissione

Le regole finanziarie applicabili all'autorità sono stabilite dal **consiglio di amministrazione**, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'autorità e previo accordo della Commissione.

Emendamento

Le regole finanziarie applicabili all'autorità sono stabilite dal **direttore**, previa consultazione **del comitato dei regolatori e** della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'autorità e previo accordo della Commissione.

Motivazione

Il direttore e il comitato dei regolatori dovrebbero disporre di maggiori poteri per quanto concerne le regole finanziarie applicabili all'autorità, onde rafforzare l'indipendenza rispetto alla Commissione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se necessario, la riservatezza delle informazioni fornite a norma dei paragrafi 1 e 2 è garantita. L'articolo 46 è di applicazione.

Motivazione

Ove necessario, occorre garantire la riservatezza delle informazioni.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 44

Testo della Commissione

Emendamento

Il personale dell'autorità, inclusi il direttore, **il responsabile principale della sicurezza delle reti** e i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

Il personale dell'autorità, inclusi il direttore e i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

Motivazione

Le questioni relative alla sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e la funzione di responsabile principale della sicurezza delle reti non dovrebbe esistere.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I membri **degli organi dell'autorità**, il direttore, gli esperti esterni e i membri del personale dell'autorità, inclusi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, sono soggetti ai requisiti di riservatezza ai sensi dell'articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Emendamento

2. I membri **del comitato dei regolatori**, il direttore, gli esperti esterni e i membri del personale dell'autorità, inclusi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, sono soggetti ai requisiti di riservatezza ai sensi dell'articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Motivazione

È opportuno escludere il consiglio di amministrazione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il **consiglio d'amministrazione** adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall'effettivo inizio delle attività dell'autorità.

Emendamento

2. Il **comitato dei regolatori** adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall'effettivo inizio delle attività dell'autorità.

Motivazione

È opportuno escludere il consiglio di amministrazione.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il **consiglio di amministrazione**, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie,

Emendamento

2. Il **comitato dei regolatori**, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a

conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

quanto prevede l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Motivazione

È opportuno escludere il consiglio di amministrazione.

Emendamento 73

**Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Il **consiglio di amministrazione** può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'autorità.

Emendamento

4. Il **comitato dei regolatori** può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'autorità.

Motivazione

È opportuno escludere il consiglio di amministrazione.

Emendamento 74

**Proposta di regolamento
Articolo 55**

Testo della Commissione

Entro **cinque** anni dall'inizio effettivo delle attività e, in seguito, ogni **cinque** anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La valutazione prende in esame i risultati ottenuti dall'autorità e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento

Emendamento

Entro **tre** anni dall'inizio effettivo delle attività e, in seguito, ogni **tre** anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La valutazione prende in esame i risultati ottenuti dall'autorità e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento

sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Ogni sei anni il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio, tenendo debito conto delle relazioni generali, valutano se l'autorità ha realizzato i suoi obiettivi di convergenza normativa e se il mercato può operare senza la sua supervisione regolamentare. In caso di accordo, l'autorità cesserà di esistere o riceverà un nuovo mandato di sei anni.

Motivazione

Questo settore tecnologico è in rapido sviluppo ed è opportuno procedere ad una valutazione più di una volta per mandato. È auspicabile collegare il rinnovo del mandato dell'autorità alle relazioni generali che ne valutano le prestazioni.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 56

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 56

soppresso

Disposizioni transitorie

1. Il 14 marzo 2011 l'autorità assume la responsabilità di tutte le attività esercitate dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione prima di tale data e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

2. Le partecipazioni in beni mobili detenute dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione alla data di cui al paragrafo 1 sono trasferite all'autorità con effetto a decorrere da tale data.

Motivazione

Le questioni di sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'ENISA e non dovrebbero rientrare nelle competenze dell'autorità.

PROCEDURA

Titolo	Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche		
Riferimenti	COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)		
Commissione competente per il merito	ITRE		
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 10.12.2007		
Relatore per parere Nomina	Sharon Bowles 21.1.2008		
Esame in commissione	26.2.2008	8.4.2008	28.5.2008
Approvazione	29.5.2008		
Esito della votazione finale	+: 20	–: 0	0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon		

5.6.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Relatore per parere: Alexander Alvaro

BREVE MOTIVAZIONE

L'esistenza di infrastrutture di telecomunicazione competitive ed efficienti è importante per la competitività dell'Unione europea. Ai fini dell'instaurazione di un mercato unico funzionante nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel 2003 sono entrate in vigore cinque direttive quadro, mentre nel 2002 una decisione della Commissione ha istituito il gruppo dei regolatori europei (GRE). Nel 2006 la Commissione ha poi elaborato una relazione sul funzionamento delle direttive e ha avviato una consultazione pubblica, da cui sono emersi una scarsa coerenza nell'applicazione della legislazione comunitaria e il problema della frammentazione normativa.

A seguito di tale valutazione, è stato presentato un nuovo pacchetto di proposte per la revisione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche che contempla l'istituzione dell'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (EECMA). L'autorità dovrebbe sostituire il GRE e includere l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Poiché, fatte salve proroghe del termine, il mandato dell'ENISA scadrà alla fine del 2009, la Commissione ha ritenuto utile includere le competenze dell'ENISA all'interno della nuova proposta, integrando dunque il monitoraggio delle problematiche correlate alla sicurezza delle reti nella sfera d'azione della nuova autorità.

In conformità alla decisione della Commissione che istituisce il GRE, il gruppo può adottare il suo regolamento interno mediante consenso o, in caso di mancato consenso, a maggioranza dei due terzi. Secondo la motivazione della Commissione relativa all'EECMA, nella pratica l'approccio adottato nell'ambito del GRE impone generalmente di raggiungere un accordo tra i 27 regolatori.

Il relatore ritiene opportuno ampliare i poteri del GRE sfruttandone al meglio le competenze e servendosene in particolare per raggiungere una convergenza normativa e, al fine di garantire un più ampio potere decisionale e migliorare la coesione e la coerenza, stabilire una forma

definitiva di votazione a maggioranza. Non risulta chiaro se tale obiettivo sia raggiungibile tramite la sola creazione dell'EECMA nella forma proposta e se l'assorbimento delle funzioni di ENISA e di altri organi da parte dell'autorità sia appropriata. È altresì necessario approntare una solida cornice normativa per il GRE o un organismo quale l'EECMA che vada oltre i confini ristretti della decisione della Commissione del 2002, nonostante le concomitanti trasformazioni nella struttura e nelle responsabilità siano sostanziali e coprano aspetti già opportunamente gestiti dai meccanismi esistenti. Risulta pertanto necessario valutare se l'approccio della Commissione è proporzionato o se si estende a settori la cui competenza dovrebbe essere lasciata agli Stati membri.

I regolatori sono chiamati a raccogliere le sfide principali relative a una maggiore coerenza nell'applicazione delle norme esistenti e all'attuazione di un nuovo regolamento ritenuto necessario nell'ottica di un mercato comune delle comunicazioni elettroniche. La struttura "standard" di agenzia proposta dalla Commissione non è ritenuta soddisfacente ed è necessario che siano assunte maggiori responsabilità nei confronti del Parlamento al fine di conciliare i rispettivi interessi della Commissione e degli Stati membri. Si raccomanda poi che l'organismo in questione sia istituito ai sensi dell'articolo 95, che già fornisce una base per questo regolamento. A tal proposito si richiama l'attenzione sulla sentenza della Corte di giustizia europea (Grande sezione) del 2 maggio 2006 relativa alla causa C-217/04 *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, in cui è stabilito quanto segue:

"[...] nulla nel tenore testuale dell'art. 95 CE permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizioni debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l'istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione [...]".

Un'ulteriore preoccupazione in merito alla struttura di agenzia proposta dalla Commissione è la possibilità di compromesso fra il consiglio di amministrazione e il comitato dei regolatori. È importante che, qualora sia previsto un comitato od organo esecutivo di qualunque genere, tale organo sia istituito indipendentemente dalla Commissione, dato che il suo compito sarà di fornire consulenza alla stessa. Si raccomanda pertanto che anche il Parlamento (e non soltanto gli Stati membri e la Commissione) partecipi alla nomina del direttore e di qualunque comitato od organo esecutivo.

Al fine di garantire l'indipendenza dell'organismo, indispensabile affinché i pareri da esso forniti abbiano il peso e le conseguenze necessari all'attuazione del regolamento all'interno degli Stati membri, il personale amministrativo dell'organismo medesimo deve essere finanziato mediante i contributi degli Stati membri. Ciò è di fondamentale importanza per l'indipendenza dell'organismo dalla Commissione. Nondimeno, in caso di emergenza, la Commissione ha la facoltà di convocare l'organismo al di fuori delle sue riunioni regolari.

È necessario stabilire un quadro chiaro per le decisioni assunte dall'organismo di regolamentazione europeo mediante il processo di convergenza normativa e le raccomandazioni future, che dovranno essere interamente sottoposte a controllo parlamentare.

Non appare opportuna la sostituzione dell'ENISA, dotata di un campo d'intervento troppo

limitato per coprire tutti gli aspetti relativi alla sicurezza delle comunicazioni elettroniche, mediante la nomina di un responsabile principale della sicurezza delle reti e di un gruppo permanente di parti interessate. Al fine di garantire un approccio comune europeo in materia di sicurezza delle reti e contro gli attacchi crescenti, sarebbe necessaria la creazione di un'agenzia distinta o di un gruppo di portatori di interesse separato, facente capo alla DG JLS, in grado di coprire anche aspetti quali l'aumento della criminalità informatica. Benché sia riconosciuta l'opportunità di prestare attenzione in tema di indipendenza normativa, tale gruppo o organismo dovrebbe essere membro permanente del comitato dell'organismo di regolamentazione europeo e rappresentare dunque un collegamento costante fra la sicurezza e la regolamentazione del mercato e fornire spunti all'autorità e al Parlamento.

È stato inoltre proposto che l'EECMA o un organismo di regolamentazione europeo fornisca consulenze alla Commissione sull'esercizio delle competenze relative alla designazione dello spettro, sostituendosi così al gruppo "politica dello spettro radio", attuale consulente della Commissione in materia di politica dello spettro. Non si ritiene che alla Commissione debbano necessariamente spettare tali competenze per la designazione dello spettro e, in ogni caso, l'autorità non rappresenterebbe un organo consultivo adeguato dato che molte delle autorità nazionali di regolamentazione da cui è composta non godono di responsabilità in materia di spettro e non hanno pertanto l'esperienza necessaria. Le questioni dello spettro dovrebbero rimanere di competenza del gruppo "politica dello spettro radio".

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (di seguito il "regolamento ENISA") ha istituito nel 2004 per un periodo quinquennale l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) con l'obiettivo di assicurare un alto e efficace livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito della

Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (di seguito il "regolamento ENISA") ha istituito nel 2004 per un periodo quinquennale l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) con l'obiettivo di assicurare un alto e efficace livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito della

Comunità, al fine di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico dell'Unione europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

Comunità, al fine di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico dell'Unione europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno. ***Il presente regolamento lascia impregiudicato il regolamento (CE) n. 460/2004, che deve essere riveduto conformemente alle disposizioni pertinenti.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Allo stesso tempo sono stati individuati diversi problemi, in particolare aspetti inerenti alla sua struttura organizzativa - il ventaglio di competenze e l'entità del personale operativo - difficoltà di ordine logistico. Occorre che le funzioni principali dell'ENISA evolvano fino a diventare una componente di base ***dell'autorità***; ciò, grazie ad un'individuazione più chiara degli obiettivi e dei compiti, dovrebbe garantire che detti compiti e obiettivi siano realizzati in modo più efficiente, mirato e con minori costi, coerentemente con i principi di una migliore regolamentazione, da ***una sola autorità*** con competenza in settori che rientrano nel quadro normativo della UE per i servizi e le reti di comunicazione elettronica.

Emendamento

(11) Allo stesso tempo sono stati individuati diversi problemi, in particolare aspetti inerenti alla sua struttura organizzativa - il ventaglio di competenze e l'entità del personale operativo - difficoltà di ordine logistico. Occorre che le funzioni principali dell'ENISA evolvano fino a diventare una componente di base ***della regolamentazione delle comunicazioni elettroniche***; ciò, grazie ad un'individuazione più chiara degli obiettivi e dei compiti, dovrebbe garantire che detti compiti e obiettivi siano realizzati in modo più efficiente, mirato e con minori costi, coerentemente con i principi di una migliore regolamentazione, da ***un organismo separato affiliato sia alla Direzione generale Società dell'informazione e Media e alla Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza*** con competenza in settori che rientrano nel quadro normativo della UE per i servizi e le reti di comunicazione elettronica ***e in temi relativi alla sicurezza della rete e dell'informazione e ai reati cibernetici.***

Motivazione

Il mandato dell'ENISA scade nel 2009 e, a meno che un altro organismo ne continui le funzioni attuali, non sarà possibile controllare e gestire in modo adeguato la rete europea e la sicurezza delle informazioni. Poiché l'attuale mandato dell'ENISA è troppo limitato per coprire, ad esempio, reati cibernetici relativi alle comunicazioni elettroniche e poiché non è chiaro se ciò sia previsto qualora ENISA diventasse parte di EECMA, è necessario un approccio integrato tra la regolamentazione e la sicurezza.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Quanto precede richiede l'istituzione di un nuovo organismo comunitario, ***l'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche*** (di seguito "l'autorità"). L'autorità darebbe un efficace contributo al completamento del mercato interno coadiuvando la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione. Essa dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che le sono assegnati.

Emendamento

(12) Quanto precede richiede l'istituzione di un nuovo organismo comunitario ***indipendente, basato su un gruppo di regolatori europei (ERG) potenziato*** (di seguito "l'autorità"). L'autorità darebbe un efficace contributo al completamento del mercato interno coadiuvando la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione. Essa dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che le sono assegnati.

Motivazione

Poiché si desidera dare all'ERG o a BERT potenziato l'indipendenza finanziaria dalla Commissione, ciò dovrebbe riflettersi in un nome diverso da dare all'organismo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) La Commissione ha riconosciuto la natura globale e transfrontaliera del mercato globale delle telecomunicazioni, in quanto nota che si tratta di un mercato diverso dai servizi delle telecomunicazioni forniti solo su base nazionale e che esiste un singolo mercato per tutti i servizi globali di telecomunicazione (GTS) che si deve distinguere dai servizi di telecomunicazione puramente nazionali.

Motivazione

I mercati GTS hanno contratti su misura negoziati per soluzioni per più paesi e gli accordi a tale riguardo non concernono nessun singolo paese o zona geografica.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) ***L'autorità*** dovrebbe operare come centro di competenze in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e fornire orientamento e consulenza al Parlamento europeo, alla Commissione o a organismi competenti designati dagli Stati membri. La sicurezza e la resilienza delle reti di comunicazione e dei sistemi di informazione hanno un'importanza fondamentale per la società e costituiscono un fattore centrale del quadro normativo UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Il buon funzionamento del mercato interno rischia di essere compromesso da un'applicazione eterogenea delle disposizioni in materia di sicurezza della direttiva quadro e delle

(24) ***L'ENISA ampliato*** dovrebbe operare come centro di competenze in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e fornire orientamento e consulenza al Parlamento europeo, alla Commissione o a organismi competenti designati dagli Stati membri. La sicurezza e la resilienza delle reti di comunicazione e dei sistemi di informazione hanno un'importanza fondamentale per la società e costituiscono un fattore centrale del quadro normativo UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Il buon funzionamento del mercato interno rischia di essere compromesso da un'applicazione eterogenea delle disposizioni in materia di sicurezza della direttiva quadro e delle

direttive particolari. Il parere *dell'autorità* - consulenza tecnica su richiesta della Commissione e degli Stati membri - dovrebbe facilitare un'attuazione coerente delle citate direttive a livello nazionale.

direttive particolari. Il parere *di ENISA dotato di un mandato ampliato, in quanto affiliato sia alla Direzione generale Società dell'informazione e media che alla Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza* - che fornisce consulenza tecnica su richiesta della Commissione e degli Stati membri - dovrebbe facilitare un'attuazione coerente delle citate direttive a livello nazionale.

Motivazione

Il mandato dell'ENISA scade nel 2009 e, a meno che un altro organismo ne continui le funzioni attuali, non sarà possibile controllare e gestire in modo adeguato la rete europea e la sicurezza delle informazioni. Poiché l'attuale mandato dell'ENISA è troppo limitato per coprire, ad esempio, reati cibernetici relativi alle comunicazioni elettroniche e poiché non è chiaro se ciò sia previsto qualora ENISA diventasse parte di EECMA, è necessario un approccio integrato tra la regolamentazione e la sicurezza.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Per garantire all'autorità piena autonomia e indipendenza, essa dovrebbe disporre di un bilancio autonomo. La procedura di bilancio comunitaria rimane applicabile per quanto riguarda le sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione europea. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Emendamento

(40) Per garantire all'autorità piena autonomia e indipendenza, essa dovrebbe disporre di un bilancio autonomo ***proveniente per un terzo dal bilancio generale dell'Unione europea e per due terzi dagli Stati membri.*** La procedura di bilancio comunitaria rimane applicabile *come* per quanto riguarda le sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione europea, ***cioè fino a un terzo del bilancio dell'autorità.*** Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale

delle Comunità europee.

Motivazione

Per garantire l'indipendenza del nuovo organismo e dargli maggiore autorità nei rispettivi Stati membri, è necessario suddividere il finanziamento dell'organismo tra gli Stati membri (autorità nazionali) e il bilancio comunitario. Il fatto che il finanziamento provenga in parte dal bilancio comunitario garantisce anche una maggiore responsabilità dell'organismo nei confronti del Parlamento europeo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È **istituita un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche** con le competenze specificate dal presente regolamento.

Emendamento

1. È **istituito un ERG potenziato quale** autorità con le competenze specificate dal presente regolamento.

Motivazione

Non è necessario creare un organismo completamente nuovo, che dovrebbe invece essere sostituito da un organismo quale un ERG potenziale radicato nel diritto dell'Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia europea a camere riunite del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04, UK contro Parlamento e Consiglio, indica che l'articolo 95 può essere usato da base per la creazione di un organismo comunitario. Ciò costituisce un motivo più che sufficiente per dare maggiori poteri all'ERG, dotandolo di personalità giuridica, e quindi di indipendenza.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari e si avvale delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. L'autorità contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di

Emendamento

2. L'autorità opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari e si avvale delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. L'autorità contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di

comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie **e al conseguimento di un elevato livello di efficienza nella sicurezza delle reti e dell'informazione** grazie all'esecuzione compiti specificati ai capi II e III.

comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie grazie all'esecuzione compiti specificati ai capi II e III.

Per assicurare un elevato ed efficiente livello di sicurezza della rete e dell'informazione, essa terrà conto delle raccomandazioni fatte da ENISA.

Motivazione

L'autorità non dovrebbe avere i poteri di sicurezza che dovrebbero essere utilizzati efficacemente da ENISA o dal suo successore.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità esegue i compiti che le sono assegnati in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione ***nell'ambito di un sistema europeo di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche.***

Emendamento

3. L'autorità esegue i compiti che le sono assegnati in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione.

Motivazione

Molte delle responsabilità regolamentari dell'autorità devono rimanere agli Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) emette pareri su richiesta della Commissione o di propria iniziativa e coadiuva la Commissione ***fornendole*** un

Emendamento

(a) emette pareri su richiesta della Commissione ***o del Parlamento europeo*** o di propria iniziativa e coadiuva la

ulteriore sostegno tecnico in tutte le questioni relative alle comunicazioni elettroniche;

Commissione *e il Parlamento europeo fornendo loro* un ulteriore sostegno tecnico in tutte le questioni relative alle comunicazioni elettroniche;

Motivazione

La motivazione della proposta della Commissione definisce l'autorità da costituire come "responsabile nei confronti del Parlamento europeo". Occorre pertanto assicurare un legame più stretto tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f**

Testo della Commissione

Emendamento

(f) adotta decisioni individuali per quanto attiene alla concessione dei diritti d'uso dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS); ***soppresso***

Motivazione

L'ERO dispone già meccanismi soddisfacenti.

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g**

Testo della Commissione

Emendamento

(g) coadiuva la Commissione nella selezione delle imprese cui assegnare i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri; ***soppresso***

Motivazione

I diritti ad utilizzare frequenze e numeri radio sono già efficacemente gestiti dall'RSPG, dall'RSC e dal CoCom.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione

(h) riscuote e ridistribuisce i contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri;

Emendamento

soppresso

Motivazione

I temi dello spettro sono già trattati efficacemente dall'RSPG.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) sviluppa posizioni comuni su temi paneuropei, quali i servizi globali transfrontalieri di telecomunicazione per aumentare la coerenza regolamentare e promuovere un mercato paneuropeo e norme paneuropee.

Motivazione

Nell'ambito dell'attuale quadro generale UE, un fornitore di GTS deve osservare tutti i singoli criteri di autorizzazione di ogni autorità nazionale per poter essere in grado di fornire un servizio paneuropeo. Esistono notevoli differenze fra queste disposizioni nazionali e gli obblighi esistenti verso i regimi nazionali di autorizzazione sono anch'essi molto diversi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta della Commissione l'autorità formula pareri **su tutti gli** aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

1. Su richiesta della Commissione **o del Parlamento europeo** l'autorità formula pareri **sugli** aspetti **elencati al paragrafo 3** relativi alle comunicazioni elettroniche. **La**

Commissione può chiedere un parere su altri problemi relativi alle comunicazioni elettroniche, purché la richiesta sia motivata e proporzionata e ne sia data comunicazione e la possibilità di controllo al Parlamento europeo e al Consiglio nello stesso momento in cui la richiesta viene effettuata.

Motivazione

La motivazione della proposta della Commissione definisce l'autorità da costituire come "responsabile nei confronti del Parlamento europeo". Occorre pertanto assicurare un legame più stretto tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. ***In particolare*** l'autorità contribuisce all'applicazione armonizzata delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, coadiuvando la Commissione nella preparazione di ***raccomandazioni o*** decisioni che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Emendamento

2. L'autorità ***promuove la convergenza normativa e*** contribuisce all'applicazione armonizzata delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, coadiuvando la Commissione nella preparazione di decisioni che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Motivazione

La convergenza normativa è imperativa. Le raccomandazioni non sono soggette al controllo parlamentare e la motivazione della proposta della Commissione definisce che l'autorità da creare è "responsabile nei confronti del Parlamento europeo". Il controllo parlamentare deve pertanto essere garantito.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. Gli aspetti di cui al paragrafo 1 *comprendono*:

Emendamento

3. Gli aspetti di cui al paragrafo 1 *sono*:

Motivazione

Le responsabilità dell'autorità devono essere definite chiaramente.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la sicurezza e l'integrità delle reti e dei servizi pubblici di comunicazione elettronica e gli aspetti relativi alla violazioni della sicurezza e/o dell'integrità, a norma dell'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dell'articolo 4 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche);

Emendamento

soppresso

Motivazione

I temi della sicurezza devono essere trattati efficacemente da ENISA potenziato.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

(i) le questioni di numerazione, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e l'accesso a numeri e servizi nella Comunità, a norma dell'articolo 28 della direttiva 2002/22/CE

Emendamento

soppresso

(direttiva servizio universale);

Motivazione

La competenza deve rimanere agli Stati membri.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

(o) le misure relative a aspetti delle radiofrequenze, conformemente agli articoli 4 e 6 della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio);

soppresso

Motivazione

I temi dello spettro sono già trattati efficacemente dall'RSPG.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

(p) conformemente agli articoli 6 bis e 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni);

soppresso

i) condizioni armonizzate per i diritti d'uso delle radiofrequenze o dei numeri;

ii) modifica o revoca dei diritti d'uso rilasciati su base armonizzata o coordinata;

iii) selezione di imprese cui potrebbero essere assegnati diritti d'uso individuali di frequenze e numeri per servizi con potenzialità transfrontaliere.

Motivazione

I temi dello spettro sono già trattati efficacemente dall'RSPG.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(p bis) le misure atte ad assicurare lo sviluppo di norme comuni paneuropee e criteri relativi a prestatori di servizi di telecomunicazioni globali transfrontalieri;

Motivazione

Nell'ambito dell'attuale quadro generale UE, un fornitore di GTS deve osservare tutti i singoli criteri di autorizzazione di ogni autorità nazionale per poter essere in grado di fornire un servizio paneuropeo. Esistono notevoli differenze fra queste disposizioni nazionali e gli obblighi esistenti verso i regimi nazionali di autorizzazione sono anch'essi molto diversi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Tutti i pareri dell'autorità sono trasmessi al Parlamento europeo e l'autorità informa il Parlamento europeo, nell'ambito della procedura regolamentare con controllo, delle sue proposte definitive.

Motivazione

La motivazione della proposta della Commissione definisce l'autorità da costituire come "responsabile nei confronti del Parlamento europeo". Occorre pertanto assicurare un legame più stretto tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità, *se del caso, può consultare* le autorità nazionali della concorrenza interessate prima di trasmettere il proprio parere alla Commissione.

Emendamento

2. L'autorità **consulta** le autorità nazionali della concorrenza interessate prima di trasmettere il proprio parere alla Commissione.

Motivazione

È necessario che l'autorità rispetti il principio di sussidiarietà e faccia l'uso migliore dell'esperienza nazionale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità deve poter adottare decisioni in relazione alla concessione dei diritti d'uso per i numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Essa è inoltre responsabile per l'amministrazione e lo sviluppo dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS) per conto degli Stati membri cui è stato attribuito il prefisso 3883.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) dispone già di meccanismi soddisfacenti.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità esegue i compiti connessi con l'amministrazione e la gestione delle serie di numeri armonizzate, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) dispone già di meccanismi soddisfacenti.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità pubblica una relazione annuale in cui formula previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche **e indica le politiche nelle quali individua** possibili necessità e sfide.

Emendamento

4. L'autorità, insieme al gruppo RSPG conserva un registro in cui formula previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche. **Periodicamente e come opportuno, o su richiesta della Commissione, l'autorità redige una relazione sulle** possibili necessità e sfide.

Motivazione

L'obbligo di redigere una relazione annuale è troppo oneroso e burocratico. Le relazioni devono essere redatte come e quando l'autorità lo ritiene opportuno o quando le viene richiesto secondo le disposizioni. L'RSPG può essere più indicato ad adempiere a questo compito e in effetti già mantiene le registrazioni necessarie.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora un parere emesso dall'autorità ai sensi del paragrafo 1 faccia riferimento all'attuazione di una procedura di selezione comune per i diritti d'uso che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), detto parere deve in particolare:

soppresso

(a) individuare i servizi di comunicazione elettronica la cui fornitura su base transfrontaliera all'interno della Comunità trarrebbe beneficio dall'uso delle frequenze o numeri, i diritti dei quali sono concessi in virtù di una procedura unica e nell'ambito di una serie unica di condizioni;

(b) individuare i numeri e le serie di numeri che potrebbero essere usati per tali servizi;

(c) valutare il livello della domanda reale o potenziale di tali servizi all'interno della Comunità, e

(d) specificare eventuali limiti che ritenga opportuni sul numero dei diritti d'uso da offrire nell'ambito della procedura di selezione comune, nonché le procedure da seguire per la selezione delle imprese cui assegnare tali diritti, tenendo conto, laddove applicabili, dei principi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Motivazione

La competenza deve rimanere agli Stati membri.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Proposta per la selezione delle imprese

A norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), l'autorità:

(a) riceve e analizza le domande di diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri da parte delle imprese e riscuote inoltre i diritti amministrativi e i contributi imposti alle imprese nell'ambito di una procedura di selezione comune;

(b) effettua la procedura di selezione comune e propone i nomi delle imprese cui possono essere concessi i diritti d'uso in conformità delle citate disposizioni;

(c) trasmette una relazione alla Commissione nella quale illustra le domande ricevute, descrive le modalità di valutazione delle stesse, propone i nomi della o delle imprese alle quali potrebbero essere assegnati diritti d'uso individuali e giustifica tale scelta richiamandosi ai criteri di selezione indicati nella pertinente misura di attuazione.

Motivazione

I diritti ad utilizzare frequenze e numeri radio sono già efficacemente gestiti dall'RSPG, dall'RSC e dal CoCom.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Su richiesta della Commissione l'autorità **le**

Su richiesta della Commissione **o**

trasmette un parere sulla revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito delle procedure comuni di cui all'articolo 6 *ter* della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

dell'RSPG l'autorità trasmette *loro* un parere sulla revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito delle procedure comuni di cui all'articolo 6 *ter* della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Motivazione

L'autorità deve svolgere un ruolo di coordinamento sull'attività di gestione dello spettro sia con la Commissione che con l'RSPG.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Oltre ai compiti di cui agli articoli 4, paragrafo 3, lettera b) e 19, paragrafi 4 e 5, l'autorità contribuisce allo sviluppo di una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione, in particolare:

(a) agevolando la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione di metodologie comuni al fine di prevenire, affrontare e risolvere problemi attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione;

(b) fornendo consulenza alla Commissione sulla ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione come pure sull'uso efficace delle tecnologie di prevenzione dei rischi e promuovendo attività di valutazione dei rischi, soluzioni interoperabili per la loro gestione e studi sulle soluzioni per una gestione della prevenzione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato; e

(c) contribuendo alle attività di cooperazione della Comunità con paesi terzi e, se opportuno, con organizzazioni

Emendamento

L'autorità, ove opportuno, si collega con ENISA o con il suo successore. Su richiesta della Commissione o di ENISA, l'autorità formula un parere per la Commissione e per ENISA sui temi della sicurezza.

internazionali per promuovere un approccio globale comune alle questioni della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Motivazione

Mentre è auspicabile il contributo dell'autorità, i temi della sicurezza dovrebbero già essere trattati efficacemente da ENISA la cui competenza dovrebbe restare a quest'ultima o passare al suo successore.

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Articolo 15**

Testo della Commissione

L'autorità può, di propria iniziativa, trasmettere un parere alla Commissione sulle questioni di cui agli articoli 4, paragrafo 2, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 3, articolo 10, paragrafo 1, e agli articoli 12, 14, 21 e 22.

Emendamento

L'autorità può, di propria iniziativa, trasmettere un parere ***al Parlamento europeo e*** alla Commissione, ***in particolare*** sulle questioni di cui agli articoli 4, paragrafo 2, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 3, articolo 10, paragrafo 1, e agli articoli 12, 14, 21 e 22 ***e anche su altre questioni che giudica rilevanti.***

Motivazione

Nella relazione della proposta della Commissione si ritiene che l'autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto stabilire un legame più stretto tra quest'ultimo e l'autorità. Altri emendamenti sopprimono l'articolo 12 in quanto i diritti dell'uso delle frequenze radio e i numeri sono già gestiti dal gruppo per la politica dello spettro radio (GPSR), dal Comitato per lo spettro radio (CSR) e dal Comitato per le comunicazioni (CoCom).

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Articolo 16**

Testo della Commissione

Articolo 16

Emendamento

soppresso

Riscossione di diritti amministrativi per servizi prestati dall'autorità

1. La Commissione fissa i diritti amministrativi imposti alle imprese per i servizi prestati dall'autorità conformemente alle procedure di cui all'articolo 54, paragrafo 2, e sulla base di un parere dell'autorità stessa. L'autorità si incarica della riscossione di tali diritti.

2. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente tale da ridurre al minimo i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

3. I diritti amministrativi di cui al paragrafo 1 possono riguardare:

(a) i costi amministrativi sostenuti dall'autorità per la gestione della procedura di selezione, a norma dell'articolo 12;

(b) il trattamento dei ricorsi, a norma dell'articolo 34;

(c) i costi amministrativi sostenuti dall'autorità per l'amministrazione dello spazio di numerazione telefonica europeo, a norma dell'articolo 8.

Tutti i diritti sono espressi e pagabili in euro.

4. L'importo dei diritti amministrativi è fissato a un livello che assicuri entrate sufficienti, di massima, a coprire l'intero costo dei servizi forniti.

5. L'autorità pubblica annualmente un prospetto dei costi e dei diritti amministrativi. Sulla base di eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e quello dei costi amministrativi, l'autorità trasmette un parere alla Commissione indicando gli adeguamenti che a suo avviso devono essere apportati ai diritti amministrativi.

La competenza va lasciata agli Stati membri.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Riscossione e redistribuzione dei contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri e dei diritti amministrativi nell'ambito di una procedura comune di selezione

1. Qualora vengano imposti alle imprese contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito di una procedura di selezione comune, a norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), spetta all'autorità riscuotere e redistribuire tali contributi.

Una volta riscossi dall'autorità, i contributi sono redistribuiti tra i pertinenti Stati membri e l'autorità nel rispetto dei tempi e delle proporzioni che devono essere fissati dalla Commissione a norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Se la Commissione non fissa tempi e proporzioni, i contributi sono redistribuiti sulla base della popolazione di ciascuno Stato membro che ha dovuto concedere diritti d'uso nell'ultimo anno completo prima dell'avvio della procedura di selezione.

2. L'autorità è responsabile della riscossione e redistribuzione dei diritti amministrativi imposti alle imprese scelte mediante una procedura di selezione comune per i diritti d'uso delle frequenze o dei numeri a copertura dei costi

amministrativi sostenuti dalle autorità nazionali di regolamentazione per il monitoraggio della conformità alle condizioni comuni.

I contributi di cui al primo comma, una volta percepiti dall'autorità, sono ridistribuiti alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione sulla base dei valori indicati dalle stesse autorità.

Motivazione

Le questioni attinenti allo spettro sono già affrontate efficacemente dal Gruppo per la politica dello spettro radio (GPSR).

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità, tenendo in debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi ultimi, le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, inclusa la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Emendamento

1. L'autorità, tenendo in debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi ultimi, le autorità nazionali di regolamentazione, **il Parlamento europeo** e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, inclusa la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Motivazione

Nella relazione della proposta della Commissione si ritiene che l'autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto stabilire un legame più stretto tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 36

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) organizzando o promuovendo la formazione su tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

(c) organizzando o promuovendo la formazione su tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche, ***inclusi gli aspetti riguardanti la protezione dei dati personali e della privacy e la sicurezza delle reti di comunicazioni elettroniche.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) elaborando una relazione sulle differenze tra le pratiche regolamentari e le proposte per raggiungere la convergenza fra tali pratiche. Qualora l'autorità ritenga necessarie norme vincolanti per le pratiche regolamentari, presenta raccomandazioni in tal senso alla Commissione anche per quanto riguarda la loro esecuzione. L'autorità può avere poteri esecutivi.

Motivazione

La convergenza regolamentare è imperativa, unitamente a un meccanismo per la sua applicazione, qualora sia necessario.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità raccoglie le informazioni adeguate, in particolare come previsto dall'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), per

Emendamento

soppresso

analizzare i rischi attuali ed emergenti. In particolare essa analizza, a livello europeo, i rischi che potrebbero avere un impatto sulla resilienza e sulla disponibilità di reti elettroniche di comunicazione e sull'autenticità, integrità e riservatezza delle informazioni accessibili e trasmesse attraverso tali reti e fornisce i risultati delle analisi agli Stati membri e alla Commissione.

Motivazione

Le questioni di sicurezza dovrebbero essere affrontate concretamente dall'Agenzia per la rete europea e le informazioni sulla sicurezza (ENISA) o dal suo successore.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'autorità contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica e a mettere tempestivamente a disposizione di tutti gli utenti informazioni obiettive e complete sui temi legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione, promuovendo tra l'altro scambi di migliori e più aggiornate pratiche, anche per quanto riguarda i metodi utilizzati per avvisare gli utenti, e ricercando sinergie tra le iniziative del settore pubblico e privato.

soppresso

Motivazione

Le questioni di sicurezza dovrebbero essere affrontate concretamente dall'Agenzia per la rete europea e le informazioni sulla sicurezza (ENISA).

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità è responsabile della gestione e pubblicazione di una banca dati sui prezzi dei servizi voce e dati per gli utenti di telefonia mobile in roaming all'interno della Comunità; se del caso essa deve indicare i costi specifici relativi alle chiamate fatte e ricevute in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità. L'autorità effettua un monitoraggio dell'evoluzione di tali prezzi e ne dà conto in una relazione annuale.

soppresso

Motivazione

L'intervento in materia di roaming mobile e di dati era soltanto destinato ad essere una misura correttiva del mercato e non doveva essere permanente. Il monitoraggio rientra nelle competenze della Commissione e potrebbe essere richiesto ma non inserito nel regolamento.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità può svolgere compiti supplementari specifici su richiesta della Commissione.

L'autorità può svolgere compiti supplementari specifici su richiesta della Commissione ***o del Parlamento europeo per quanto riguarda tutti gli aspetti concernenti le comunicazioni elettroniche.***

Motivazione

Nella relazione della Commissione si afferma che la futura autorità dovrà essere "responsabile al Parlamento europeo". Occorre pertanto assicurare un legame più stretto fra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 24 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) un consiglio di amministrazione

soppresso

Motivazione

Il consiglio di amministrazione può mettere in pericolo l'indipendenza dei regolatori, rappresenta uno strato inutile di burocrazia e dovrebbe essere abolito.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 24 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

**(d) un responsabile principale della
sicurezza delle reti**

soppresso

Motivazione

L'autorità non dovrebbe avere il potere sulla sicurezza e ciò rende inutile il responsabile principale della sicurezza delle reti.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 24 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

**(e) un gruppo permanente di parti
interessate**

soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 24 -lettera f)

Testo della Commissione

Emendamento

(f) una commissione dei ricorsi

soppresso

Motivazione

L'autorità non dovrebbe avere poteri sul diritto di utilizzo dei numeri e cio' rende tale commissione superflua.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25

soppresso

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. Sei sono designati dalla Commissione e sei dal Consiglio. I membri del consiglio di amministrazione sono designati in modo tale da garantire a quest'ultimo un livello di competenza e indipendenza ottimale e da consentirgli di cumulare un'ampia gamma di competenze utili. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta.

2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il direttore dell'autorità partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Il segretariato del consiglio di amministrazione è assicurato dall'autorità.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

5. Ciascun membro dispone di un voto. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum.

Motivazione

Il consiglio di amministrazione può mettere in pericolo l'indipendenza dei regolatori, rappresenta un inutile strato di burocrazia e dovrebbe essere abolito. È preferibile che siano gli NRA a designare fra di loro il rappresentante del loro gruppo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 26

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione, dopo

Emendamento

1. In accordo tra il Parlamento europeo e

aver consultato il comitato dei regolatori, nomina il direttore a norma dell'articolo 29, paragrafo 2.

2. Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il direttore, nomina il responsabile principale della sicurezza delle reti, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2.

3. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 1.

4. Il consiglio di amministrazione nomina i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e approvazione del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, il programma di lavoro dell'autorità per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale.

6. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 36 a 38.

7. Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, di accettare tutti i lasciti, le donazioni e sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità.

8. Il consiglio di amministrazione esercita l'autorità disciplinare sul direttore e sul responsabile principale della sicurezza delle reti.

9. Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce la politica del personale dell'autorità, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2.

10. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai

il Consiglio e previa consultazione della Commissione, il direttore è nominato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2.

documenti dell'autorità, a norma dell'articolo 47.

11. Il **consiglio di amministrazione** adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'autorità e le trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Come stabilito dall'articolo 28, paragrafo 4, tale relazione comprende una sezione **autonoma, approvata dal comitato dei regolatori**, relativa alle attività di regolamentazione dell'autorità nel corso dell'anno in questione.

12. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

13. Il consiglio di amministrazione formula un parere per la Commissione sui diritti amministrativi che l'autorità può riscuotere dalle imprese quando esegue i compiti di cui all'articolo 16.

11. Il **comitato dei regolatori** adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'autorità e le trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Come stabilito dall'articolo 28, paragrafo 4, tale relazione comprende una sezione relativa alle attività di regolamentazione dell'autorità nel corso dell'anno in questione. **Il Parlamento europeo può invitare un rappresentante del comitato dei regolatori a informarlo in merito a problemi importanti relativi alle sue attività regolamentari.**

Motivazione

Il consiglio di amministrazione può mettere in pericolo l'indipendenza dei regolatori, è un inutile strato di burocrazia e andrebbe abolito. Il comitato dei regolatori, in quanto organo di gestione dell'autorità, dovrebbe essere responsabile del funzionamento dell'autorità.

Emendamento 48

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza **semplice** dei suoi membri. Ciascun membro o sostituto, diverso **dal direttore o** dal rappresentante della Commissione, dispone di un voto.

Emendamento

4. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza **qualificata di due terzi** dei suoi membri. Ciascun membro o sostituto, diverso dal rappresentante della Commissione, dispone di un voto.

Motivazione

Non vi è alcun motivo di escludere il diritto di voto del direttore. Per assicurare che vengano adottate misure ponderate è necessaria la maggioranza qualificata.

Emendamento 49

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Il comitato dei regolatori adotta il proprio regolamento interno.

Emendamento

5. Il comitato dei regolatori adotta il proprio regolamento interno **a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi membri.**

Motivazione

È necessaria la maggioranza qualificata per assicurare che vengano adottate misure ponderate.

Emendamento 50

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Emendamento

6. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati, **e siano indipendenti dalla Commissione.**

Motivazione

Occorre assicurare l'indipendenza dalla Commissione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità è gestita dal direttore, che agisce in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettive della Commissione, **del consiglio di amministrazione** e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

Emendamento

1. L'autorità è gestita dal direttore, che agisce in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettive **del Parlamento europeo, del Consiglio**, della Commissione e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

Motivazione

Occorre eliminare il consiglio di amministrazione e riconoscere i poteri del Consiglio e del Parlamento.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Previa** consultazione del comitato dei regolatori, il direttore è nominato **dal consiglio di amministrazione**, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, **da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato** a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Emendamento

2. **Previo accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio e successivamente ad una consultazione della Commissione e** del comitato dei regolatori, il direttore è nominato in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. **I candidati possono essere invitati** a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Motivazione

Poiché la Commissione ha l'ultima parola in materia di politica telecom e le funzioni consultive dell'autorità devono essere indipendenti, è necessario assicurare che la

Commissione non abbia il potere di nomina.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 – commi 1 e 2

Testo della Commissione

4. Previa consultazione del comitato dei regolatori, il **consiglio di amministrazione può** su proposta della Commissione prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore, tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'autorità lo giustifichino.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore.

Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Emendamento

4. Previa consultazione del comitato dei regolatori, il **Parlamento europeo e il Consiglio possono** su proposta della Commissione prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore, tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'autorità lo giustifichino.

Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Motivazione

Poiché la Commissione ha l'ultima parola in materia di politica telecom e le funzioni consultive dell'autorità devono essere indipendenti, è necessario assicurare che la Commissione non abbia il potere di nomina.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal **consiglio di amministrazione**, dopo aver consultato il comitato dei regolatori. **Il consiglio di amministrazione prende tale**

Emendamento

5. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal **Parlamento europeo e dal Consiglio**, dopo aver consultato **la Commissione e il** comitato dei regolatori.

decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

Motivazione

Occorre eliminare il consiglio di amministrazione e riconoscere i poteri del Consiglio e del Parlamento.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.

soppresso

Motivazione

Occorre sopprimere la partecipazione del consiglio di amministrazione del capo della rete di sicurezza.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1° settembre il direttore presenta il programma di lavoro per adozione al consiglio di amministrazione.

soppresso

Motivazione

Occorre sopprimere la partecipazione del consiglio di amministrazione del capo della rete di sicurezza.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 30 paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'autorità sotto la guida del comitato dei regolatori **e del responsabile principale della sicurezza delle reti, a seconda dei casi, e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.**

Emendamento

5. Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'autorità sotto la guida del comitato dei regolatori.

Motivazione

Occorre sopprimere la partecipazione del consiglio di amministrazione del capo della rete di sicurezza.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 30 paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il direttore e il comitato dei regolatori possono, nel rispetto delle norme di procedura, essere assistiti da consulenti o da esperti. I servizi di segretariato sono forniti dall'autorità.

Motivazione

Occorre sopprimere la partecipazione del consiglio di amministrazione del capo della rete di sicurezza.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 31

Testo della Commissione

Articolo 31

Il responsabile principale della sicurezza delle reti

- 1. Il responsabile principale della sicurezza delle reti è responsabile del coordinamento dei compiti dell'autorità relativi alla sicurezza delle reti e dell'informazione. Egli opera sotto la responsabilità del direttore, riferisce a quest'ultimo e prepara il progetto di programma di lavoro annuale.*
- 2. Il responsabile principale della sicurezza delle reti è nominato, per un periodo di cinque anni, dal consiglio di amministrazione in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione.*
- 3. Il responsabile principale della sicurezza delle reti può essere rimosso dalla carica solo su decisione del consiglio di amministrazione, sentito il direttore. Il consiglio di amministrazione adotta tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.*
- 4. Previa consultazione del direttore, il consiglio di amministrazione può, su proposta della Commissione prorogare, una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del responsabile principale della sicurezza delle reti tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'autorità lo giustificano.*

Emendamento

soppresso

Motivazione

Le questioni inerenti alla sicurezza vengono già efficacemente trattate dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il responsabile principale della sicurezza delle reti istituisce un gruppo permanente di parti interessate composto da esperti che rappresentano soggetti interessati, in particolare esponenti dall'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle organizzazioni dei consumatori *e* **accademici esperti nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione. Previa consultazione con il direttore, il responsabile principale della sicurezza delle reti stabilisce le procedure relative in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri e al funzionamento del gruppo.**

Emendamento

1. Il direttore invita i soggetti interessati, in particolare esponenti dall'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione *e* delle organizzazioni dei consumatori **a fornire consulenza al comitato dei regolatori. Egli invita un rappresentante dell'ENISA a fornire consulenza sulle questioni inerenti alla sicurezza che riguardano il lavoro dei regolatori europei consentendo a detto rappresentante di partecipare a tutte le riunioni del comitato dei regolatori in qualità di osservatore permanente. Il parere fornito dai soggetti interessati al comitato dei regolatori è tenuto presente nelle decisioni di quest'ultimo e viene comunicato al Parlamento europeo, alla Commissione e ai regolatori europei.**

Motivazione

Le questioni inerenti alla sicurezza vengono già trattate efficacemente dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e il posto di responsabile principale della sicurezza delle reti non dovrebbe esistere. Tuttavia, un rappresentante dell'ENISA dovrebbe partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del comitato dei regolatori e fornire consulenza. E' auspicabile che i pareri dei soggetti interessati siano di carattere generale. Potrebbe tuttavia essere necessario adottare misure per garantire che non venga compromessa l'indipendenza delle ANR.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il gruppo è presieduto dal **responsabile principale della sicurezza delle reti**. Il mandato dei membri ha durata di due anni e mezzo.. I membri del gruppo non possono allo stesso tempo essere membri **del consiglio di amministrazione o** del comitato dei regolatori.

Emendamento

2. Il gruppo è presieduto dal **direttore**. Il mandato dei membri ha durata di due anni e mezzo.. I membri del gruppo non possono allo stesso tempo essere membri del comitato dei regolatori.

Motivazione

Le questioni inerenti alla sicurezza vengono già trattate efficacemente dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e il posto di responsabile principale della sicurezza delle reti non dovrebbe esistere. Tuttavia, un rappresentante dell'ENISA dovrebbe partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del comitato dei regolatori e fornire consulenza. E' auspicabile che i pareri dei soggetti interessati siano di carattere generale. Potrebbe tuttavia essere necessario adottare misure per garantire che non venga compromessa l'indipendenza delle ANR.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il gruppo può fornire consulenza al **responsabile principale della sicurezza delle reti** nell'esecuzione delle mansioni che gli incombono in virtù del presente regolamento, ad esempio coadiuvandolo nella stesura delle parti di sua pertinenza nel programma di lavoro dell'autorità e garantendo la comunicazione con le parti interessate su tutti gli aspetti relativi al programma di lavoro.

Emendamento

4. Il gruppo può fornire consulenza al **direttore** nell'esecuzione delle mansioni che gli incombono in virtù del presente regolamento, ad esempio coadiuvandolo nella stesura delle parti di sua pertinenza nel programma di lavoro dell'autorità e garantendo la comunicazione con le parti interessate **e un rappresentante dell'ENISA** su tutti gli aspetti relativi al programma di lavoro.

Motivazione

Le questioni inerenti alla sicurezza vengono già trattate efficacemente dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e il posto di responsabile principale

della sicurezza delle reti non dovrebbe esistere. Tuttavia, un rappresentante dell'ENISA dovrebbe partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del comitato dei regolatori e fornire consulenza. E' auspicabile che i pareri dei soggetti interessati siano di carattere generale. Potrebbe tuttavia essere necessario adottare misure per garantire che non venga compromessa l'indipendenza delle ANR.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33

soppresso

Commissione dei ricorsi

1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei sostituti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità della concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore delle comunicazioni elettroniche. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente.

2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito a un invito a manifestazione di interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni e non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal

sensu, previo parere del comitato dei regolatori.

4. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

Se, per uno dei motivi di cui al primo comma o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la suddetta commissione. I membri della commissione dei ricorsi possono essere ricusati da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al primo comma ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali.

5. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti adottare nei casi di cui al paragrafo 4 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

Motivazione

L'autorità non dovrebbe avere alcun potere decisionale in merito al diritto di utilizzare numeri e ciò rende superflua la commissione dei ricorsi.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 34

Testo della Commissione

Articolo 34

Ricorsi

- 1. La commissione dei ricorsi decide in merito ai ricorsi contro decisioni o misure adottate dall'autorità negli ambiti contemplati dall'articolo 8, paragrafo 1.**
- 2. Le decisioni della commissione dei ricorsi vengono adottate con una maggioranza qualificata di almeno 4 dei suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.**
- 3. Il ricorso presentato ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.**
- 4. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'autorità entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica all'impresa destinataria della decisione o misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dal giorno in cui l'autorità ha reso pubblica la decisione o misura. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.**
- 5. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.**

Emendamento

soppresso

6. La commissione dei ricorsi, nell'ambito del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'autorità o rinviare la causa all'organo competente dell'autorità. Quest'ultimo deve attenersi alla decisione della commissione dei ricorsi.

7. La commissione dei ricorsi adotta il proprio regolamento interno.

Motivazione

L'autorità non dovrebbe avere alcun potere decisionale in merito al diritto di utilizzare numeri e ciò rende superflua la commissione dei ricorsi.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35

soppresso

Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1. Le decisioni della commissione dei ricorsi, o dell'autorità nei casi in cui non è possibile adire la commissione di ricorso, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato.

2. Qualora l'autorità non si pronunci, può essere presentato al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia un ricorso per carenza, ai sensi dell'articolo 232 del trattato.

3. L'autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

Motivazione

Se verranno approvati gli attinenti emendamenti, il diritto di utilizzare numeri non sarà di

competenza dell'autorità e non vi sarà alcuna necessità di una commissione dei ricorsi. Qualora non venissero approvati, le procedure dovrebbero restare immutate.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) una quota dei contributi versati dai richiedenti in conformità dell'articolo 17;

soppresso

Motivazione

L'autorità non dovrebbe avere il diritto di raccogliere i contributi versati. La lettera a) potrebbe anch'essa venir soppressa, a meno che non vengano creati altri servizi che richiedono contributi.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le spese dell'autorità comprendono le spese di personale, amministrazione, infrastruttura e esercizio.

2. Le spese dell'autorità comprendono le spese di personale, amministrazione, infrastruttura e esercizio, ***comprese quelle relative all'istituzione di un segretariato indipendente.***

Motivazione

L'autorità dovrebbe disporre di un segretariato che copra pienamente le sue esigenze amministrative di funzionamento.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore elabora un progetto preliminare di

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore elabora un progetto preliminare di

bilancio per l'esercizio successivo, che copre le spese di esercizio e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo, e lo trasmette al **consiglio di amministrazione** unitamente a un organigramma provvisorio. Ogni anno il **consiglio di amministrazione**, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal **consiglio di amministrazione** alla Commissione entro il 31 marzo. **Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere in merito.**

bilancio per l'esercizio successivo, che copre le spese di esercizio e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo, e lo trasmette al **comitato dei regolatori** unitamente a un organigramma provvisorio. Ogni anno il **comitato dei regolatori**, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal **comitato dei regolatori** alla Commissione entro il 31 marzo.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe avere maggior potere sul bilancio per garantire un'effettiva indipendenza dalla Commissione.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il **consiglio di amministrazione** elabora il bilancio dell'autorità, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee. Se opportuno, il bilancio viene opportunamente adeguato.

Emendamento

5. Il **comitato dei regolatori** elabora il bilancio dell'autorità, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee **e dopo che è stato approvato il contributo di due terzi degli Stati membri**. Se opportuno, il bilancio viene opportunamente adeguato.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe avere maggiori poteri sul bilancio per garantire un'effettiva indipendenza dalla Commissione. Visto che il bilancio destinato all'autorità è costituito per 1/3 dal bilancio comunitario e per 2/3 dai contributi delle ANR, la rispettiva pianificazione va tenuta presente al momento di elaborare i piani finanziari annuali.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il **consiglio di amministrazione** comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare eventuali progetti che possano avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili e ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'autorità, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l'autorità può procedere con l'operazione prevista.

Emendamento

66. Il **comitato dei regolatori** comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare eventuali progetti che possano avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili e ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'autorità, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l'autorità può procedere con l'operazione prevista.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe avere maggior potere sul bilancio per garantire un'effettiva indipendenza dalla Commissione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'autorità, secondo le disposizioni dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al **consiglio di amministrazione**.

Emendamento

4. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'autorità, secondo le disposizioni dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al **comitato dei regolatori**.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe avere maggior potere sul bilancio e riferire al riguardo consentendo così un maggior grado di indipendenza dalla Commissione.

Emendamento 72

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Il **consiglio di amministrazione** esprime un parere sui conti definitivi dell'autorità.

Emendamento

5. Il **comitato dei regolatori** esprime un parere sui conti definitivi dell'autorità.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe avere maggior potere sul bilancio e riferire al riguardo consentendo così un maggior grado di indipendenza dalla Commissione

Emendamento 73

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio il direttore trasmette tali conti definitivi, corredati del parere del **consiglio di amministrazione**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Emendamento

6. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio il direttore trasmette tali conti definitivi, corredati del parere del **comitato dei regolatori**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe avere maggior potere sul bilancio e riferire al riguardo consentendo così un maggior grado di indipendenza dalla Commissione.

Emendamento 74

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle

Emendamento

8. Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle

osservazioni di quest'ultima. Egli invia tale risposta anche al **consiglio di amministrazione**, al Parlamento europeo e alla Commissione.

osservazioni di quest'ultima. Egli invia tale risposta anche al **comitato dei regolatori**, al Parlamento europeo e alla Commissione.

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe avere maggior potere sul bilancio e riferire al riguardo consentendo così un maggior grado di indipendenza dalla Commissione.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 39

Testo della Commissione

Le regole finanziarie applicabili all'autorità sono stabilite dal **consiglio di amministrazione**, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'autorità e previo accordo della Commissione.

Emendamento

Le regole finanziarie applicabili all'autorità sono stabilite dal **direttore**, previa consultazione **del comitato dei regolatori e** della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'autorità e previo accordo della Commissione.

Motivazione

Il direttore e il comitato dei regolatori dovrebbero disporre di maggiori poteri sulle regole finanziarie applicabili all'autorità consentendo così un maggior grado di indipendenza dalla Commissione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se del caso, è garantita la riservatezza delle informazioni fornite a norma del presente articolo. Si applica l'articolo 46.

Motivazione

La riservatezza delle informazioni deve essere garantita.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 44

Testo della Commissione

Il personale dell'autorità, inclusi il direttore, **il responsabile principale della sicurezza delle reti** e i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

Emendamento

Il personale dell'autorità, inclusi il direttore e i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

Motivazione

Le questioni inerenti alla sicurezza sono già trattate efficacemente dall'ENISA e il posto di responsabile principale della sicurezza delle reti non dovrebbe esistere.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I membri **degli organi dell'autorità**, il direttore, gli esperti esterni e i membri del personale dell'autorità, inclusi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, sono soggetti ai requisiti di riservatezza ai sensi dell'articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Emendamento

2. I membri **del comitato dei regolatori**, il direttore, gli esperti esterni e i membri del personale dell'autorità, inclusi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, sono soggetti ai requisiti di riservatezza ai sensi dell'articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Motivazione

Andrebbe eliminato il coinvolgimento del consiglio di amministrazione.

Emendamento 79

**Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il **consiglio d'amministrazione** adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall'effettivo inizio delle attività dell'autorità.

Emendamento

2. Il **comitato dei regolatori** adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall'effettivo inizio delle attività dell'autorità.

Motivazione

Andrebbe eliminato il coinvolgimento del consiglio di amministrazione.

Emendamento 80

**Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il **consiglio di amministrazione**, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Emendamento

2. Il **comitato dei regolatori**, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Motivazione

Andrebbe eliminato il coinvolgimento del consiglio di amministrazione.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il **consiglio di amministrazione** può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'autorità.

Emendamento

4. Il **comitato dei regolatori** può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'autorità.

Motivazione

Andrebbe eliminato il coinvolgimento del consiglio di amministrazione.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 55

Testo della Commissione

Entro **cinque anni** dall'inizio effettivo delle attività **e, in seguito, ogni cinque anni**, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La valutazione prende in esame i risultati ottenuti dall'autorità e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

Entro **tre anni** dall'inizio effettivo delle attività, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La valutazione prende in esame i risultati ottenuti dall'autorità e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il regolamento scade cinque anni dopo la sua entrata in vigore, a meno che la Commissione non proponga di prorogarlo per ulteriori cinque anni in attesa di revisione, sulla base della valutazione di cui al primo comma e dei progressi compiuti nella realizzazione di un mercato

**unico europeo delle comunicazioni
elettroniche.**

Motivazione

Si tratta di un settore della tecnologia in rapida evoluzione ed è opportuno procedere a valutazioni più di una volta durante ogni mandato. Inoltre, gli sviluppi per quanto concerne le competenze dell'ENISA e il suo esteso mandato devono essere tenuti in considerazione se si vuole procedere a una nuova valutazione delle norme di regolamentazione per le questioni della sicurezza. Qualora le misure adottate non dovessero portare alla creazione di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche, deve restare ancora un margine perché i regolatori europei continuino il loro lavoro.

Emendamento 83

**Proposta di regolamento
Articolo 56**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 56

soppresso

Disposizioni transitorie

1. Il 14 marzo 2011 l'autorità assume la responsabilità di tutte le attività esercitate dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione prima di tale data e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

2. Le partecipazioni in beni mobili detenute dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione alla data di cui al paragrafo 1 sono trasferite all'autorità con effetto a decorrere da tale data.

Motivazione

Le questioni inerenti alla sicurezza vengono già efficacemente trattate dall'ENISA e non dovrebbero rientrare nelle competenze dell'autorità.

PROCEDURA

Titolo	Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche		
Riferimenti	COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)		
Commissione competente per il merito	ITRE		
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 10.12.2007		
Relatore per parere Nomina	Alexander Alvaro 31.1.2008		
Esame in commissione	27.3.2008	5.5.2008	29.5.2008
Approvazione	29.5.2008		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	44 0 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Livia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in 't Veld, Syed Kamall, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Manolis Mavrommatis		

PROCEDURA

Titolo	Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche			
Riferimenti	COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)			
Presentazione della proposta al PE	13.11.2007			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 10.12.2007			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG	CONT	ECON	IMCO
	10.12.2007	10.12.2007	10.12.2007	10.12.2007
	CULT	JURI	LIBE	
	10.12.2007	10.12.2007	10.12.2007	
Relatore(i) Nomina	Pilar del Castillo Vera 17.1.2008			
Contestazione della base giuridica Parere JURI	JURI			
Esame in commissione	27.2.2008	6.3.2008	6.5.2008	26.6.2008
Approvazione	7.7.2008			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	30 2 2		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Attard-Montalto, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Papanizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Juan Fraile Cantón, Gunnar Hökmark, Erika Mann, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Țicău, Vladimir Urutchev			
Deposito	18.7.2008			